Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 189

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 2 aprile 2014

INDICE

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità):
Plenaria (*)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):
Plenaria . . . . . *Pag.* 5

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14ª (Politiche dell'Unione europea):
Plenaria . . . . . » 15

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 20
Plenaria . . . . . » 21

2ª - Giustizia:
Plenaria . . . . . » 31

3ª - Affari esteri:
Plenaria . . . . . » 36

4ª - Difesa:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 158
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 162
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 163

5ª - Bilancio:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 166
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 171

6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 177

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 2ª (Giustiza) e 12ª (Igiene e sanità) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 189º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 2 aprile 2014.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

7ª - Istruzione:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 80) . . . . . *Pag.* 182
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 81) . . . . . » 182
Plenaria . . . . . » 183
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 82) . . . . . » 192

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . » 193

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Plenaria . . . . . » 198
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64) . . . . . » 210

10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . » 211
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25) . . . . . » 214

11ª - Lavoro:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15) . . . . . » 215
Plenaria . . . . . » 215

12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 221

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria . . . . . » 234

14ª - Politiche dell'Unione europea:
Sottocommissione per i rapporti con le Regioni . . » 251
Plenaria . . . . . » 251

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Plenaria . . . . . *Pag.* 263

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:
Plenaria . . . . . *Pag.* 267

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 270

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Plenaria . . . . . » 271

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Ufficio di Presidenza . . . . . *Pag.* 299

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

Plenaria . . . . . » 300

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria . . . . . » 302

Ufficio di Presidenza . . . . . » 303

Ufficio di Presidenza . . . . . » 304

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria . . . . . » 305

COMMISSIONI 8ª e 13ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 2 aprile 2014

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione
MARINELLO

indi del Vice Presidente della 13ª Commissione
DI BIAGIO

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1413) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015***
(Esame e rinvio)

Il relatore per la 13ª Commissione MIRABELLI *(PD)* illustra le parti del decreto-legge n. 47 del 2014 di competenza della Commissione ambiente, facendo presente che l'articolo 1 dispone che al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione venga assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli è incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020. Si sofferma poi

sull'articolo 2, che modifica la disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati.

Le Regioni provvedono alla ripartizione delle risorse del Fondo fra i comuni. Le risorse destinate dalle Regioni alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente. Fa poi presente che l'articolo 4 prevede il piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari con una disponibilità finanziaria di 500 milioni di euro.

L'articolo 5 reca disposizioni per la lotta all'occupazione abusiva di immobili, prevedendo che chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo. Gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.

L'articolo 6 dispone che fino all'eventuale riscatto dell'unità immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale, i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP, nella misura del 40 per cento. Il relatore evidenzia poi che l'articolo 7 reca disposizioni in materia di detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali. Per il triennio 2014-2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 e a 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

L'articolo 8 dispone in materia di riscatto a termine dell'alloggio sociale. Trascorso un periodo minimo di sette anni dalla stipula del contratto di locazione, il conduttore di un alloggio sociale ha facoltà di riscattare l'unità immobiliare. Fino alla data del riscatto, il conduttore può imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo

di acquisto futuro dell'alloggio. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto dell'unita'immobiliare da parte del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinate le clausole *standard* dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonché le modalità di determinazione e di fruizione del credito d'imposta. Le disposizioni contenute nell'articolo 8 si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

L'articolo 9 riduce al 10 per cento l'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato.

Il relatore si sofferma poi sull'articolo 10, recante norme in materia di edilizia residenziale sociale al fine di perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.

Ai fini dell'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, i commi seguenti prevedono tempi e modalità di adozione delle procedure idonee a garantire, anche attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche e l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'incremento degli alloggi sociali. Il comma 3 definisce alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato. Si considera altresì alloggio sociale l'unità abitativa destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non inferiore a quindici anni, all'edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura vendita, per un periodo non inferiore ad otto anni. Le aree o gli immobili da destinare ad alloggio sociale non si computano ai fini delle quantità minime inderogabili di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

Precisa che l'articolo 10 si applica nei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003 al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli immobili non ultimati e sugli interventi non ancora avviati provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro il 31 dicembre

2013 ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini dell'articolo in esame sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico; interventi di sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma o diversa localizzazione nel lotto di riferimento, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; interventi di variazione della destinazione d'uso anche senza opere; interventi di creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali, in misura comunque non superiore al 20 per cento della superficie complessiva comunque ammessa; nonché interventi di creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto. La norma prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, le Regioni definiscono, qualora non siano già disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni già stipulate, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Il relatore evidenzia che le Regioni, entro il medesimo termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione d'uso, ferma restando la durata minima di quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto.

Le Regioni possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i Comuni approvano i criteri di valutazione della sostenibilità urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia e determinano le superfici complessive che possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprietà pubblica o privata, per le medesime finalità di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonché di quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta e possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici

e ambientali, nonché delle norme di carattere igienico sanitario e degli obiettivi di qualità dei suoli. Gli interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con la previsione di clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad eccezione di quelli di mutamento di destinazione d'uso senza opere, devono comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle quote previste ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allegato 3. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 5, lettere *d)* ed *e)*, nonché di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, sono destinati fino a 100 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 4.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata, viene ripartito il predetto importo tra le Regioni che hanno rispettato il termine di cui al comma 6, nonché definiti i criteri per il successivo riparto da parte delle regioni tra i Comuni che hanno siglato con gli operatori privati le convenzioni di cui al comma 8 ai fini della successiva formale stipula.

Il relatore per l'8ª Commissione Stefano ESPOSITO *(PD)* illustra le parti del decreto-legge n. 47 del 2014 di competenza della Commissione Lavori pubblici, comunicazioni.

Fa presente che l'articolo 3, composto di un solo comma, modifica l'articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la conclusione di accordi tra Governo, regioni ed enti locali per la semplificazione delle procedure di alienazione a favore degli inquilini degli immobili di proprietà degli *ex* Istituti autonomi per le case popolari (IACP). La relazione illustrativa del decreto-legge motiva la disposizione con l'intento di superare tale impostazione e dare maggiore certezza all'*iter* di approvazione delle procedure per la definizione dei criteri di dismissione.

A tal fine, la lettera *a)* stabilisce che, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, previa intesa con la Conferenza unificata, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli *ex* IACP, anche in deroga alle norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 560 del 1993. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono poi destinate a un programma straordinario di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

La lettera *b)* istituisce a tale scopo un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, operante attraverso un conto corrente di tesoreria e destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto degli alloggi IACP messi in vendita. Il Fondo, con una dotazione massima di 18,9 milioni di euro

per ciascuno degli anni da 2015 al 2020, opera secondo criteri, condizioni e modalità disciplinati con successivo decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (29 aprile 2014). Si prevede inoltre la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie italiane o europee o con le relative associazioni, per favorire partecipazioni finanziarie e nella gestione del Fondo, volte ad aumentarne la dotazione e l'accesso diffuso sull'intero territorio nazionale.

Infine, il relatore segnale che la norma interviene sulle categorie di soggetti che godono di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). In proposito, segnala che la relazione illustrativa precisa che la norma mira a estendere la possibilità di beneficiare del Fondo anche ai conduttori di alloggi di proprietà degli *ex* IACP. Tuttavia, la formulazione letterale della norma sembrerebbe introdurre la condizione di conduttori di alloggi *ex* IACP come ulteriore requisito per consentire l'accesso al Fondo da parte di talune categorie (giovani coppie e nuclei familiari monogenitoriali con figli minori). Ritiene pertanto necessario acquisire chiarimenti sull'effettiva portata della disposizione in esame.

Illustra quindi l'articolo 4, che disciplina il Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il comma 1 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza unificata, approvano con decreto un Piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprietà degli *ex* IACP, sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico.

In base ai commi 2 e 3 il Piano, come pure gli interventi di edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame, sono finanziati, nel limite massimo di 500 milioni di euro, dalle risorse revocate ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 147 del 2013, nonché dalle ulteriori risorse stanziate dal comma 5 del medesimo articolo 3.

Precisa che le revoche si riferiscono ai finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2010 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001, per le quali entro le date previste non siano stati pubblicati i relativi bandi di gara o non sia stato assegnato il relativo mutuo. I contributi revocati, in conto competenza e in conto residui, affluiscono annualmente in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 4 dispone che gli alloggi recuperati nell'ambito del Piano (privi di soggetti assegnatari) siano assegnati alle categorie sociali disa-

giate indicate dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007, che beneficiano della sospensione degli sfratti.

Per la copertura dei suddetti interventi i commi 5 e 6 istituiscono, per il periodo 2014-2017, il «Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari» nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel Fondo confluiscono le risorse non utilizzate di alcune autorizzazioni di spesa, relative a programmi di edilizia residenziale, per un totale di 67,9 milioni di euro (5 milioni per il 2014, 20 milioni per il 2015, 20 milioni per il 2016 e 22,9 milioni per il 2017).

Il comma 8 prevede che, con il decreto interministeriale del Piano di recupero e valorizzazione delle unità abitative degli *ex* IACP, siano definiti i criteri di ripartizione delle suddette risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono poi, entro quattro mesi, ad assegnarle ai Comuni e agli *ex* IACP.

I commi 7 e 9 dettano le disposizioni per compensare gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento e per apportare le relative variazioni di bilancio.

Passa quindi a illustrare l'articolo 11, che regola la verifica dell'attuazione del provvedimento, per quanto riguarda in particolare le misure degli articoli 1, 4 e 10, prevedendo che i decreti di assegnazione delle relative risorse stabiliscano le modalità di utilizzo delle risorse stesse, di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate dovranno essere destinate al contrasto del disagio abitativo e riprogrammate con un apposito decreto ministeriale. Infine, si prevede che entro il 31 dicembre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve riferire al Consiglio dei ministri in merito all'attuazione del decreto-legge.

Segnala poi la particolare rilevanza dell'articolo 12, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Esso riprende l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 151 del 2013, decaduto per la mancata conversione in legge; tale disposizione, a sua volta, era analoga a quella approvata con un emendamento del Senato al decreto-legge n. 16 del 2013 (articolo 2, comma 3-*ter)*, anch'esso decaduto per la mancata conversione in legge.

Si sospendono, fino al 29 settembre 2014, gli effetti di una decisione del Capo dello Stato che ha annullato gli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di esecuzione del codice degli appalti (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), in accoglimento di un ricorso straordinario. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame (29 settembre 2014) si dovranno adottare le disposizioni di modifica del citato regolamento, con riguardo al sistema di qualificazione delle imprese. Entro trenta giorni, sempre dall'entrata in vigore del decreto-legge (29 aprile 2014), un apposito decreto ministeriale dovrà individuare le categorie di lavorazioni che (per l'assoluta specificità, strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico) devono essere svolte da parte di operatori economici

con una specifica qualificazione e quelle, fra queste, per le quali è consentito il subappalto (ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice degli appalti).

Il relatore sottolinea che la relazione illustrativa motiva l'urgenza dell'intervento con il vuoto normativo si è creato a seguito dell'annullamento delle citate disposizioni regolamentari, essendo venute a mancare le regole per determinare la qualificazione da richiedere alle imprese esecutrici di lavori pubblici. Si intende così evitare, da un lato, il «disorientamento» delle stazioni appaltanti nel redigere i bandi di gara, dall'altro, gli effetti distorsivi sul mercato degli appalti pubblici, in quanto le imprese specialistiche risulterebbero penalizzate rispetto a quelle generaliste, e non potrebbe essere garantita un'adeguata esecuzione delle lavorazioni più complesse e qualificate.

Riferisce poi in ordine all'articolo 13 del provvedimento in esame, che reca disposizioni urgenti per EXPO 2015.

Il comma 1, al fine di agevolare la realizzazione dell'evento, concede anche per 2015 al Comune di Milano la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), nei limiti indicati dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Il comma 2 aggiunge tra le deroghe al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) ammesse per EXPO in materia di appalti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 43 del 2013, anche la possibilità di derogare agli articoli 26 e 30 in materia di contratti di sponsorizzazione e di concessioni di servizi.

Il comma 3 conferma le agevolazioni fiscali (esenzione dall'imposta di registro per gli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso) già previste dalla legge n. 3 del 2013 di ratifica dell'accordo internazionale stipulato tra Italia e *Bureau International des Expositions*, che ha sancito l'obbligo internazionale dell'Italia del riconoscimento di esenzioni in materia fiscale per le operazioni legate all'organizzazione di EXPO 2015.

Il comma 4 attribuisce al Comune di Milano per l'anno 2014 un contributo di 25 milioni di euro come concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di EXPO 2015. Si prevede inoltre che tale contributo non rientri fra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. La norma indica poi la relativa copertura finanziaria.

Infine, fa presente che l'articolo 14 reca la copertura finanziaria del provvedimento, relativamente alle disposizioni degli articoli 1, 3, comma 1, lettera *b)*, 6, 7, 8 e 9, mentre l'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI *(M5S)* dichiara di condividere il principio ispiratore del provvedimento in esame, per quanto attiene alla realizzazione di alloggi di nuova costruzione per le categorie svantaggiate. Segnala tuttavia

la necessità di approfondire con attenzione le disposizioni recate dal decreto-legge in conversione, per evitare che si possano favorire indebite speculazioni, ad esempio a favore degli immobili rimasti invenduti dei costruttori privati.

Censura quindi le norme relative ad EXPO 2015, che autorizzano l'ennesima, immotivata deroga al Codice degli appalti. Evidenzia che lo stesso Codice è stato negli anni progressivamente stravolto, con la conseguenza che l'attuale normativa in materia di appalti risulta meno comprensibile e funzionale di quella precedente, come dimostrano anche le norme sul sistema di qualificazione delle imprese contenute nel decreto-legge in conversione, che confermano il fallimento del sistema delle società organismo di attestazione (SOA).

La senatrice PUPPATO *(PD)* giudica favorevolmente il meccanismo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione previsto dall'articolo 2 e la riduzione della aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato disposta dall'articolo 9. Manifesta tuttavia perplessità sulle modifiche della disciplina del Fondo di cui al comma 2, poiché le risorse attribuite alle Regioni potrebbero essere destinate alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o alle attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione. A tale riguardo paventa il pericolo che Regioni e Comuni possano cancellare le poche risorse disponibili a sostegno degli affitti onerosi per intraprendere iniziative che scarso sostegno arrecherebbero ai redditi delle famiglie.

Il senatore RANUCCI *(PD)* condivide le preoccupazioni espresse dalla senatrice Puppato, circa il rischio che le risorse per il sostegno alle locazioni attribuite alle Regioni, anziché agevolare le categorie svantaggiate, possano essere utilizzate per favorire operazioni speculative da parte di intermediari finanziari, che hanno ormai rilevanti interessi nel settore immobiliare.

Il senatore FILIPPI *(PD)* osserva che il disegno di legge in esame interviene su tre temi principali. Il primo, relativo ai problemi dell'edilizia abitativa, appare abbastanza organico, ma necessita di alcuni chiarimenti circa la strategia complessiva che dovrebbe ispirare gli interventi normativi. Chiede pertanto di svolgere un breve ciclo di audizioni sulle problematiche del settore.

Il secondo nucleo di interventi riguarda il Codice degli appalti, ormai divenuto una selva inestricabile di norme contraddittorie che ostacolano, anziché agevolare, l'esecuzione di opere pubbliche. Sono quindi maturi i tempi, a suo avviso, per una rivisitazione complessiva del Codice, che dovrebbe essere operata attraverso una legge di delegazione.

In merito all'ultima parte del provvedimento, concernente gli interventi a favore di EXPO 2015, pur riconfermando il sostegno a favore dell'evento, osserva la necessità di acquisire quanto prima chiarimenti sull'ef-

fettivo stato di avanzamento dei lavori, anche in considerazione dei problemi giudiziari emersi recentemente.

Il senatore CALEO *(PD)* si associa alla richiesta di effettuare un ciclo di audizioni formulata dal senatore Filippi.

Il relatore Stefano ESPOSITO *(PD)*, in relazione alle osservazioni riguardanti l'articolo 2 del provvedimento in esame, fa presente che alcune amministrazioni comunali come quella di Torino hanno costituito enti di intermediazione pubblica per avvicinare la domanda e l'offerta di alloggi a favore delle categorie più disagiate, enti che hanno conseguito buoni risultati.

Segnala poi che gli interventi di edilizia residenziale sociale dell'articolo 10 fanno riferimento ai comuni ad alta tensione abitativa individuati dalla delibera CIPE del 13 novembre 2003: tale delibera è però ormai superata e dovrebbe essere aggiornata, anche ai fini dell'applicazione della cedolare secca per i contratti a canone concordato di cui all'articolo 9.

Il presidente DI BIAGIO, accogliendo la richiesta del senatore Filippi, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali sulle problematiche connesse all'emergenza abitativa, sollecitando i rappresentanti dei Gruppi a comunicare tempestivamente i soggetti da audire.

Le Commissioni riunite convengono con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI 9ª e 14ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

14ª (Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 2 aprile 2014

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
FORMIGONI

Intervengono l'onorevole Paolo De Castro, presidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo e l'onorevole Giovanni La Via, membro della medesima Commissione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FORMIGONI comunica che l'odierna seduta si svolgerà attraverso una connessione in videoconferenza con Bruxelles.

Comunica inoltre che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente e dei membri della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, eletti in Italia, sulla riforma della politica agricola comune

Il presidente della 9ª Commissione FORMIGONI dà il benvenuto al presidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del

Parlamento europeo, onorevole De Castro, e all'onorevole La Via, componente della medesima Commissione. Ricorda che la Commissione agricoltura ha svolto una serie di audizioni e di incontri sul tema della riforma della politica agricola comune. È intenzione delle Commissioni approfondire oggi i profili di stretta attualità dei provvedimenti attuativi della nuova politica agricola comune e i margini di discrezionalità affidati ai singoli Stati membri.

Cede quindi la parola all'onorevole De Castro.

L'onorevole DE CASTRO informa dei recenti accordi intervenuti sull'adozione da parte della Commissione europea degli atti delegati per l'attuazione della nuova politica agricola comune. Il commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Dacian Ciolo°, ha preannunciato correzioni agli atti delegati che vanno nel senso auspicato dal Parlamento europeo.

Ricorda poi che entro la fine del prossimo mese di luglio gli Stati membri devono effettuare le scelte operative e attuative di loro spettanza. Ritiene che i temi principali affidati alla discrezionalità nazionale siano di tre tipi. In primo luogo, richiama la definizione del sistema di redistribuzione degli aiuti diretti ai singoli settori e la convergenza interna; in secondo luogo fa riferimento alla disciplina degli aiuti accoppiati, che costituisce una scelta fondamentale di allocazione delle risorse per i prossimi sette anni, per una somma che si attesta intorno ai 500 milioni di euro complessivi; in terzo luogo, è affidata a ciascun Stato membro la definizione della nozione di agricoltore attivo, da cui dipende l'individuazione della platea dei soggetti beneficiari degli aiuti diretti.

Sottolinea che un ulteriore e fondamentale punto di confronto con la Commissione europea ha riguardato l'applicazione del criterio di calcolo della percentuale di colture proteiche e di superficie ecologica prescritta per i terreni agricoli con estensione al di sopra dei 15 ettari.

Inoltre, sono stati individuati i criteri per definire la nozione di agricoltore attivo.

L'onorevole LA VIA si sofferma a sua volta sulle misure applicative della nuova politica agricola comune, tanto per quanto riguarda il primo pilastro, quello dei pagamenti diretti, tanto il secondo pilastro, concernente le politiche di sviluppo rurale a programmazione pluriennale.

L'obiettivo fondamentale da perseguire è, a suo avviso, semplificare le procedure applicative per rendere gli interventi di più rapido completamento. Un profilo di particolare delicatezza è costituito, nell'ambito del primo pilastro, dai controlli sul rispetto dei vincoli sul *greening,* ovverosia sulle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente, e le correlative sanzioni in caso di inosservanza. La posizione preferibile sarebbe stata quella di rendere le sanzioni proporzionali all'entità dello scostamento. La linea seguita dalla Commissione europea è stata invece quella di applicare il medesimo livello sanzionatorio senza legarlo direttamente alla misura del mancato rispetto degli obblighi.

In generale rileva, comunque, come le posizioni di recente assunte dalla Commissione europea rappresentino un esito soddisfacente per l'Italia, viene così a concludersi un lungo percorso di ridefinizione della politica agricola comune, che include in una visione unitaria gli aspetti continentali e mediterranei dell'agricoltura europea.

Il presidente FORMIGONI ringrazia gli auditi per le numerose informazioni e per l'ampia e dettagliata relazione.

Il senatore RUVOLO *(GAL)* prende atto positivamente dell'andamento dei lavori sulla fase applicativa della nuova politica agricola comune, in un'ottica di contemperamento delle esigenze dei diversi ambiti territoriali in Europa.

Richiama l'attenzione sulle peculiarità delle produzioni agricole italiane e sulla necessità di apprestare specifiche misure per l'agricoltura del Mezzogiorno, caratterizzata da una forte polverizzazione, e dove le aziende di dimensioni superiori ai 15 ettari sono un numero minimo.

Chiede agli auditi una valutazione sui compiti che aspettano l'Italia nella nuova fase che si sta avviando e sottolinea, infine, le gravi problematiche che si sono determinate per l'economia agricola dell'Italia a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra Unione europea e Marocco.

Il senatore BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* si sofferma invece sulle specifiche esigenze delle aziende agricole nelle zone montane, riferendosi in particolare a quelle di produzione lattiero casearia, anche in vista del termine di applicazione del sistema delle quote latte.

Chiede ulteriori ragguagli sulle misure previste per i giovani agricoltori e per le produzioni biologiche nella nuova PAC.

Sottolinea infine che la nozione di agricoltore attivo, così come definita nelle sede europee, rischia di ripercuotersi negativamente dal punto di vista degli aiuti diretti a coloro che esercitino la conduzione di un agriturismo quale attività principale.

La senatrice PIGNEDOLI *(PD)* prende atto positivamente del significativo impegno dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo nell'ambito della definizione della nuova PAC. Chiede ulteriori delucidazioni sulla fase attuativa e sui piani nazionali che sono in corso di definizione presso gli altri *partner* europei. In particolare, sul tema della filiera della carne bovina, riterrebbe utile sapere come gli altri Stati dell'Unione stiano affrontando la difficile congiuntura economica e la notevole contrazione dell'offerta.

La senatrice DONNO *(M5S)* chiede quale sia lo stato attuale delle decisioni in materia di utilizzo e coltivazione degli organismi geneticamente modificati in Europa.

Segnala inoltre l'importanza della tutela delle produzioni cunicola e suina nelle competenti sedi europee.

L'onorevole DE CASTRO replica ai quesiti svolti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Rispetto ai quesiti posti dal senatore Ruvolo, fa presente che le prescrizioni di politica ambientale si applicano a tutte le imprese agricole, ma con caratteristiche diverse a seconda della superficie aziendale complessiva. Peraltro, nel corso delle trattative sui regolamenti, è stata aumentata la soglia di talune prescrizioni rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea, differenziando le superfici di coltura di maggiori dimensioni, al di sopra dei 15 ettari.

Con riferimento alla tutela delle aziende agricole della fascia mediterranea, richiama l'esclusione dagli obblighi ambientali delle colture arboree, in tal modo includendo le importanti estensioni italiane di agrumeti, oliveti e alberi da frutta.

Relativamente alle imprese agricole di minore dimensione, richiama il pagamento ridistributivo per i primi trenta ettari di ciascuna azienda.

Rispondendo poi ai quesiti posti dalla senatrice Pignedoli, ritiene che le procedure di applicazione e controllo della nuova PAC negli altri Paesi europei risultino più semplici rispetto a quelle italiane e condivide l'esigenza di una riflessione su tale profilo. Si associa alla considerazione per cui la ridefinizione della PAC impone un costante confronto con gli altri *partner* europei e, quanto al sostegno alla zootecnia, fa riferimento alle modifiche agli aiuti diretti da parte degli altri Paesi produttori e sottolinea che in Italia occorre anche tener conto degli equilibri territoriali per evitare distorsioni della libera concorrenza.

Rispetto alle osservazioni del senatore Berger, richiama la predisposizione di una serie di misure europee a tutela delle produzioni agroalimentari di qualità, che individuano le denominazioni protette di montagna quale ulteriore elemento distintivo. Sul sostegno ai giovani agricoltori, fa presente che la disciplina è unica in tutta l'Unione europea e consiste in aiuti diretti compresi nel primo pilastro, con un ammontare complessivo per i giovani agricoltori italiani intorno agli ottanta milioni di euro annui. Rispetto all'agricoltura biologica, ricorda che tali produzioni sono considerate automaticamente ricomprese nei pagamenti verdi. Riguardo poi alla definizione di agricoltore attivo, ribadisce che si tratta di una nozione da adottare a livello di Stati membri, calibrando le esigenze di tutte le zone di produzione nazionale.

Replicando poi ai quesiti posti dalla senatrice Donno, richiama incidentalmente che il tema degli organismi geneticamente modificati rientra nella materia ambientale e, tuttavia, preannuncia che nella prossima legislatura europea si valuterà l'opportunità o meno di affidare alla scelta dei singoli Stati membri se consentire tali produzioni sul territorio nazionale, indipendentemente da ogni altra valutazione sulla dannosità o meno di tali alimenti. Ricorda poi, quanto alle produzioni cunicole, la recente presa di

posizione del Parlamento europeo a favore dell'estensione dell'obbligo di etichettatura d'origine della carne macellata fresca anche dei conigli.

L'onorevole LA VIA fornisce a sua volta ulteriori ragguagli.

Riguardo ai quesiti posti dal senatore Ruvolo, condivide l'esigenza di tutelare le aziende agricole di minori dimensioni, molto diffuse in Italia, e richiama in materia gli interventi previsti dalla nuova PAC per i piccoli imprenditori agricoli e per i primi trenta ettari. Ciò costituisce una semplificazione degli interventi, che si differenziano dalle misure per le aziende agricole di maggiori dimensioni. Richiama poi la contrarietà italiana rispetto alla sottoscrizione dell'accordo di libero scambio tra Unione europea e Marocco. Ciò non ha consentito, tuttavia, di precluderne la sottoscrizione, finalizzata a promuovere un maggiore interscambio con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Peraltro, precisa che analoghe intese non sono state successivamente sottoscritte con i Paesi della medesima zona.

Relativamente alle osservazioni del senatore Berger, ricorda che nell'ambito del secondo pilastro della PAC, sulle politiche di sviluppo rurale, specifici interventi sono dedicati al sostegno alla competitività delle imprese e dei sistemi agroalimentari e forestali.

Replicando, infine, all'intervento della senatrice Pignedoli, ricorda i margini riconosciuti a ciascuno Stato nella definizione degli aiuti accoppiati, che consente di modulare il sostegno ai diversi comparti, intervenendo nei settori maggiormente penalizzati dal diverso regime.

Il presidente FORMIGONI ringrazia l'onorevole De Castro e l'onorevole La Via e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 2 aprile 2014

Sottocommissione per i pareri

47ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,20.

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020 (n. 86)
(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* illustra lo schema di accordo, proponendo di formulare osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(1387) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia***
(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, segnala che l'articolo 1, comma 1, nell'attribuire alla Banca d'Italia la facoltà di avvalersi della consulenza di soggetti terzi per l'esercizio di attività di vigilanza ad essa attribuite, potrebbe presentare profili problematici in riferimento all'articolo 47 della Costituzione che, in materia di risparmio e di esercizio del credito, riconosce alle istituzioni pubbliche compiti di disciplina, coordinamento e controllo, in ragione della particolare rilevanza degli interessi coinvolti.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo, con le osservazioni nei termini indicati.

Il senatore CALDEROLI *(LN-Aut)*, nel condividere i rilievi del relatore, propone che l'osservazione sia formulata come condizione.

Il relatore PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, pur comprendendo la rilevanza della questione e dei profili costituzionali coinvolti, insiste nel proporre un parere non ostativo con osservazioni.

Il senatore CALDEROLI *(LN-Aut)* chiede quindi che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria

125ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba, per l'interno Manzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CALDEROLI *(LN-Aut)*, in previsione del seguito del dibattito sulle comunicazioni del ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Boschi, che avrà luogo – come convenuto – domani alle ore 14, segnala che il progetto di riforma costituzionale, annunciato dal Governo e reso pubblico in un testo diffuso attraverso il sito *internet* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri lunedì 31 marzo, è stato successivamente modificato in un punto a suo avviso qualificante, senza che ne fosse data adeguata evidenza. In particolare, nella prima versione il comma 13 dell'articolo 33 stabiliva che le disposizioni

della legge costituzionale si applicassero anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano sino all'adeguamento dei rispettivi statuti. Nella seconda versione, invece, la medesima disposizione prevede che solo le disposizioni di cui al Capo IV della legge non si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. La difformità è talmente evidente da ingenerare il sospetto che via sia stato un ripensamento sulla questione. Ritiene, pertanto, necessario compiere le opportune verifiche per assicurarsi che il testo a disposizione dei senatori non subisca ulteriori modifiche.

La PRESIDENTE riferisce di aver compiuto le necessarie verifiche e di aver ricevuto, per le vie brevi, informazioni circa il fatto che si è trattato di un mero errore materiale di redazione del testo. Il testo attualmente pubblicato sul sito *internet* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e messo in distribuzione per i membri della Commissione, in previsione del seguito del dibattito sulle comunicazioni del ministro Boschi, è quello corretto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1413) ***Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015***

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1º aprile.

Il senatore ENDRIZZI *(M5S)* annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto contrario, sottolineando, in primo luogo, il carattere eterogeneo del decreto-legge che, oltre agli interventi volti a far fronte all'emergenza abitativa, reca misure sulla realizzazione di Expo 2015.

A suo avviso, inoltre, non sembra sussistere il requisito costituzionale dell'urgenza, considerando che, in materia di alienazione del patrimonio residenziale pubblico, alcune norme specificano e attuano disposizioni contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008.

Il senatore CAMPANELLA *(Misto)*, dopo aver rilevato la carenza di omogeneità del contenuto, anticipa alcune osservazioni che intende formulare in sede di esame per l'espressione del parere di costituzionalità. In particolare, si sofferma sull'articolo 5 che, tra l'altro, prevede la nullità degli atti emessi in violazione del divieto – per chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo – di chiedere la residenza o l'allacciamento a pubblici servizi. Ritiene, infatti, che una sanzione così radicale, in riferimento al requisito della residenza, possa incidere, anche indirettamente, sull'esercizio di alcuni diritti fondamentali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(1417) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari***

(Parere alle Commissioni 2ª e 12ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MINEO *(PD)* illustra il decreto-legge in titolo, finalizzato a prorogare di un anno la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, originariamente prevista per la giornata di ieri.

Il differimento del termine si rende necessario per consentire alle Regioni di realizzare le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza, dopo che queste siano state dimesse dagli ospedali giudiziari.

Osserva che sarebbe opportuno prevedere un controllo periodico sull'attuazione degli interventi programmati per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, in modo che non si rendano necessarie ulteriori proroghe.

Propone, quindi, alla Commissione di esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

La senatrice LO MORO *(PD)* osserva che la realizzazione di strutture adeguate per accogliere i soggetti attualmente ricoverati negli ospedali psichiatrici giudiziari risulta particolarmente onerosa per i bilanci delle Regioni. Sarebbe opportuno, quindi, prevedere stanziamenti adeguati. Infatti, occorre realizzare strutture ove possano trovare accoglienza le persone non più socialmente pericolose e predisporre luoghi di cura per quegli infermi di mente che devono essere sottoposti a misure di sicurezza.

Il senatore ENDRIZZI *(M5S)*, pur riconoscendo la necessità degli interventi previsti, ritiene che sia comunque carente il requisito dell'urgenza. A suo avviso, infatti, a rendere necessaria una ulteriore proroga della chiusura degli ospedali psichiatrici sono in realtà l'inefficacia dell'azione del Governo e l'inerzia delle Regioni. Peraltro, il differimento del termine di un anno potrebbe non essere sufficiente a completare le procedure per il superamento di quelle strutture.

Pur in presenza di tali criticità, trattandosi di una materia particolarmente sensibile, che implica valutazioni di carattere umanitario nei confronti di persone sofferenti per situazioni di disagio mentale, annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto di astensione.

Il senatore CALDEROLI *(LN-Aut)* rileva che lo stanziamento previsto appare insufficiente per la realizzazione di strutture alternative agli ospedali psichiatrici. In assenza di un'adeguata pianificazione, sarà inevi-

tabile differire ulteriormente la chiusura delle strutture attualmente previste. Pertanto, a nome del suo Gruppo, annuncia un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(131) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Linda LANZILLOTTA ed altri. – Modifiche agli articoli 114, 118, 119, 120 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di istituzione delle agenzie provinciali o metropolitane nonché di funzioni e circoscrizioni territoriali delle medesime***

(928) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI. – Soppressione di enti intermedi***

(1373) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CRIMI ed altri. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici***

(1390) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARAN. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica***

(1407) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Doris LO MORO ed altri. – Modifica degli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione***

– e petizione n. 1124 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore TORRISI *(NCD)* illustra i disegni di legge costituzionale in titolo, per i quali è stata dichiarata l'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento. Essi intervengono sul Titolo V della Parte seconda della Costituzione, sopprimendo, ovunque ricorra, il riferimento all'ente Provincia, allo scopo di semplificare il quadro istituzionale della Repubblica. Inoltre, è attribuito alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni il compito di disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni di area vasta, nonché i relativi ambiti territoriali.

In particolare, il disegno di legge costituzionale n. 131, di cui è prima firmataria la senatrice Lanzillotta, dopo aver individuato nei Comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti le unità amministrative di base, attribuisce tali funzioni alle agenzie provinciali e metropolitane, stabilendo una soglia minima di 500.000 abitanti per le prime e di un milione di abitanti per le seconde. Anche se le funzioni di governo del territorio e di controllo delle reti sono gestite in via esclusiva dall'ente intermedio, i Comuni partecipano all'indirizzo e al controllo della loro gestione, attraverso l'elezione e la partecipazione agli organi dell'ente di area vasta.

Il disegno di legge costituzionale n. 928, a firma del senatore Calderoli, stabilisce che le funzioni di governo di area vasta siano esercitate in forma associata dagli enti locali regionali che abbiano almeno 300.000

abitanti o una estensione non inferiore a 3.000 chilometri quadrati. Per quanto riguarda gli organi di governo, stabilisce che solo il presidente dell'ente locale possa essere eletto direttamente dal corpo elettorale, se stabilito dalla legge regionale. Dispone, inoltre, che tutti gli enti territoriali, incluso lo Stato, sopprimano le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, essendo tali funzioni attribuite esclusivamente alle forme associative istituite con legge regionale. È sancita, infine, la non sovrapponibilità fra gli enti locali regionali e le città metropolitane.

Il disegno di legge costituzionale n. 1390, a firma del senatore Maran, propone che, in attesa di un'organica sistemazione dell'intero assetto legislativo in materia di autonomie locali, le funzioni esercitate dalle soppresse Province siano trasferite alle Regioni e che da queste possano essere delegate ai Comuni, i quali possono esercitarle anche congiuntamente con altri Comuni.

Il disegno di legge costituzionale n. 1373, proposto dal senatore Crimi, prevede che le funzioni finora esercitate dalle Province siano conferite da Stato e Regioni, secondo le rispettive competenze, alle Città metropolitane, ove costituite, ai Comuni, anche in forma associata, o ad altre articolazioni amministrative dello Stato. Si propone, inoltre, che i risparmi conseguiti con l'abolizione delle Province confluiscano in un fondo e che siano destinati, per il primo quinquennio, al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nel territorio nazionale.

In materia di coordinamento delle funzioni di area vasta, un particolare rilievo è attribuito dal disegno di legge costituzionale n. 1407, a firma della senatrice Lo Moro, alla Città metropolitana, che è configurata come ente costituzionalmente riconosciuto per il governo delle aree metropolitane; alla legge statale, invece, è riservata un'ampia possibilità di strutturazione delle funzioni e dell'ordinamento di tale ente, nonché di definizione della sua estensione territoriale.

I disegni di legge costituzionale nn. 131, 1373 e 1390 recano anche disposizioni volte a stabilire termini e criteri per il trasferimento dei beni patrimoniali e delle risorse umane e finanziarie delle Province soppresse, prevedendo che l'intera procedura di attuazione delle riforma si svolga nel termine di un anno.

Infine, il disegno di legge costituzionale n. 131 dispone che, qualora le nuove agenzie non risultino costituite entro un anno, termine entro il quale dovrebbe trovare attuazione la riforma, le funzioni delle Province siano assegnate al Comune capoluogo e sia interrotta l'erogazione di fondi da parte dello Stato in favore dei bilanci provinciali, mentre il disegno di legge costituzionale n. 928, del senatore Calderoli, stabilisce che le Province ricadenti nelle Regioni inadempienti siano commissariate.

Il senatore ENDRIZZI *(M5S)* ricorda che la dichiarazione d'urgenza per l'esame dei disegni di legge costituzionale in titolo è stata deliberata per impulso del Gruppo Movimento 5 Stelle, nel presupposto – che peraltro altri Gruppi parlamentari hanno dichiarato di condividere – di giungere

in tempi rapidi alla definitiva soppressione dell'ente Provincia, al di là di interventi più organici riguardanti la Parte seconda della Costituzione.

La PRESIDENTE, nel precisare che per tutti i disegni di legge costituzionale all'esame è stata deliberata l'urgenza, riconosce – come peraltro si evince dal dibattito che si è svolto in Commissione – il ruolo di impulso svolto dal Gruppo Movimento 5 Stelle, che ha così impresso un'accelerazione significativa al procedimento.

Il senatore CALDEROLI *(LN-Aut)* rileva un'incongruità tra i disegni di legge in esame, diretti alla soppressione della Provincia, e il nuovo articolo 117 della Costituzione come prospettato nel progetto di riforma annunciato dal Governo. Infatti, tra le materie e le funzioni attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, è indicato anche l'ordinamento degli enti di area vasta, la cui definizione, invece, dovrebbe essere riservata alle Regioni. A tale proposito, ritiene incongruo prevedere l'istituzione di un nuovo ente, destinato ad assumere le funzioni finora attribuite alle Province.

Il senatore MIGLIAVACCA *(PD)* osserva che la questione dell'organizzazione dell'area vasta, a suo avviso, deve essere considerata all'interno del più ampio progetto di riforma del Titolo V e coordinata con le competenze del nuovo Senato quale organo rappresentativo delle autonomie locali. La competenza in materia di disciplina dell'area vasta, eventualmente sulla base di principi definiti a livello nazionale, dovrà essere ragionevolmente attribuita alle Regioni, enti in grado di interpretare correttamente le specifiche esigenze del territorio.

Il sottosegretario PIZZETTI ricorda che il ministro Boschi ha assicurato un'ampia disponibilità del Governo ad accogliere le proposte di modifica parlamentare al progetto di riforma costituzionale. Dopo aver precisato che l'Esecutivo non è pregiudizialmente contrario all'ipotesi di attribuire alle Regioni la funzione di organizzazione dell'area vasta, assicura che tale questione sarà oggetto di approfondita riflessione.

Il senatore ENDRIZZI *(M5S)* segnala la necessità di approvare quanto prima i disegni di legge costituzionale sulla soppressione delle Province, anche per non disattendere le attese suscitate nell'opinione pubblica. Auspica, quindi, che dal dibattito in Commissione emerga chiaramente se il Governo e la maggioranza intendano reintrodurre un'articolazione istituzionale per la gestione dell'area vasta.

Il senatore PAGLIARI *(PD)* osserva che, dopo la soppressione delle Province, occorre affrontare la questione dello svolgimento delle funzioni di area vasta. A suo avviso, i compiti di coordinamento dovrebbero essere attribuiti ad un ente sovracomunale distinto dalla Regione, che sappia interpretare le esigenze socio-economiche dell'area.

La senatrice DE MONTE *(PD)* rileva che le funzioni di area vasta possono essere svolte in forma integrata sul territorio, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di competenze. Richiama, a tale proposito, l'esperienza positiva delle associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico.

La senatrice LO MORO *(PD)* ritiene inopportuno anticipare la discussione sulla riorganizzazione della *governance* dell'area vasta. Invita, pertanto, ad accelerare l'esame dei disegni di legge costituzionale per la soppressione delle Province, su cui si è registrato un orientamento ampiamente condiviso e per i quali è stata deliberata l'urgenza. Il tema dell'organizzazione dell'area vasta, di assoluto rilievo, sarà affrontato in occasione dell'esame dei più ampi progetti di revisione costituzionale riguardanti il Titolo V della Parte seconda. A suo avviso, comunque, tali funzioni dovrebbero essere attribuite ad un soggetto intermedio tra i Comuni e le Regioni, che a suo avviso non deve essere necessariamente individuato in un ente.

Il senatore MARAN *(SCpI)* ritiene opportuno che, come previsto nel disegno di legge costituzionale a sua firma, le competenze di governo dell'area vasta siano attribuite alle Regioni, le quali possono soddisfare più compiutamente le esigenze di raccordo del territorio sotto il profilo socio-economico.

Il senatore Giovanni MAURO *(GAL)* esprime valutazioni critiche sulla scelta del Governo di prevedere, nel progetto di riforma costituzionale, il riferimento ad un ente per la gestione dell'area vasta: da una parte si invoca la soppressione delle Province per semplificare l'articolazione territoriale dei livelli di governo, dall'altra si creano nuovamente enti intermedi.

Ritiene opportuno che tutte le parti politiche chiariscano la propria posizione in merito all'abolizione delle Province e assumano anche una decisione chiara sulla gestione dell'area vasta.

Il sottosegretario PIZZETTI precisa che, a seguito della soppressione delle Province, le articolazioni istituzionali della Repubblica saranno unicamente lo Stato, le Regioni e i Comuni. Nel respingere le interpretazioni in senso centralista della riforma predisposta dal Governo, osserva che, nella gestione amministrativa delle funzioni di area vasta, dovrà prevalere uno spirito di collaborazione e cooperazione tra i Comuni e gli altri soggetti interessati.

In conclusione, ribadisce ancora una volta la disponibilità del Governo ad accogliere i contributi e le proposte che emergeranno nel dibattito parlamentare.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(1176) ***CIAMPI ed altri. – Istituzione del «Giorno del Dono»***
(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE informa che, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, la trattazione del disegno di legge proseguirà in sede referente, dando per acquisita la procedura già svolta per la discussione in sede deliberante.

Comunica, inoltre, che sono stati presentati un ordine del giorno e tre emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore CALDEROLI *(LN-Aut)* chiede che, nella sede informale dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, abbia luogo quanto prima l'audizione di rappresentanti del comitato di sostegno nato per promuovere l'iniziativa.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1402) ***Deputato FIORONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro***, approvato dalla Camera dei deputati

(1030) ***COMPAGNA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e sull'uccisione di Aldo Moro***

– e petizione n. 564 ad essi attinente
(Esame, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1030, e rinvio)

Il relatore GOTOR *(PD)* illustra il disegno di legge n. 1402, approvato dalla Camera dei deputati, che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro, con il compito di accertare sia nuovi elementi che possano integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni d'inchiesta sul tema, sia eventuali responsabilità riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni, ovvero a persone ad essi appartenenti.

La Commissione d'inchiesta ha una durata di due anni ed è composta da trenta senatori e trenta deputati.

Dopo aver riferito sui contenuti degli articoli, segnala che l'autorizzazione di spesa prevista è pari a 17.500 euro per l'anno 2014, 35.000 euro per l'anno 2015 e 17.500 euro per l'anno 2016, a carico, in parti uguali, dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato.

In conclusione, propone che il disegno di legge n. 1402 sia trattato congiuntamente all'altra iniziativa già all'esame della Commissione e che sia adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1176

ordine del giorno

G/1176/1/1

ENDRIZZI, SERRA

La 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, in sede di discussione del disegno di legge n. 1176, recante Istituzione del «Giorno del Dono»,

premesso che:

l'istituzione del Giorno del Dono viene intesa e riconosciuta come occasione e momento «di riflessione, approfondimento e discussione»;

la realtà del dono – con l'idea di gratuità e disponibilità verso l'altro da sé che vi è sottesa – si contrappone, proprio in nome di una cultura dell'integrazione, dello scambio e del dialogo, alla dilagante autoreferenzialità e alle ischemie d'una sempre più diffusa cultura dell'avere, dell'acquisto e del «possedere» intesi non solo come gratificazione personale, che si consuma nel privato, ma come forma di prestigio e riconoscibilità sociale;

considerato che:

l'idea del dono, entro l'alveo del riconoscimento istituzionale del presente disegno di legge, pone su un medesimo piano emittente e destinatario, rilancia la gratuità del micro-impegno come forza fondante e rivoluzionaria, capace pertanto di rompere gli schemi, infondere fiducia e innescare una nuova istanza partecipativa nella società;

impegna il Governo:

a valutare – nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica – opportune iniziative per promuovere la cultura del dono con continuità e impegno, in particolare nel mondo della Scuola agendo sulle indicazioni nazionali che preludono ai programmi e dunque all'offerta formativa, di là dalla singola se pur meritoria giornata celebrativa, affinché le giovani generazioni siano sempre più coinvolte nella riflessione intorno al dono e a ciò che ne deriva e vi è sotteso come valore e strumento unificante della società.

emendamenti

Art. 2.

2.1
ENDRIZZI, SERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «sono organizzate» *con le seguenti:* «possono essere organizzate».

2.2
ENDRIZZI, SERRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. I dirigenti scolastici – nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica – possono integrare e coadiuvare cerimonie, iniziative e incontri di cui al comma 1, con approfondimenti relativi all'educazione civica e promuovendo, mediante forme libere di sinergia e collaborazione, una cultura dell'integrazione, dello scambio e del dialogo in opposizione all'autoreferenzialità e a una sempre più diffusa cultura dell'avere, dell'acquisto e del possesso intesa anche come forma di riconoscimento sociale.».

2.3
ENDRIZZI, SERRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare maggiori oneri a carico della Finanza pubblica.».

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 2 aprile 2014

Plenaria

100ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(14) ***MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili***

(197) ***Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza***

(239) ***GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà***

(314) ***BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi***

(909) ***Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto***

(1211) ***MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza***

(1231) ***LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso***

(1360) ***Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso***

– e della petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211 e 1231. Esame e congiunzione del disegno di legge n. 1360 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 marzo.

La relatrice CIRINNÀ *(PD)* premette che il disegno di legge n. 1360, a prima firma della senatrice Fattorini, è volto a disciplinare le unioni civili tra persone dello stesso sesso, analogamente alle proposte legislative – già illustrate – dei senatori Lumia (A.S. n. 1211) e Marcucci (A.S. n. 1231). Peraltro, alcuni disegni di legge all'esame della Commissione (A.S. n. 14, di iniziativa dei senatori Manconi e Corsini, e A.S. n. 909, di iniziativa dei senatori Petraglia ed altri) regolamentano l'istituto delle unioni civili con riferimento sia alle coppie omosessuali che a quelle eterosessuali, purché stabilmente conviventi. Invece, il disegno di legge n. 1360 opera la scelta di tenere distinto l'ambito giuridico delle unioni civili omosessuali da quello relativo alle coppie eterosessuali, e di non incidere sul codice civile se non con la modifica dell'articolo 433, che tra le persone obbligate a prestare gli alimenti, include anche il *partner* dell'unione civile registrata.

È altresì previsto il riconoscimento delle unioni civili tra cittadini dello stesso sesso, iscritte presso il «Registro delle unioni civili registrate», da istituirsi in ogni comune; i componenti l'unione civile registrata sono denominati *«partner»*. È quindi prevista una clausola di salvaguardia a tutela dei figli dei contraenti così che la registrazione dell'unione civile non produce effetti sulla condizione giuridica dei primi. Inoltre, si esclude che la disciplina in materia di adozioni possa applicarsi alle unioni civili. Analogamente, le disposizioni dei trattati internazionali sul matrimonio non si applicano all'unione civile registrata.

In ordine al regime patrimoniale, i *partners* dell'unione civile possono mantenere ciascuno il proprio regime patrimoniale ovvero hanno la possibilità di stipulare convenzioni di convivenza relative alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, all'assistenza reciproca in caso di malattia, ai doveri reciproci in caso di scioglimento dell'unione civile registrata e agli aspetti successori. Si prevede altresì il dovere di solidarietà nell'ambito dell'unione civile registrata, con l'obbligo per uno dei *partners* di prestare gli alimenti all'altro che si trovi in stato di bisogno, ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile. Inoltre, all'unione civile registrata si applicano le disposizioni sui contratti collettivi volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo di reciproca assistenza. Del pari, ciascun *partner* può delegare l'altro per le decisioni in materia di salute, in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere, nonché in caso di morte. Così, a entrambi i *partners* sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri dei coniugi in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria, nonché in materia di assicurazione sanitaria e promozione dell'interdizione e dell'inabilitazione, ovvero per la successione nel contratto di locazione, per il diritto di abitazione e i trattamenti previdenziali e pensionistici. L'unione civile deve essere considerata dagli enti competenti ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

Inoltre, sono regolamentati i casi di scioglimento dell'unione civile registrata, mentre si rinvia a un regolamento governativo la disciplina dei trattamenti previdenziali e pensionistici dell'unione civile registrata

nonché la disciplina relativa all'ammissione alle graduatorie pubbliche per l'erogazione dei servizi, fermo restando il principio che la famiglia tradizionale fondata sul matrimonio non deve risultare penalizzata dal riconoscimento giuridico delle unioni civili.

Conclude proponendo la congiunzione dell'esame a quello dei disegni di legge nn. 14 e connessi e preannunciando che, nel corso della prossima settimana, sarà in grado di sottoporre alla Commissione due proposte di testo unificato volte a regolare, rispettivamente, la condizione giuridica delle coppie di fatto e delle unioni civili.

Sulla proposta di congiunzione conviene la Commissione.

Segue quindi un breve dibattito sul metodo con cui proseguire l'esame dei disegni di legge; vi prendono parte i senatori GIOVANARDI *(NCD)*, FALANGA *(FI-PdL XVII)* e ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII).*

Il PRESIDENTE rileva che al momento della presentazione dei testi unificati da parte della relatrice si potrà avere piena contezza delle proposte avanzate e delle scelte legislative operate al fine di predisporre una disciplina delle unioni civili e delle coppie di fatto. È dunque opportuno che solo in quella fase vengano adottate le scelte più adeguate per consentire un ordinato e coerente prosieguo del procedimento legislativo in Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

(194) ***Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia***

(595) ***CARDIELLO ed altri. – Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La senatrice ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)* rileva che l'istituzione di sezioni specializzate per le regiudicande in materia di diritto di famiglia e di stato delle persone rappresentano una tappa di avvicinamento verso la creazione di un apposito tribunale della famiglia. Questa opzione gradualistica ha il pregio di farsi carico dei nuovi e maggiori oneri che deriverebbero in capo al bilancio dello Stato per l'immediata istituzione di nuovi tribunali a competenza funzionale riservata. Non ci si può nascondere, tuttavia, che il proposito di istituire i tribunali della famiglia dovrebbe accompagnarsi alla contestuale riduzione delle competenze in capo

al tribunale dei minori nella cui competenza residuerebbe soltanto la cognizione penale. Del resto, le esigenze di concentrazione in appositi uffici giudiziari dotati di una particolare competenza dei profili di tutela processuale dei rapporti regolati dal I Libro del codice civile, appaiono senz'altro meritevoli di condivisione. La stessa, recente equiparazione sostanziale tra la condizione dei figli legittimi e dei figli naturali costituisce un fattore che favorisce l'accentramento della competenza e sortirebbe ulteriori effetti favorevoli nel rendere omogenea la giurisprudenza in materia di rapporti di famiglia, senza dover fare ricorso a delicati criteri per delimitare la cognizione del tribunale dei minorenni e dei giudici presso i tribunali ordinari. Oltre al superamento delle difformità di indirizzo e dei potenziali conflitti di giurisdizione, l'istituzione del tribunale di famiglia potrebbe accompagnarsi anche a progetti di formazione specifica per il personale di magistratura preposto ai nuovi uffici che, nel medio periodo, potrebbe sviluppare una particolare e apprezzabile sensibilità per le controversie relative allo stato delle persone, ai rapporti regolati dalle disposizioni della legislazione speciale e del I Libro del codice civile nonchè dai procedimenti di volontaria giurisdizione.

Il senatore LUMIA *(PD)* preannuncia la prossima assegnazione del disegno di legge n. 1238 di cui auspica la pronta congiunzione ai provvedimenti in titolo. Il sistema giuridico di tutela della famiglia non sembra ormai rispondere alle complesse esigenze in costante evoluzione nella società italiana. I frequenti richiami che provengono in proposito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in punto di tutela dei diritti dei minori e di effettiva protezione delle relazioni familiari, pongono in evidenza la necessità di individuare nuovi strumenti processuali e un ambito di competenza funzionale particolarmente qualificato per le controversie che riguardano i rapporti di cui al I Libro del codice civile. In particolare, la sentenza n. 219 del 2012 della stessa Corte europea, che ha richiamato l'Italia sull'effettività del diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini, dovrebbe indurre a comprendere l'esigenza indifferibile di porre rimedio alle lentezze e alle inefficienze dei sistemi di tutela processuale e sostanziale che, ormai, fanno capo all'assetto regolato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975.

Il senatore FALANGA *(FI-PdL XVII)* ribadisce il proprio orientamento favorevole all'istituzione di un apposito tribunale competente a conoscere delle controversie in materia di diritti della persona e sui rapporti familiari, anche alla luce dei rilievi svolti dalla senatrice Alberti Casellati e dal senatore Lumia. Esigenze di sistematicità di coerenza del sistema e di perfezionamento dell'equiparazione, anche in chiave giuresprudenziale, dello *status* di figlio naturale e legittimo, inducono a raccomandare un esame celere ed efficace dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1209 IN MATERIA DI ADOZIONE DEI MINORI

Per prospettare l'opportunità di procedere ad un ciclo di audizioni aventi ad oggetto la tematica dell'adozione dei minori e del rapporto con istituto dell'affidamento, che costituisce il contenuto precipuo del disegno di legge n. 1209, intervengono il senatore GIOVANARDI *(NCD)* e la relatrice sul provvedimento, senatrice FILIPPIN *(PD)*.

Il presidente PALMA invita a far conoscere i soggetti di cui si chiede l'audizione entro la prossima settimana, per poi procedere, in sede di Ufficio di presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, a valutare tempi e modi per proseguire nell'esame del disegno di legge n. 1209.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 2 aprile 2014

Plenaria

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Pistelli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1219) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il presidente CASINI informa che la Commissione bilancio ha espresso, sul testo del disegno di legge, un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente all'articolo 3.

La relatrice DE PIETRO *(M5S)* illustra quindi l'emendamento 3.1 (pubblicato in allegato) finalizzato a recepire la condizione apposta nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Pone quindi ai voti il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1242) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente CASINI informa che la Commissione bilancio ha espresso, sul testo del disegno di legge, un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente all'articolo 3.

Il relatore TRONTI *(PD)* illustra quindi l'emendamento 3.1 (pubblicato in allegato) finalizzato a recepire la condizione apposta nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1315) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1302) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI , verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Razzi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1326) ***Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo***

(211) ***TONINI. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale***

(558) ***ROMANO ed altri. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo***

(1309) ***DE CRISTOFARO ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1326, 211, 558 e 1309 sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il presidente CASINI informa la Commissione che, alla scadenza del termine, fissato, lo scorso 31 marzo, alle ore 18, risultano presentanti un ordine del giorno e circa trecento emendamenti (pubblicati in allegato), riferiti al testo del disegno di legge n. 1326, adottato come testo base.

Dà quindi conto dei pareri favorevoli espressi, sul testo, dalla Commissione Difesa e dalla Commissione Lavoro.

Si procede quindi pertanto all'esame dell'ordine del giorno.

Il senatore ORELLANA *(Misto)* illustra l'ordine del giorno G/1326/1/3, sottolineandone l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle università nell'ambito dei processi di valutazione degli interventi di cooperazione.

Il vice ministro PISTELLI propone una riformulazione del testo che non comporti una contrapposizione tra il ruolo delle università e quello dei soggetti privati.

Il senatore ORELLANA *(Misto)* riformula l'ordine del giorno a propria prima firma nel senso suggerito dal rappresentante del Governo nell'ordine del giorno G/1326/1/3 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene quindi accolto dal Governo.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore ORELLANA *(Misto)* illustra gli emendamenti 1.2, che propone una definizione più precisa della cooperazione allo sviluppo; 1.11, con il quale si intende valorizzare la partecipazione democratica delle popolazioni coinvolte dagli interventi di cooperazione; 1.14; 1.17, che intende superare la logica assistenzialistica degli aiuti allo sviluppo; 1.19, 1.23, che amplia la definizione di «sviluppo» contenuta nel testo in esame e 1.24, che intende valorizzare il ruolo degli enti locali.

Il senatore LUCIDI *(M5S)* espone il contenuto degli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.12 che intende valorizzare gli obiettivi di protezione ambientale e di consolidamento delle istituzioni democratiche nei Paesi oggetto di intervento.

La senatrice DE PIETRO *(M5S)* illustra l'emendamento 1.15, che intende valorizzare il ruolo della microfinanza e di microcredito nelle politiche di cooperazione.

Il relatore TONINI *(PD)* illustra l'emendamento 1.8, che intende introdurre alcune precisazioni terminologiche.

Il senatore ORELLANA *(Misto)* illustra l'emendamento 2.2, che intende valorizzare il ruolo dei destinatari civili delle operazioni di cooperazione; 2.7; 2.15, che esclude dalla politica di cooperazione gli interventi condotti nell'ambito di operazioni di polizia internazionale e 2.20, che amplia i principi ispiratori degli interventi di cooperazione italiana.

La senatrice DE PIETRO *(M5S)* illustra l'emendamento 2.4, che intende adeguare le procedure contrattuali agli *standard* europei di trasparenza e affidabilità; 2.14 che esclude la possibilità di utilizzare stanziamenti per lo svolgimento di attività militari e 2.23, che intende promuovere programmi di educazione allo sviluppo in ambito scolastico.

Il senatore LUCIDI *(M5S)* illustra l'emendamento 2.12, che introduce il riferimento ad alcuni *standard* riconosciuti a livello internazionale per l'utilizzo di beni e servizi prodotti nelle aree di intervento; 2.16, che introduce criteri di sostenibilità ambientale ed economica; 2.18, che intro-

duce, nei programmi di cooperazione, il limite del 6 per cento per le spese amministrative e 2.19, che stabilisce che le spese sostenute nelle aree di intervento non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento complessivo del singolo progetto.

Il senatore MALAN *(FI-PdL XVII)* illustra l'emendamento 2.22, che introduce limitazioni all'erogazioni di finanziamenti nei confronti di stati e organizzazioni politiche che mettono in atto comportamenti di incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi.

Il relatore TONINI *(PD)* illustra l'emendamento 3.1, che propone di sostituire la formula «aiuto pubblico allo sviluppo» con «cooperazione allo sviluppo pubblica».

Il senatore ORELLANA *(Misto)* illustra l'emendamento 3.2, che propone di sostituire la formula «aiuto pubblico allo sviluppo» con «intervento pubblico allo sviluppo».

La senatrice DE PIETRO *(M5S)* illustra l'emendamento 4.1, che intende introdurre maggiore trasparenza nei progetti di cooperazione; 4.4 e 4.5, che intende snellire le procedure per l'assegnazione dei fondi.

Il senatore LUCHERINI *(PD)* illustra l'emendamento 4.3, che intende aumentare la trasparenza dei progetti di cooperazione e potenziare l'informazione alle Camere relativa ai progetti di cooperazione.

Il relatore TONINI *(PD)* illustra l'emendamento 10.4, di cui sottolinea la grande importanza, che prevede come obbligatoria la delega ad un vice ministro della materia della cooperazione allo sviluppo.

Il senatore COMPAGNA *(NCD)* e il senatore ORELLANA *(Misto)* illustrano, rispettivamente, gli emendamenti 10.6 e 10.9, di analogo contenuto.

La senatrice MUSSINI *(Misto)* illustra gli emendamenti 12.1 e 12.3 che intendono rafforzare il ruolo del Parlamento nella definizione delle politiche di cooperazione; 15.8, che prevede una riunione almeno annuale della Conferenza internazionale per la cooperazione; 16.28 che esclude la possibilità per l'Agenzia della cooperazione di aprire proprie sedi all'estero; 16.30 che limita fortemente tale possibilità; 16.36, che prevede un maggior coordinamento con le rappresentanze diplomatiche all'estero e 16.39 che prevede l'obbligo di pubblicare *online* la banca dati curata dall'Agenzia per la cooperazione.

Il senatore ORELLANA *(Misto)* illustra l'emendamento 11.2 che intende valorizzare il ruolo delle Commissioni parlamentari competenti; 14.6, che aumenta le competenze del Comitato interministeriale per la

cooperazione allo sviluppo; 14.8, che amplia i componenti di tale Comitato; 16.10; 16.14, che subordina l'intervento dei privati alla coerenza dei principi ispiratori della legge e 16.19, che introduce un intervento delle Commissioni parlamentari competenti per la nomina del direttore dell'Agenzia per la cooperazione.

La senatrice DE PIETRO *(M5S)* illustra l'emendamento 16.23, che estende i criteri di gestione di bilancio dello Stato all'Agenzia per la cooperazione; 18.3 in materia di personale dell'Agenzia; 21.3 e 24.5.

Il senatore LUCIDI *(M5S)* illustra gli emendamenti 11.7, che specifica gli indicatori per la valutazione della attività di cooperazione; 17.4; 25.3, che prevede la definizione di un contratto collettivo nazionale di cooperanti allo sviluppo e 29.2.

Il senatore LUCHERINI *(PD)* illustra gli emendamenti 15.2, che introduce un Forum della cooperazione allo sviluppo come appuntamento periodico di dibattito e definizione delle politiche di intervento; 16.9, che intende valorizzare il ruolo delle Commissioni parlamentari nella nomina del direttore dell'Agenzia per la cooperazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1219

Art. 3.

3.1
La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: «anno 2013», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «anno 2014», *e le parole:* «bilancio triennale 2013-2015», *con le seguenti:* «bilancio triennale 2014-2016».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1242

Art. 3.

3.1
IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2013» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2014» *e le parole* «bilancio triennale 2013-2015» *con le seguenti:* «bilancio triennale 2014-2016».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1326

ordini del giorno

G/1326/1/3 (testo 2)
ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, BOCCHINO, MASTRANGELI, DE PIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1326 «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;

premesso che:

a partire dal 2006 la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri si è attivata al fine di promuovere l'attivazione di tre Reti Regionali di coordinamento tra le principali Università italiane;

l'attivazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri ha portato, il 25 novembre del 2011, alla firma di un Protocollo di Intesa tra i principali atenei italiani il quale, tra l'altro, prevede l'istituzione del Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS);

considerato che:

il settore della cooperazione internazionale è in continua evoluzione e richiede, ai soggetti che vi operano, capacità e competenze innovative e sempre più articolate;

risulta quindi imprescindibile innovare le pratiche della cooperazione allo sviluppo attraverso la ricerca per migliorarne l'efficacia;

le università firmatarie del protocollo d'intesa sono pertanto chiamate a svolgere un ruolo concreto nel potenziamento della cooperazione allo sviluppo;

tra i principali obiettivi del summenzionato partenariato vi sono la creazione di percorsi di educazione, formazione, progettazione e divulgazione scientifica nel settore dello sviluppo umano e sostenibile e della cooperazione allo sviluppo, la formazione di nuove generazioni di ricercatori, accademici e professionisti in grado di operare per lo sviluppo umano e sostenibile a livello locale e internazionale, nonché la costruzione e il consolidamento di reti di competenze tra università, ONG, organizzazioni internazionali, imprese, istituzioni locali e nazionali;

considerato altresì che:

la cooperazione internazionale può diventare un'importante carta strategica per accrescere la competitività positiva del sistema paese, fornendo la possibilità di sviluppo etico di nuovi mercati per le imprese e creando occasioni per scambi culturali e collaborazioni tecnologiche;

la ricerca può sicuramente essere utilizzata per innovare le pratiche della cooperazione, migliorandone l'efficacia;

occorrono modelli e metodi sempre più efficaci ed efficienti per poter valutare l'impatto di lungo periodo delle strategie di cooperazione e per riuscire a sintetizzare i risultati ottenuti e riuscire così ad indirizzare le strategie di cooperazione future. L'università, il cui precipuo scopo è quello della ricerca, può perseguire entrambi questi obiettivi, beneficiando dello stato dell'arte in ciascun settore e usufruendo, rispetto ad altri attori, del suo ruolo istituzionale per supportare o condurre le valutazioni in ruolo di terzietà,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di ampliare e rafforzare il ruolo delle Università nell'ambito dei processi di monitoraggio e valutazione delle linee di indirizzo, della programmazione, nonché della coerenza delle scelte politiche nell'ambito della cooperazione internazionale;

valutare l'opportunità di diffondere una cultura della cooperazione e dello sviluppo mediante la sensibilizzazione e la formazione cognitiva, operativa e critica dei giovani, sfruttando il ruolo e le competenze delle reti universitarie;

considerare la possibilità di favorire le attività di cooperazione da parte di soggetti già inseriti in una rete che preveda attività in sinergia tra università italiane e straniere e le ONG.

G/1326/1/3

Orellana, Maurizio Romani, Bencini, Mussini, Bignami, Battista, Campanella, Bocchino, Mastrangeli, De Pin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1326 «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;

premesso che:

a partire dal 2006 la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri si è attivata al fine di promuovere l'attivazione di tre Reti Regionali di coordinamento tra le principali Università italiane;

l'attivazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri ha portato, il 25 novembre del

2011, alla firma di un Protocollo di Intesa tra i principali atenei italiani il quale, tra l'altro, prevede l'istituzione del Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo (CUCS);

considerato che:

il settore della cooperazione internazionale è in continua evoluzione e richiede, ai soggetti che vi operano, capacità e competenze innovative e sempre più articolate;

risulta quindi imprescindibile innovare le pratiche della cooperazione allo sviluppo attraverso la ricerca per migliorarne l'efficacia;

le università firmatarie del protocollo d'intesa sono pertanto chiamate a svolgere un ruolo concreto nel potenziamento della cooperazione allo sviluppo;

tra i principali obiettivi del summenzionato partenariato vi sono la creazione di percorsi di educazione, formazione, progettazione e divulgazione scientifica nel settore dello sviluppo umano e sostenibile e della cooperazione allo sviluppo, la formazione di nuove generazioni di ricercatori, accademici e professionisti in grado di operare per lo sviluppo umano e sostenibile a livello locale e internazionale, nonché la costruzione e il consolidamento di reti di competenze tra università, ONG, organizzazioni internazionali, imprese, istituzioni locali e nazionali;

considerato altresì che:

la cooperazione internazionale può diventare un'importante carta strategica per accrescere la competitività positiva del sistema paese, fornendo la possibilità di sviluppo etico di nuovi mercati per le imprese e creando occasioni per scambi culturali e collaborazioni tecnologiche;

la ricerca può sicuramente essere utilizzata per innovare le pratiche della cooperazione, migliorandone l'efficacia;

occorrono modelli e metodi sempre più efficaci ed efficienti per poter valutare l'impatto di lungo periodo delle strategie di cooperazione e per riuscire a sintetizzare i risultati ottenuti e riuscire così ad indirizzare le strategie di cooperazione future. L'università, il cui precipuo scopo è quello della ricerca, può perseguire entrambi questi obiettivi, beneficiando dello stato dell'arte in ciascun settore e usufruendo, rispetto ad altri attori, del suo ruolo istituzionale per supportare o condurre le valutazioni in ruolo di terzietà,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di ampliare e rafforzare il ruolo delle Università nell'ambito dei processi di monitoraggio e valutazione delle linee di indirizzo, della programmazione, nonché della coerenza delle scelte politiche nell'ambito della cooperazione internazionale, prediligendo in tal senso gli atenei piuttosto che agenzie private, contribuendo così al contenimento della spesa pubblica e alla promozione dell'occupazione giovanile;

valutare l'opportunità di diffondere una cultura della cooperazione e dello sviluppo mediante la sensibilizzazione e la formazione cognitiva, operativa e critica dei giovani, sfruttando il ruolo e le competenze delle reti universitarie;

considerare la possibilità di favorire le attività di cooperazione da parte di soggetti già inseriti in una rete che preveda attività in sinergia tra università italiane e straniere e le ONG.

---

emendamenti

Art. 1.

1.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale). – 1.* È compito della Repubblica promuovere, organizzare e attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispiri alle seguenti finalità:

a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione italiana e allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo ai sensi della legge 17 agosto 1957, n. 848;

b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana e il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emarginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;

c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;

d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti dei fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;

e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;

f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della *governance* globale anche a livello economico;

g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e della Conferenza Rio+20 del giugno 2012;

h) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base. e della formazione professionale;

i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;

l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare, anche in vista del convegno sulla lotta contro la povertà e per lo sviluppo sociale di Roma 2015;

m) l'attuazione degli impegni contenuti nei piani di azione approvati dai vertici sullo sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

n) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti o altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.

2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono elemento qualificante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni e iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, nonché di prevenzione diplomatica e non violenta dei conflitti.

3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.

4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo, del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale e il movimento dell'economia sociale nel suo complesso, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione social-

mente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività».

1.2

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 1, il periodo da: «La cooperazione internazionale» *a:* «cooperazione allo sviluppo», *è sostituito dal seguente:* «La cooperazione pubblica internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata "cooperazione allo sviluppo"».

1.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la parola: «sviluppo» *aggiungere le seguenti:* «umano, sostenibile e per la pace» *e dopo la parola:* «estera» *aggiungere le seguenti:* «e delle relazioni internazionali».

1.4

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «della politica estera», *inserire le seguenti:* «e dei rapporti internazionali».

1.5

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Al comma 1, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: «In adempimento degli articoli 10 e 11 della Costituzione e in coerenza con i trattati, le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, essa si ispira alla Dichiarazione universale dei diritti umani. La cooperazione internazionale allo sviluppo promuove la costruzione di relazioni paritarie tra i popoli, fondate sui princìpi di interdipendenza, partenariato, mutualità e sussidiarietà e contribuisce all'eliminazione della povertà nel mondo in tutte le sue manifestazioni».

1.6

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'Italia assicura la coerenza generale delle sue politiche pubbliche con gli Obiettivi del Millennio, con gli obiettivi della cooperazione internazionale e nello spirito delle previsioni dei Trattati dell'Unione europea, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali».

1.7

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* eliminare la povertà e ridurre le disuguaglianze rimuovendone le cause, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere la difesa dell'ambiente e uno sviluppo sostenibile;».

1.8

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «ridurre la povertà e le disuguaglianze» *con le seguenti:* «sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze».

1.9

MARAN

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «uno sviluppo sostenibile» *con le seguenti* «sviluppo e sostenibilità».

1.10
TRONTI

Al comma 2, lettera a) *sostituire le parole:* «uno sviluppo sostenibile» *con le seguenti:* «sviluppo e sostenibilità».

1.11
ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 2, lettera a)*, dopo le parole:* «sviluppo sostenibile»*, aggiungere le seguenti:* «fondato sulla valorizzazione delle risorse umane locali, sulla concreta partecipazione democratica delle popolazioni coinvolte, nonché sulla tutela dell'ambiente».

1.12
LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «che soddisfi le esigenze di benessere economico, sociale, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi *partner*, la sostenibilità e la rigenerazione ambientale nei Paesi con alti livelli di povertà e di quelli in fase di transizione verso il pieno consolidamento delle proprie istituzioni democratiche e il proprio inserimento nell'economia internazionale;».

1.13
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera b)*, dopo la parola:* «dell'individuo» *aggiungere le seguenti:* «, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità».

1.14
ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «dello stato di diritto»*, aggiungere le seguenti:* «nonché combattere tutti i tipi di discriminazioni,

in particolare quelle motivate dall'identità di genere, dall'età dall'appartenenza ad una determinata etnia o religione».

1.15

De Pietro, Lucidi, Airola

Al comma 2, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«c-*bis*. Favorire meccanismi finanziari inclusivi, fondati sul lavoro dignitoso, l'economia reale, il protagonismo delle persone e delle loro comunità, in grado di invertire i flussi della ricchezza e salvaguardare le risorse naturali, mantenendole sul territorio, evitando speculazioni internazionali e rafforzando meccanismi virtuosi di micro-finanza, in particolare micro-credito, micro-*leasing* e *business* sociale, quali strumenti di giustizia sociale e diplomazia preventiva».

1.16

Lucidi, Airola

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Rientrano nella cooperazione internazionale per lo sviluppo anche gli interventi d'emergenza e umanitari, inclusa la prevenzione delle catastrofi naturali, che hanno l'obiettivo di soddisfare i bisogni umanitari degli individui e popolazioni colpite, in particolare le più vulnerabili. Tali interventi sono conformi al diritto internazionale e rispettano i principi di neutralità, imparzialità e indipendenza dell'aiuto umanitario.

4. L'Italia promuove la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini ai temi della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile».

1.17

Orellana, Maurizio Romani, Bencini, Mussini, Bignami, Battista, Campanella, Mastrangeli, De Pin, Bocchino

Al comma 3, sostituire le parole: «aiuto umanitario»*, con le seguenti:* «intervento umanitario».

1.18
IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «in via di sviluppo».

1.19
ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE PIETRO, BOCCHINO

Al comma 3, dopo le parole: «provocate dall'uomo»*, aggiungere le seguenti:* «ovvero vittime di conflitti od oggetto di persecuzioni».

1.20
IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Italia promuove l'educazione e la sensibilizzazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale e alla cooperazione allo sviluppo».

1.21
DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Italia promuove la sensibilizzazione e la formazione di tutti i cittadini ai temi ed alle finalità della cooperazione allo sviluppo, della cittadinanza globale protesa al bene comune dei popoli, della cultura del dialogo, dell'integrazione e della solidarietà, nonché la partecipazione dei giovani alle iniziative di cooperazione internazionale».

1.22
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'Italia promuove la sensibilizzazione e la formazione di tutti i cittadini ai temi ed alle finalità della cooperazione allo sviluppo, della cittadinanza globale protesa al bene comune dei popoli, della cultura del dia-

logo, dell'integrazione e della solidarietà, nonché la partecipazione dei giovani alle iniziative di cooperazione internazionale».

1.23

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 4, dopo le parole: «dello sviluppo»*, aggiungere le seguenti:* «sostenibile, dell'integrazione e della cooperazione internazionale».

1.24

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La cooperazione allo sviluppo dell'Italia si articola mediante iniziative promosse anche dalle Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione e nel rispetto dell'articolo 17 della Costituzione, degli enti locali, delle Università, degli altri soggetti pubblici nazionali e locali, delle organizzazioni della società civile, sulla base del principio di sussidiarietà e coordinamento nazionale e nel rispetto delle specifiche competenze».

Art. 2.

2.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società civile residenti nei Paesi *partner*, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 11.

2. Possono essere attuati, mediante i soggetti di cui all'articolo 24, interventi che hanno come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che sono discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni».

2.2

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili *profit* e *non profit*, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali di ogni Paese ove sia considerato utile salvaguardare e promuovere diritti umani, pace e sviluppo, in accordo con gli obiettivi e i princìpi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, in particolare del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS)».

2.3

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni civili,» *inserire le seguenti:* «le imprese,».

2.4

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 1, sostituire le parole da: «le istituzioni nazionali»*, fino al fine periodo, con le seguenti:* «*profit* e *non profit*, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi *partner*, individuati in coerenza con i princìpi generali e condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) e di Unione europea, nonché attenendosi alle procedure contrattuali e di monitoraggio previste per la parte Fondo Europeo di Sviluppo (FES) e di bilancio dall'*EuropeAid Cooperation Office* e ai criteri di accreditamento previsti dal *Framework Partnership Agreement* di ECHO, nonché,

in tema di regolamenti finanziari, dal DEVCO *Companion to financial and contractual procedures* più aggiornato della Commissione europea».

2.5

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), *dopo le parole:* «princìpi di efficacia» *sopprimere le parole:* «degli aiuti» *e sostituire le parole:* «allineamento degli aiuti» *con le seguenti:* «allineamento degli interventi».

2.6

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 3, lettera a)*, sostituire la parola:* «aiuti» *con la seguente:* «interventi».

2.7

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 3, lettera b)*, dopo le parole:* «di efficienza» *aggiungere le seguenti:* «efficacia, trasparenza».

2.8

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 3, lettera b)*, dopo la parola:* «attraverso» *aggiungere le seguenti:* «la massima integrazione e».

2.9

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo l'Italia dà piena attuazione al principio dello slegamento degli aiuti come definito in sede intenzionale. Dispone, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con *standard* di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.

4-*bis.* La cooperazione allo sviluppo favorisce l'instaurarsi sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei princìpi di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner* e di efficacia della cooperazione allo sviluppo, con i governi dei Paesi *partner*, nonché con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l'Unione europea e con gli altri Paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare».

2.10

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere *in loco* o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

4-*bis.* Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge, gli interventi che hanno ad oggetto la promozione, l'assicurazione e ogni altra forma di sostegno del commercio o degli investimenti italiani all'estero».

2.11

De Pietro, Lucidi, Airola

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con *standard* di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. In caso di impossibilità, per l'impiego dei beni e servizi si fa ricorso a gare internazionali, aperte oltre che alle aziende dei Paesi membri dell'Unione europea, a quelle dei Paesi membri dell'OCSE e dei Paesi confinanti».

2.12

Lucidi, Airola

Al comma 4, sostituire le parole: «normale efficienza», *con le seguenti:* «riferimento SA8000 e IS026000», *conseguentemente, dopo le parole:* «servizi prodotti», *aggiungere le seguenti:* «secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica».

2.13

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, rientranti nelle iniziative decise nell'ambito di alleanze internazionali quali la NATO e definiti ai sensi del comma 5-*bis*. Le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, neanche in caso di prosecuzione o continuazione di programmi già in corso.

5-*bis*. Sono da considerare interventi militari o di polizia quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise e attuate nel quadro di organizzazioni internazionali».

2.14

De Pietro, Lucidi, Airola

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il coinvolgimento attivo delle organizzazioni della società civile, promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la stabilizzazione e la pacificazione dei Paesi *partner*. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari, di polizia e di sicurezza».

2.15

Orellana, Maurizio Romani, Bencini, Mussini, Bignami, Battista, Campanella, Mastrangeli, De Pin, De Cristofaro, Bocchino

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento o lo svolgimento di attività che hanno carattere militare o di polizia, ai sensi di quanto stabilito dal comma 5-*bis* del presente articolo. Le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione funzionale od operativa con le attività militari o di polizia, neanche ai fini della prosecuzione o continuazione di programmi già in atto».

Conseguentemente dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis* Con interventi militari o di polizia si intendono quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni promosse ed attuate nel quadro di organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte».

2.16

Lucidi, Airola

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di qualunque attività ambientalmente o economicamente non sostenibile».

2.17

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelle di carattere internazionale volte alla stabilizzazione e alla pace di uno Stato e alla protezione del personale civile, locale ed italiano ivi presente».

2.18

LUCIDI, AIROLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo non possono essere utilizzati oltre il limite del 6 per cento per coprire spese amministrative, generali e d'esercizio».

2.19

LUCIDI, AIROLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Gli stanziamenti destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo sono erogati secondo criteri di trasparenza e regolarmente rendicontate. Le spese sostenute nei Paesi dove si realizzano gli interventi non possono essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento assegnato, al netto dei compensi dei cooperanti nei medesimi Paesi».

2.20

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 6, sostituire il periodo: «ispirate al contrasto del traffico di esseri umani e al rispetto delle norme europee ed internazionali», *con il seguente:* «ispirate ai princìpi di cui all'articolo 1 della presente legge e che tengano in particolare considerazione la tutela e il rispetto dei diritti umani fondamentali».

2.21

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras, Orellana

Al comma 6, aggiungere, in fine: «sui diritti umani e dei migranti».

2.22

Malan

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a Stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, i quali attuino i comportamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero mettano in atto incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi.

6-*ter*. Il Presidente del Consiglio del ministri, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, può autorizzare deroghe motivate a quanto previsto dal comma 1.

6-*quater*. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano a finanziamenti, forniture di beni, servizi o aiuti diretti a coloro che sono vittima dei comportamenti ivi indicati».

2.23

De Pietro, Lucidi, Airola

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La cooperazione allo sviluppo promuove programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani».

2.0.1

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 1 dell'articolo 2, il n. 1) è sostituito dal seguente: "1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".

2. La denominazione: "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero degli affari esteri"».

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «cooperazione allo sviluppo», *inserire le seguenti:* «svolte da istituzioni pubbliche o con risorse pubbliche e»,

b) *sostituire le parole:* «aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», *con le seguenti:* «cooperazione allo sviluppo pubblica (CSP)».

Conseguentemente, nell'articolato, ovunque ricorra, sostituire la parola: «ASP» *con la seguente:* «CSP».

3.2

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire le parole: «aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», *con le seguenti:* «intervento pubblico allo sviluppo (IPS)».

Conseguentemente, nell'articolo, ovunque ricorra, sostituire le parole: «aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», *con le seguenti:* «intervento pubblico allo sviluppo (IPS)».

3.3

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, e ovunque ricorrono, sostituire la parola: «APS», *con la seguente:* «CPS».

3.4

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, sostituire le parole da: «aiuto», *fino a:* «materiali e», *con le seguenti:* «Cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS)».

3.5

Amoruso, Minzolini, Razzi, Compagna

Sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «aiuto pubblico allo sviluppo», *e sostituirle con le seguenti:* «Cooperazione allo sviluppo (CS)».

Conseguentemente, sostituire il termine: «APS», *con:* «CS», *ovunque ricorra nel disegno di legge.*

3.6

Il Relatore

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le seguenti parole:* «cooperazione decentrata e».

3.7

De Pietro, Lucidi, Airola

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

«*g*-bis*)* Iniziative relative ai rifugiati e ai richiedenti asilo in Italia».

3.8

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*g*-bis*)* iniziative relative a rifugiati e richiedenti asilo in Italia».

3.9

COMPAGNA

Al comma 1, dopo la lettera g)*, inserire la seguente:*

«*g*-bis*) Contributi ad iniziative del mondo produttivo».*

3.10

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Ambiti di applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo)».

3.11

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Nella rubrica dell'articolo 3, sostituire la parola: «aiuto»*, con la seguente:* «intervento».

3.0.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Oggetto dell'attività di cooperazione)

1. Nel quadro dei rapporti di mutualità di interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:

a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e della società civile a livello locale;

b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;

c) la formazione di base e la formazione professionale anche in Italia di cittadini dei Paesi *partner* e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo, la costruzione della pace, e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia e i Paesi partner, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;

e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere l'autosviluppo locale dei piccoli e medi produttori agricoli e manifatturieri e i processi produttivi e commerciali sviluppati nel rispetto dei principi dello scambio commerciale equo e solidale e dell'economia sociale e solidale fra l'Italia e i Paesi *partner,* ai sensi dell'articolo 22-*bis*;

f) la realizzazione di interventi nei Paesi *partner*, a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale e ambientale;

g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali e la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi *partner*, ai sensi dell'articolo 22-*ter;*

h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e di comunicazione, a iniziative che favoriscono una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi *partner;*

i) le iniziative di cooperazione decentrata e orizzontale che promuovono il collegamento tra regioni, città metropolitane, comunità mon-

tane, comuni e altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 24 e omologhi soggetti dei Paesi *partner*;

l) il sostegno e l'adozione a distanza;

m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione, la gestione, la valutazione e il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti;

n) gli interventi civili di pace volti a prevenire o gestire, con modalità non violente, i conflitti di carattere locale o su scala più ampia, attraverso attività di *peacebuilding* e riconciliazione *post* conflitto, protezione e sostegno dei difensori ed attivisti dei diritti umani.

2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere *in loco* o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono essere economicamente sostenibili e non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto».

Art. 4.

4.1

De Pietro, Lucidi, Airola

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Rientra nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo la partecipazione dell'Italia all'attività di organismi internazionali e di organismi intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo, secondo le indicazioni dell'OCSE/DAC, alle iniziative concordate con organizzazioni di integrazione regionale. Per tutte quelle iniziative legate al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali sono adottati sistemi di gestione trasparenti che prevedono la pubblicazione online delle attività contabili e, su richiesta dell'esibizione dei relativi giustificativi, nonché dei tassi di interesse applicati ai beneficiari finali e agli intermediari finanziari».

4.2
IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «da realizzare».

4.3
LUCHERINI

Al comma 2, dopo la parola: «accordo», *inserire le seguenti:* «, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o, in sua vece, il vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, relativamente alle iniziative di cui al comma 2 del presente articolo, è tenuto ad informare le due Camere, nonché a darne pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia con riferimento alle modalità e ai tempi di realizzazione che alla loro entità finanziaria».

Al comma 4, dopo la parola: «complessiva» *inserire le seguenti:* «,dandone pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».

4.4
DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e le modalità per i relativi controlli».

4.5
DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«L'APS si svolge in via multibilaterale mediante il finanziamento di iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi-quadro conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsa-

bilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale autorizza l'Agenzia di cui all'articolo 16 ad erogare i contributi volontari.».

4.6

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4, e ovunque ricorrono, sostituire le parole: «Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» *con le seguenti:* «il Ministro per la cooperazione e per la solidarietà internazionale».

4.7

Amoruso, Minzolini, Razzi, Compagna

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «Ministero» *con la seguente:* «Ministro».

Art. 5.

5.1

Orellana, Maurizio Romani, Bencini, Mussini, Bignami, Battista, Campanella, Mastrangeli, De Pin, Bocchino

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di intervento allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea armonizzando i propri indirizzi e le proprie linee di programmazione con quelle dell'Unione Europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti.».

5.2

IL RELATORE

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «aiuto allo sviluppo» *con le seguenti:* «cooperazione allo sviluppo».

5.3

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «di norma».

5.4

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di norma».

5.5

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 2, dopo le parole: «gestione centralizzata indiretta», *aggiungere le seguenti:* «, anche detta cooperazione delegata,».

Conseguentemente sopprimere le seguenti parole: «di norma».

5.6

MUSSINI, ORELLANA

Al comma 2 sostituire le parole: «di norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16» *con le seguenti:* «nel rispetto del Documento triennale di programmazione e indirizzo di cui all'articolo 11 della presente legge».

5.7

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 3 sostituire le parole: «aiuto allo sviluppo» *con le seguenti:* «intervento allo sviluppo».

5.8

ORELLANA

All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3 sostituire le parole: «stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14», *con le seguenti:* «contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 11»;

al comma 4 sostituire le parole: «stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14», *con le seguenti:* «contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 11».

5.9

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza».

5.10

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «Comitato di cui all'articolo 14» *con le seguenti:* «Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11».

5.11

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, da esercitare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza».

Art. 6.

6.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras, Orellana

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

1-*bis.* Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono essere economicamente sostenibili e non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto».

6.2

Lucherini

Al comma 1, sopprimere le parole: «di norma».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o, in sua vece, il vice ministro della cooperazione allo sviluppo è tenuto ad informare le due Camere».

Al comma 3 sostituire la parola: «articolo», *con le seguenti:* «articolo, dandone pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

6.3

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di norma».

6.4

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di norma».

6.5

ORELLANA, BENCINI, Maurizio ROMANI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Sopprimere il comma 2.

6.6

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 2.

6.7

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Sopprimere il comma 2.

6.8

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese *partner*. Per assicurare la qualità degli interventi e rafforzare la responsabilità dei Paesi

partner secondo i princìpi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale, tali azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese *partner*, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti».

6.9

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, MASTRANGELI, CAMPANELLA, DE PIN, DE PIETRO, BOCCHINO

Al comma 2, sostituire le parole: «e l'affidabilità», *con le seguenti:* «nonché l'affidabilità e democraticità».

6.10

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le iniziative di cui ai commi precedenti del presente articolo non possono essere realizzate quali intese tra l'Italia ed i Paesi in cui sono state registrate gravi violazioni dei diritti umani. Nei casi di necessari interventi diretti alle popolazioni oggetto di atti persecutori e antidemocratici, in linea con il principio della appropriazione dei processi di sviluppo, l'Italia agisce attuando le previsioni pattizie internazionali in materia di intervento umanitario. Ogni anno viene stilata la lista dei Paesi in cui si riscontrino criticità in ordine al rispetto dei diritti umani, anche segnalate da appositi organismi internazionali e si tiene conto dei mutati scenari geopolitici su tempestiva indicazione della rete diplomatico-consolare afferente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o su indicazione dell'Agenzia di cui al successivo articolo 16.».

6.11

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE PIETRO, BOCCHINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* L'agenzia di cui all'articolo 16 sovrintende al corretto e trasparente impiego dei contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese *partner*, nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma».

Art. 7.

7.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Fondo rotativo per i crediti concessionali)

1. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale autorizza un ente finanziario gestore, appositamente selezionato a concedere, anche in consorzio con enti o con banche estere, a Stati, organizzazioni internazionali, fondi di sviluppo, banche centrali o enti di Stato di Paesi che beneficiano della cooperazione internazionale, crediti concessionali secondo la normativa dell'OCSE/DAC, a valere sul Fondo rotativo istituito presso lo stesso ente.

2. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti a tale fine già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49».

7.2

LUCHERINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* I crediti concessi ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere pubblicati sui siti istituzionali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonché del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze al fine di renderne conoscibile l'ammontare e la loro destinazione».

7.3

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «crediti di aiuto» *con le seguenti:* «crediti concessionali».

7.4

LUCIDI, AIROLA

Al comma 2, dopo le parole: «di beni, servizi e lavori», *aggiungere le seguenti:* «, prodotti secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica,».

7.5

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in particolare nei Paesi a più basso reddito, laddove risultasse difficile il reperimento degli stessi nei Paesi *partner*».

7.6

IL RELATORE

Sostituire la rubrica con la seguente: «Iniziative di cooperazione con crediti concessionali».

7.0.1
De Pietro, Lucidi, Airola

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Imprese miste e settore privato per lo sviluppo)

1. A valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 7, il Comitato direttivo dell'Agenzia può concedere crediti agevolati a:

a) organizzazioni internazionali con la previsione che:

I. i tassi d'interesse praticati ai beneficiari finali siano inferiori ai tassi prevalenti del mercato locale;

II. gli interessi maturati sul conto capitale vengano reinvestiti per attività di sviluppo a tassi e condizioni agevolate nei Paesi stessi o in Paesi tra loro *partner* di sviluppo;

III. non vengano effettuate scalate per l'acquisizione di altre banche locali e fondi;

IV. vengano erogati ai beneficiari finali in tempi non supriori ai trenta giorni;

b) imprese per assicurare il parziale anticipo del finanziamento della quota di capitale di rischio, o fornire garanzie, prestito e altri strumenti individuati dal Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 14 della presente legge, in imprese miste da realizzarsi o già realizzate nei Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese *partner*.

2. le imprese devono garantire:

a) l'adozione dei princìpi del *Global Compact* delle Nazioni Unite;

b) di svolgere attività compatibili con gli obiettivi della presente legge;

c) garantire *standard* di responsabilità sociale (CSR) fissati dalle Linee guida OCSE e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 nonché il rispetto delle clausole sociali e ambientali e dei principi generalmente riconosciuti in materia di diritti umani e lavoro;

d) una comprovata capacità di generare sviluppo e impiego nei Paesi *partner* e una capacità di partenariato duraturo con le imprese locali;

e) la finalizzazione dell'intervento alle zone o fasce di popolazione più povere in sinergia con altri interventi della cooperazione italiana nel Paese;

f) l'osservanza delle linee guida OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa per le imprese multinazionali;

g) l'applicazione delle norme internazionali sul lavoro, secondo *standard* internazionali fissati dall'*International Labour Organization*

(ILO) in termini di sicurezza, rispetto dell'ambiente e applicazione di salari minimi internazionalmente riconosciuti;

h) la non delocalizzazione delle attività dai Paesi di origine e, conseguentemente, la non licenziabilità del personale nel Paese d'origine per tale ragione;

i) l'accessibilità al pubblico del proprio bilancio e l'entità dei proventi degli investimenti realizzati;

j) di non determinare condizioni di monopolio».

Art. 8.

8.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – *(Cooperazione decentrata)*. – 1. Le regioni, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e approvate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 11. L'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo (ACS) di cui all'articolo 16 favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi *partner*, contribuendo finanziariamente, in tutto o in parte, ai progetti presentati, anche attraverso loro consorzi, dai soggetti di cui al presente comma, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.

2. È istituita una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di seguito denominata "Commissione paritetica", composta da dieci membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno dall'Unione delle province d'Italia e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione paritetica è presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.

3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Commissione paritetica discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate e attuate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.

4. Nel rispetto della piena autonomia prevista al comma 1, la Commissione paritetica deve favorire l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale dell'Italia, con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti dispersioni di risorse, che possono comportare una diminuzione dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche di cooperazione.

5. La Commissione paritetica può trasmettere all'ACS indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 11-*bis*.

6. Le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e gli altri soggetti indicati all'articolo 24, possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.».

8.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «e sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 14» *con le seguenti:* «Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa concorrente in materia di rapporti internazionali, le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1, 2, 10, commi 1 e 3, e 11 costituiscono principi fondamentali».

8.3

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di norma».

8.4

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «di norma».

8.5

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 3, dopo le parole: «atti dell'Unione Europea», *aggiungere le seguenti:* «nonché alla promozione, nei loro rispettivi ambiti territoriali, della partecipazione e della sensibilizzazione della società civile alle tematiche della cooperazione e dello sviluppo sostenibile».

Art. 9.

9.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – *(Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza)*. – 1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali, umanitarie e ambienta li sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.

2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, d'intesa con il direttore generale dell'ACS e con le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che genera situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'ACS.

3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le attività di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o un suo delegato, e il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato».

9.2

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'intervento pubblico allo sviluppo sono finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni, alla promozione e tutela dei diritti umani fondamentali e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo. Summenzionati interventi sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 16, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo V che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia».

9.3

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 1 sostituire la parola: «APS», *con le seguenti:* «intervento pubblico allo sviluppo».

9.4

LUCHERINI

Al comma 2, dopo la parola: «internazionale,» *aggiungere le seguenti:* «previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della presente legge,».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Al fine di informare il Parlamento, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta, con cadenza semestrale, una relazione per ciascuno degli interventi internazionali di emergenza umanitaria che indichi i risultati conseguiti, il personale impiegato nonché le risorse finanziarie utilizzate.».

9.5

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Gli interventi umanitari sono realizzati nel rispetto del diritto internazionale umanitario e dei princìpi adottati dall'Unione europea e dalle Agenzie umanitarie delle Nazioni Unite.».

Art. 10.

10.1

MUSSINI, ORELLANA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Competenze del Ministro degli affari esteri e del Vice ministro della cooperazione allo sviluppo)

1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e al Vice ministro da lui delegato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ne stabiliscono gli indirizzi e assicurano l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 14.

2. Il vice ministro con delega alla cooperazione internazionale partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.

3. Al Ministro degli affari esteri e al Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi Internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di CPS.

4. le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi sono esercitate d'intesa con il Ministro degli affari esteri e il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e all'articolo11».

10.2

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo)

1. La responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare l'unitarietà, il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali e la coerenza tra le politiche e gli obiettivi di cooperazione, spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale delega il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito dell'azione esterna del Governo.

2. Al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, inclusa l'ACS di cui all'articolo 16, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di cooperazione internazionale, compresi banche e fondi di sviluppo.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture dei soggetti di cui all'articolo 21 e della rete diplomatica e consolare.

4. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ha altresì il compito di esercitare il potere di controllo sull'attività dell'ACS, nonché sugli interventi svolti ai sensi della presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.».

10.3

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sopprimere il comma 2.

10.4

Il Relatore

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di

cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di CSP.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, conferisce la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice ministro. Con le procedure di cui all'articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il vice ministro è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.».

10.5

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La delega alla cooperazione allo sviluppo è conferita ad un vice ministro ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Il decreto di nomina prevede la partecipazione del vice ministro alle riunioni del Consiglio dei ministri in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge. Il decreto di attribuzione delle deleghe riguarda le competenze in materia di cooperazione allo sviluppo che la presente legge attribuisce al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

10.6

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «può conferire» *con la seguente:* «conferisce».

10.7

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras, Orellana

Al comma 2 sostituire le parole: «può conferire» *con la seguente*: «conferisce».

10.8

De Pietro, Lucidi, Airola

Al comma 2, sostituire le parole: «può conferire», *con la seguente:* «conferisce».

10.9

Orellana, Maurizio Romani, Bencini, Mussini, Bignami, Battista, Campanella, Mastrangeli, De Pin, De Cristofaro, Bocchino

Al comma 2 sostituire le parole: «può conferire» *con la seguente:* «conferisce».

10.10

Orellana, Maurizio Romani, Bencini, Mussini, Bignami, Battista, Campanella, Mastrangeli, De Pin, De Cristofaro, Bocchino

Al comma 2 sostituire le parole: «può essere invitato a partecipare» *con la seguente:* «partecipa».

10.11

Amoruso, Minzolini, Razzi, Compagna

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «internazionale e», *aggiungere la seguente:* «nomina».

10.0.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

*Dopo l'***articolo 10,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Valutazione dei risultati, coerenza degli interventi e delle politiche)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita un'unità di missione che risponde direttamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, la coerenza strategica delle azioni di cooperazione allo sviluppo e la coerenza delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione.

2. L'azione dell'unità di missione può attivarsi anche su proposta dei portatori d'interessi. L'unità trasmette i risultati della sua azione al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 14 e alla Conferenza unificata, di cui al comma 1, lettera *c)* dell'articolo 16-*quinquies.*

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 11.

11.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 11. - *(Adozione del Piano strategico biennale della cooperazione allo sviluppo).* – 1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovraintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 1, deve contenere:

a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti alla Cooperazione Pubblica allo Sviluppo (CPS), di cui all'articolo 13, evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire alla CPS italiana in sede di legge di stabilità;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per la CPS;

c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per la CPS;

e) le aree geografiche e i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

f) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate agli interventi al di fuori dei piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;

g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multibilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;

h) le condizioni di concedibilità e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;

l) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate agli interventi di emergenza;

m) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS destinate alla concessione di contributi e di crediti agevolati alle organizzazioni senza fini di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 24, nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;

n) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate alla concessione di cofinanziamenti e di crediti agevolati alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 30;

o) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate al funzionamento dell'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo di cui all'articolo 16, che non può essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.

3. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dall'ONU, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto ad approvazione del Parlamento.

4. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concelto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali e i criteri ai quali devono attenersi i rappresentanti italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo, nonché presso gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e continuità rispetto alle strategie generali della CPS.

5. Le regioni, le città metropolitane, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 8, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.

Art. 11-*bis*. - *(Definizione dei Piani-Paese)* – 1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione l'ACS redige un piano-Paese. Tali piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelte in base all'indice di povertà calcolato dall'*United Nations development programme* (UNDP), nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno, o quando sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 11, comma 2, l'ACS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.

2. Il piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con le organizzazioni locali della società civile e, salvo che nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese *partner*. Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese *partner*, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e con le attività degli operatori internazionali.

3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere discussi con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate. Il coinvolgimento e la partecipazione devono essere considerati con particoIare attenzione nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2.».

11.2

ORELLANA

Al comma 1 sostituire le parole: «previa acquisizione dei pareri delle Commissioni», *con le seguenti:* «previa approvazione da parte delle Commissioni».

Conseguentemente all'articolo 12, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo la parola: «parere», *aggiungere la seguente:* «vincolante»

sostituire il periodo che va da: «decorsi i quali» *fino a:* «assenza del parere», *con il seguente:* «tenuto conto dei termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1».

11.3

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Al comma 1, dopo le parole: «previa acquisizione dei pareri» *inserire la seguente:* «vincolanti».

11.4

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «della Conferenza» *con le seguenti:* «del Consiglio nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modiflcazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo»;

b) al comma 1, sostituire le parole: «è istituita una Conferenza» *con le seguenti*: «è istituito un Consiglio» e le parole: «alla Conferenza» *con le seguenti*: «al Consiglio nazionale»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «La Conferenza» *con le seguenti*: «Il Consiglio».

11.5

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 3, sostituire le parole: «della Conferenza» *con le seguenti:* «del Consiglio».

11.6

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 16, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili. La relazione dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, le politiche adottate e le posizioni assunte dai rappresentanti italiani, il contributo finanziario dell'Italia e i criteri seguiti per tali erogazioni, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione, prima di essere trasmessa al Parlamento, è approvata dal Comitato di cui all'articolo 14.

4-*bis*. Al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, indicati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio stesso sono riportate per intero all'esercizio successivo.».

11.7

LUCIDI, AIROLA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «indicatori misurabili», *inserire le seguenti:* «in accordo con il sistema di *Global Report Iniziative* (GRI)».

11.8

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Al comma 4, secondo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «evidenziando le retribuzioni dei funzionari, dei dirigenti, dei capi missione, degli esperti, dei consulenti e dei cooperanti».

11.9

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «articolo 4» *con le seguenti:* «articolo 14».

11.10

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, indicati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio sono riportate per intero all'esercizio successivo.».

11.11

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* Al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio stesso sono riportate per intero nell'esercizio successivo.».

Art. 12.

12.1
MUSSINI, ORELLANA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 12.

(Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento)

1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere obbligatorio e vincolante, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 11, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, e si esprimono nel termine di 30 giorni.

2. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere obbligatorio e vincolante, gli schemi di regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, e all'articolo 19, comma 1 e si esprimono nel termine di trenta giorni dalla richiesta».

12.2
LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le Commissioni parlamentari si esprimono con parere vincolante nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti, decorsi i quali lo schema dovrà essere ripresentato».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «espressione del parere», *aggiungere la seguente:* «vincolante».

12.3
MUSSINI, ORELLANA

Al comma 1 sopprimere le parole: «, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere.».

Art. 13.

13.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 13.

(Fondo unico per la cooperazione pubblica allo sviluppo)

1. È istituito il Fondo unico per la cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS), di seguito denominato "Fondo unico", nato all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, costituito:

a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo unico;

b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi partner, da altri Stati,'da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

*c)*dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, comuni e altri enti locali;

d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multibilaterali da finanziare a dono, compresi, e distinti tra loro, quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 24;

e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;

f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;

g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e di fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;

h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

i) da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;

l) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ACS, comprese le eventuali restituzioni da parte dell'Unione europea;

m) dal gettito derivante da imposte di scopo, o da altri strumenti innovativi, quali la tassazione sulle transazioni finanziarie o la sovrattassa su porto d'anni.

2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede di legge di stabilità. I residui non utilizzati possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.

3. Gli stanziamenti destinati dalla legge al Fondo unico sono iscritti in un'apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 13-*bis*.

(Servizio di tesoreria)

1. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara fra quelli, presenti in Italia, che dichiarano di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto è basato su criteri di equità commerciale nei rapporti fra Nord e Sud del mondo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il bando di gara deve considerare tra i requisiti per la scelta dell'istituto di credito il non coinvolgimento nel finanziamento all'industria degli armamenti, compresi il finanziamento alle operazioni di *import-export* e l'appoggio alle operazioni di pagamento, nonché l'assenza di succursali, filiali o società controllate in Paesi considerati paradisi fiscali dall'OSCE o da altre istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara deve altresì considerare l'adozione da parte dell'istituto di credito di standard ambientati, sociali e sui diritti umani per la valutazione degli impatti conseguenti ai finanziamenti effettuati.

3. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo confluiscono nel Fondo unico all'atto della sua istituzione».

13.2

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono stabiliti per il triennio successivo e non possono subire riduzioni, al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale. Le risorse relative a ciascun esercizio finanziario e non impegnate nell'esercizio sono riportate per intero agli esercizi successivi».

13.3
LUCHERINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La relazione di cui al comma 2 del presente articolo deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

13.4
IL RELATORE

Sostituire la rubrica con la seguente: «Allegati al bilancio e al rendiconto dello Stato sulla cooperazione allo sviluppo».

Art. 14.

14.1
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, sostituire le parole da: «Ministro»*, fino a:* «funzioni,»*, con le seguenti:* «Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che ne è vice presidente,».

14.2
ORELLANA, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 2 sostituire le parole: «può delegare»*, con la seguente:* «delega».

14.3
MUSSINI, ORELLANA

Al comma 2 dopo le parole: «Ministro degli affari esteri» *sopprimere le seguenti:* «e della cooperazione internazionale» *e dopo le parole:* «per la cooperazione allo sviluppo» *sopprimere le altre:* «cui il Ministro degli

affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni».

14.4

ORELLANA, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 3 sostituire la parola: «APS» *con le seguenti:* «intervento pubblico allo sviluppo».

14.5

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il ClCS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun ministero ai sensi del comma 1 dell'articolo 13, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo strategico di cui all'articolo 11, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziate a tale fine».

14.6

ORELLANA

Al comma 4, dopo le parole: «politiche di cooperazione allo sviluppo», inserire le seguenti: «e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun ministero ai sensi del comma 1 dell'articolo 13,».

14.7

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, i presidenti

di regione o di provincia autonoma e il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).».

14.8

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI, MASTRANGELI, CAMPANELLA, DE PIN, DE PIETRO, BOCCHINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS i Ministri e i presidenti delle Commissioni parlamentari, qualora siano trattate questioni di loro competenza. Possono altresì essere invitati a prendere parte alle riunioni del CICS i presidenti di regione o di provincia autonoma, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI), i Rettori delle Università, nonché i rappresentati dei soggetti di cui all'articolo 24».

14.9

ROMANO, MARIO MAURO, DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Segreteria Generale della stessa Presidenza del Consiglio e dell'Unità di cui all'articolo 14-*bis*».

Conseguentemente aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Valutazione dei risultati, coerenza degli interventi e delle politiche)

1. È istituita presso il CICS, una Unità di valutazione, che risponde direttamente al presidente del Comitato, allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, della coerenza strategica delle azioni di cooperazione allo sviluppo e delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione.

2. L'Unità di Valutazione è costituita dagli esperti dell'Unità di Valutazione degli Investimenti pubblici (UVAL). Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita la composizione e il funzionamento della struttura.

3. Il piano d'attività triennale dell'Unità di valutazione è sottoposto al parere della Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 15, ed è approvato dal CICS.

4. I risultati dell'attività dell'Unità di valutazione sono periodicamente inoltrati al CICS e alla Conferenza nazionale.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

14.10

IL RELATORE

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle riunioni del CICS è invitato a partecipare anche il Direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 16».

Art. 15.

15.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Consulta per la cooperazione allo sviluppo).* – 1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Consulta".

2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 24 che ne fanno richiesta e che presentano i requisiti previsti dal medesimo articolo.

3. Possono altresì chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne fanno richiesta. In tale caso il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro tre mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.

4. La Consulta è convocata per il suo insediamento dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

5. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali

modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è trasmesso al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva.

6. Allo scopo di recepire e di discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale si riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l'anno.

7. AI fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca, a scadenza biennale, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.

8. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.

9. Il comitato direttivo della Consulta e ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare all'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo, di cui all'articolo 16 e al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ACS, compresi i singoli interventi.

10. La Consulta può inoltrare all'ACS proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 11-*bis*.

11. Il Consiglio adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento, prevedendo, tra l'altro, articolazioni funzionali all'approfondimento di tematiche settoriali e geografiche da discutere con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il direttore dell'Agenzia.

12. La Consulta facilita la partecipazione delle organizzazioni della società civile italiana ai meccanismi e agli organismi di consultazione previsti dalle convenzioni delle Nazioni Unite, le Organizzazioni e i trattati multilaterali e bilaterali, in tema di cooperazione, *policy making accountability*, diritti umani e sostenibilità prevedendo strumenti di condivisione delle informazioni e di sostegno alla partecipazione.

13. L'ACS è tenuta a esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri di cui ai commi 10 e 11 e a pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dalla loro presentazione.».

15.2

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 1, sostituire le parole: «è istituita una Conferenza» *con le seguenti:* «è istituito un Consiglio».

15.3

TRONTI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parole: «composta dai» *sopprimere la seguente:* «principali» *e dopo le parole:* «della cooperazione internazionale allo sviluppo,» *inserire le altre:* «che desiderano partecipare tramite apposita registrazione,».

15.4

MARAN

Al comma 1, primo periodo, dopo la parole: «composta dai» *sopprimere la seguente:* «principali» *e dopo le parole:* «della cooperazione internazionale allo sviluppo,» *inserire le altre:* «che desiderano partecipare tramite apposita registrazione,».

15.5

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «degli enti locali» *inserire le seguenti:* «dell'Agenzia di cui all'articolo 16».

15.6

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE PIETRO, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire le parole: «aiuto umanitario», *con le seguenti:* «intervento umanitario».

15.7

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, MASTRANGELI, CAMPANELLA, DE PIN, DE PIETRO, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la parola: «umanitario» *inserire le seguenti:* «e delle Università».

15.8
MUSSINI, ORELLANA

Al comma 2 dopo le parole: «si riunisce» *inserire le seguenti:* «almeno annualmente» *e dopo le parole:* «delegato per la cooperazione allo sviluppo» *inserire le seguenti:* «o su richiesta di almeno 3/5 degli aventi diritto».

15.9
DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La convocazione di cui al comma 2 è finalizzata ulteriormente al più ampio coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, nelle scelte politiche, alle priorità, alle strategie della cooperazione internazionale allo sviluppo».

15.10
COMPAGNA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La Conferenza nazionale si avvale al proprio interno dell'avviso di un Comitato di coordinamento costituito da un numero ristretto di rappresentanti dei soggetti privati *profit* e *non profit*, presieduto dal vice ministro per la cooperazione allo sviluppo. Lo stesso Comitato di Coordinamento fornisce pareri consultivi all'Agenzia di cui all'articolo 16 e, su richiesta, alle altre istituzioni territoriali impegnate nelle attività di cooperazione».

15.11
IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ogni tre anni il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale convoca una Conferenza pubblica nazionale per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo».

15.12
LUCHERINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La Conferenza nazionale propone, a cadenza biennale, l'organizzazione di un Forum della Cooperazione allo sviluppo, appuntamento periodico di incontro, dibattito e orientamento da realizzare con il massimo coinvolgimento delle istituzioni, dei soggetti della cooperazione e dei cittadini».

Art. 16.

16.1
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire l'articolo 16 con i seguenti:

«Art. 16.

(Istituzione dell'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo)

1. È istituita l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui alI'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 8. L'ACS opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 16-*quater*, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e al controllo di cui all'articolo 16-*quinquies.*

Art. 16-*bis.*

(Compiti dell'ACS)

1. L'ACS programma, promuove, finanzia, gestisce, coordina, valuta e monitora gli interventi di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 11.

2. L'ACS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

3. L'ACS predispone i piani-Paese di cui all'articolo 11-*bis* e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi *partner*, secondo quanto disposto dall'articolo 16-*nones*, nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.

4. L'ACS può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi internazionali e a tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.

5. L'ACS provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali, ambientati e sui diritti umani dei singoli progetti, secondo quanto disposto dall'articolo 11-*bis*, e dei piani-Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'ACS in conformità a quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 16, comma 4.

Art. 16-*ter*.

(Direttore generale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, procede alla nomina del direttore generale dell'ACS, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è approvata dal Parlamento. Il direttore generale dura in carica tre anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.

2. Il direttore generale sovraintende alle attività dell'ACS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.

3. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ACS.

Art. 16-*quater*.

(Statuto e regolamenti dell'ACS)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale dell'ACS propone al comitato direttiva

di cui all'articolo 16-*quinquies*, per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'ACS.

2. Dopo l'approvazione del comitato direttivo, il direttore generale dell'ACS trasmette lo statuto al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.

3. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'ACS sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.

Art. 16-*quinquies*.

(Comitato direttivo)

1. Il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo, tra cui rappresentanti di enti locali e di organizzazioni non governative, e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata "Conferenza unificata".

2. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 16-*quater*. Esso, in particolare:

a) predispone lo statuto e delibera i regolamenti dell'ACS;

b) delibera il programma triennale di attività dell'ACS corredato della relativa relazione programmatica;

c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che se ne presenta la necessità, la struttura organizzativa dell'ACS predisposta dal direttore generale sulla base di quanto indicato all'articolo 16-*septies*;

e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'ACS;

f) approva i piani-Paese predisposti dall'ACS;

g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per la CPS;

h) delibera gli impegni di spesa;

i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'ACS;

l) delibera in merito a ogni questione che il direttore generale ritiene opportuno sottoporre alla sua attenzione.

«Art. 16-*sexies*.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Presso l'ACS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da altri cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta delle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) uno su proposta del direttore generale dell'ACS.

2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS, anche sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 16-*septies*.

(Organizzazione dell'ACS)

1. L'ACS è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'ACS comprende inoltre gli uffici tematici di *staff* del direttore generale, che lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi di CPS.

2. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, nonché alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.

3. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:

a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;

b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi e agli istituti afferenti all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali;

c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi e i progetti multibilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica.

4. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ACS, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.

5. Uno specifico ufficio dell'ACS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e di banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ACS.

Art. 16-*octies*.

(Personale dell'ACS)

1. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale di cui all'articolo 16-*septies*, comma 4, e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.

2. Fino alla definizione della nuova normativa di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo *status* del personale dipendente dell'ACS deve tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.

«Art. 16-*nonies*.

(Unità locali di cooperazione)

1. L'ACS, sulla base di direttive e indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi *partner*, che si avvalgono ma non dipendono dalle rappresentanze diplomatiche locali.

2. I compiti delle ULC consistono:

a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese *partner* relativamente alla definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;

b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese *partner* e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione *in loco*;

c) nella predisposizione e nell'invio all'ACS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei piani-Paese o di singoli progetti;

d) nella predisposizione della documentazione necessaria alla redazione delle linee programmati che per la cooperazione allo sviluppo definite all'articolo 11;

e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

f) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ACS.

Art. 16-*decies*.

(Funzionamento e regolamenti dell'ACS)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il direttore generale, con propri regolamenti, definisce le procedure relative al funzionamento dell'ACS, comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti e di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Dette procedure sono successivamente sottoposte al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Eventuali integrazioni e modifiche ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma.

Art. 16-*undecies*.

(Autonomia finanziaria dell'ACS)

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

2. L'ACS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al Fondo unico per la CPS di cui all'articolo 13.

3. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'ACS è soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 16-*sexies*, a quello dell'organismo di verifica contabile di cui all'articolo 16-*terdecies*, comma 2, lettera *a)*, e a quello delle Commissioni parlamentari competenti.

4. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell'ACS, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro

definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di tutta la documentazione alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 16-*duodecies.*

(Valutazione dei progetti da parte dell'ACS)

1. È istituita presso l'ACS una struttura di valutazione e di ispezione indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, nonché su richiesta della Consulta di cui all'articolo 15, o di suoi singoli membri, al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni della cooperazione italiana.

2. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità socio-ambientale e sui diritti umani, da effettuare altresì in corso d'opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni intervento di cooperazione deve altresì essere sottoposto a valutazione di impatto di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.

3. Le valutazioni di cui al comma 2, nonché ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e dei lavoratori o sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni dei Paesi *partner* e ogni altra documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese pubbliche dall'ACS almeno tre giorni prima dell'approvazione del progetto stesso.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, anche su proposta dell'ACS o della Consulta di cui all'articolo 15, elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 e le propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai migliori *standard* internazionali. All'eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma si provvede con le modalità previste per la loro approvazione.

Art. 16-*terdecies.*

(Controllo delle attività della cooperazione allo sviluppo)

1. In considerazione della specificità delle sue attività, l'ACS è gestita in deroga alle norme sul bilancio dello Stato, senza il controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

2. Con procedura concorsuale, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi settori:

a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che esercita i suoi controlli sul bilancio complessivo dell'ACS, su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti;

b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che esercita i controlli di qualità su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti.

3. Dell'eventualità dei controlli di cui al comma 2 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato e ogni informazione richiesti, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività operative e amministrative è fatta menzione nei contratti e nelle convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.

4. Ciascuno degli organismi di cui al comma 2 redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale che la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale deIl'ACS, di cui all'articolo 16-*ter* e al collegio dei revisori dei conti dell'ACS, di cui all'articolo 16-*sexies*.

5. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale di superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida OCSE sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7-TA (2011) 0141 del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali ed ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani».

16.2

Di Biagio

Sostituire i primi tre commi con i seguenti:

«1. Per l'attuazione delle strategie, dei programmi e degli interventi di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata "Agenzia", con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione della programmazione triennale, degli indirizzi strategici approvati dal Consiglio dei Ministri e dalle indicazioni del CICS. Sulla cui base il Direttore dell'Agenzia predispone annualmente il piano operativo e i relativi obiettivi. Salvo diversa disposizione della presente legge, il Direttore dell'Agenzia propone al Comitato Congiunto di cui all'articolo 20 il piano operativo e le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo. Su base triennale il Direttore dell'Agenzia risponde degli obiettivi raggiunti con una relazione al Ministro degli affari esteri.

3. L'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, assegnazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, l'Agenzia opera tramite assegnazione a soggetti abilitati nazionali o internazionali, inclusi i soggetti di cui al capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente, salvo casi particolari che ne richiedano l'intervento diretto».

16.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «degli interventi»*, con le seguenti:* «delle politiche».

16.4

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «, in attuazione degli indirizzi generali in materia di APS stabiliti dal CICS»*, con le seguenti:* «nell'ambito degli indirizzi generali di cui all'articolo 11 e del coordinamento di cui all'articolo 14».

16.5

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, assegnazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, l'Agenzia opera tramite assegnazione a soggetti abilitati internazionali o nazionali, inclusi i soggetti di cui al Capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente, salvo casi particolari che ne richiedano l'intervento diretto».

16.6

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nel quadro delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS)».

16.7

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole da: «direttamente o attraverso *partner», fino alla fine del comma con le seguenti:* «attraverso rassegnazione ai soggetti di cui al Capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente, ovvero attraverso *partner* internazionali, salvo casi particolari nei quali si richieda il suo intervento diretto».

Conseguentemente, al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nelle forme e nelle modalità di cui al comma precedente».

16.8

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, DE PIN, MASTRANGELI, BOCCHINO

Al comma 3, sostituire le parole: «procedure comparative in linea con la normativa vigente», *con le seguenti:* «procedure che rispettino i cri-

teri e principi stabiliti nelle analoghe procedure selettive sancite dall'Unione europea».

16.9

LUCHERINI

Al comma 4 dopo la parola: «convenzioni»*, sono aggiunte le seguenti:* «delle quali viene garantita la pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;».

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale a seguito di un esame delle competenti Commissioni parlamentari delle candidature di persone con particolare e comprovata qualificazione professionale ed in possesso di una qualificata esperienza internazionale e a seguito di una valutazione delle linee programmatiche presentate in materia di cooperazione internazionale, da realizzarsi mediante un ciclo di audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari, per un mandato della durata di quattro anni rinnovabile una sola volta».

Al comma 9 sostituire la parola: «dati,»*, con le seguenti:* «, in formato *open data*,».

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis.* L'Agenzia rispetta i diritti di proprietà intellettuale e il diritto di autore e può acquisire brevetti e affidare all'inventore l'esecuzione del suo brevetto».

Al comma 13, lettera c) *sopprimere le parole:* « per il direttore dell'Agenzia e».

16.10

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 4, dopo le parole: «Unione europea»*, sopprimere le seguenti:* «di banche, fondi».

16.11

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4 sostituire le parole da: «oltre a», *fino alla fine del comma con le seguenti parole:* «e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; sostiene la formazione dei soggetti di cui all'articolo 21 e promuove le azioni di cui all'articolo 1 comma 4».

16.12

Il Relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «oltre a collaborare» *con le seguenti:* «e collabora».

16.13

Amoruso, Minzolini, Razzi, Compagna

Al comma 4, sostituire le parole: «oltre a collaborare» *con le seguenti:* «e collabora».

16.14

Orellana, Bencini, Maurizio Romani, Mussini, Bignami, Battista, Campanella, Mastrangeli, De Pin, De Cristofaro, Bocchino

Al comma 4, sostituire il periodo da: «promuove forme di partenariato» *a:* «finanziate da soggetti privati» *con il seguente:* «promuove forme di partenariato con soggetti privati, la cui natura e azione pregressa sia coerente con i princìpi della cooperazione allo sviluppo, per la realizzazione di specifiche iniziative conformi ai princìpi di cui alla presente legge; può realizzare iniziative, conformi ai princìpi di cui alla presente legge, finanziate da soggetti privati la cui natura e azione pregressa sia coerente con i princìpi della cooperazione allo sviluppo».

16.15

De Pietro, Lucidi, Airola

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. L'Agenzia promuove programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.».

16.16

Tronti

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro degli affari esteri a seguito di un esame delle Commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica delle candidature di persone con particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di una qualificata esperienza internazionale e a seguito della valutazione delle linee programmatiche presentate in materia di cooperazione internazionale, anche tramite un ciclo di audizioni per un mandato della durata di quattro anni rinnovabile una sola volta».

Conseguentemente al comma 13, lettera c) *dopo la parola:* «reclutamento» *eliminare le parole:* «per il direttore dell'agenzia e».

16.17

Maran

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro degli affari esteri a seguito di un esame delle Commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica delle candidature di persone con particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di una qualificata esperienza internazionale e a seguito della valutazione delle linee programmatiche presentate in materia di cooperazione internazionale, anche tramite un ciclo di audizioni, per un mandato della durata di quattro anni rinnovabile una sola volta».

16.18

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta; a seguito di una procedura di selezione improntata a criteri di trasparenza e che tenga conto del principio delle pari opportunità di genere, tra persone anche estranee all'amministrazione, di particolare e comprovata qualificazione professionale, di notoria indipendenza e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo».

16.19

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, BATTISTA, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 6, sopprimere le parole da: «ferma restando *a:* «due milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 20, sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva le iniziative di cooperazione e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi.».

16.20

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 6, sostituire le parole: «due milioni di euro» *con le seguenti:* «tre milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, sostituire: «2.120.000» *con:* «3.120.000».

16.21

ROMANO, DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «due milioni di euro» *con le seguenti:* «un milione di euro».

16.22

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 6, dopo le parole: «il direttore dell'Agenzia» *inserire le seguenti:* «in concomitanza con l'adozione dello statuto di cui al comma13».

16.23

DE PIETRO

Al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «conforme ai princìpi civilistici» *aggiungere le seguenti:* «nonché basato sui medesimi criteri di gestione del bilancio dello Stato».

16.24

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «e della gestione contabile» *inserire le seguenti:* «nonché coerente con le regole adottate dall'Unione europea».

16.25

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica. Tale regolamento prevede che le procedure finanziarie e gestionali siano coerenti con quelle dell'Unione europea in materia di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.».

16.26

COCIANCICH

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «L'Agenzia ha la sede principale a Roma».

16.27

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «a Roma» *con le seguenti:* «in Italia» *e, nel secondo periodo, dopo la parola:* «sopprimere» *aggiungere le seguenti:* «, motivandolo adeguatamente,».

16.28

MUSSINI, ORELLANA

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

16.29

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «Previa autorizzazione del Comitato Congiunto di cui all'articolo 20,».

16.30

MUSSINI, ORELLANA

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 20, il direttore dell'Agenzia utilizza, laddove necessario, gli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera.,».

16.31

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il direttore dell'Agenzia può inviare all'estero, nonché in Europa per il rapporto con le istituzioni dell'Unione, dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 18, comma 2, e nel limite delle risorse finanziarie assegnate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione degli articoli 171-*bis*, 188 e 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170. Il personale dell'Agenzia all'estero è accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le direttive e le strategie di cooperazione definite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in conformità con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della società civile presenti *in loco.*».

16.32

Amoruso, Minzolini, Razzi, Compagna

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 20,».

16.33

Il Relatore

Al comma 8, sopprimere le parole: «, salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero è di due anni».

16.34

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento» *con le seguenti:* «funzioni di vigilanza e coordinamento».

16.35

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 8, penultimo periodo, sostituire la parola: «Ministero» *con la seguente:* «Ministro».

16.36

MUSSINI, ORELLANA

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: « e con le rappresentanze diplomatiche».

16.37

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Per il personale dell'Agenzia, reclutato ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, è prevista una formazione professionale continua sui temi della cooperazione allo sviluppo, nonché la verifica, almeno biennale, della conoscenza linguistica straniera di livello minimo C1, di cui al quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue».

16.38

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 9, dopo le parole: «L'Agenzia», *inserire le seguenti:* «ricorrendo, ove necessario, al supporto e alla collaborazione delle Università italiane e in, tal senso, avvalendosi del già esistente Data Base della Cooperazione Universitaria (DaBaCU)».

16.39

MUSSINI, ORELLANA

Al comma 9, sostituire le parole: «e gestisce» *con le seguenti:* «, gestisce e pubblica *on line*».

16.40

IL RELATORE

Al comma 9, dopo le parole: «banca dati» *inserire la seguente:* «pubblica».

16.41

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PIN, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca dati di cui al precedente comma, deve essere resa pubblica *online* sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

16.42

MARAN

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. L'Agenzia dovrà rispettare i diritti di proprietà intellettuale e il diritto di autore e può acquistare brevetti nonché affidare all'inventore l'esecuzione del suo brevetto.».

16.43

TRONTI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. L'Agenzia dovrà rispettare i diritti di proprietà intellettuale e il diritto di autore e può acquisire brevetti nonché affidare all'inventore l'esecuzione del suo brevetto.».

16.44

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'Agenzia adotta un proprio Codice etico, approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: i progetti di cooperazione e solidarietà internazionale approvati dall'Agenzia e le attività dei soggetti privati promotori od esecutori dei progetti non possono essere in contrasto con i principi enunciati nel Codice etico dell'Agenzia.».

16.45

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, CAMPANELLA, BATTISTA, BIGNAMI, MASTRANGELI, DE PIN, DE CRISTOFARO, BOCCHINO

Al comma 10, dopo le parole: «L'Agenzia», *inserire le seguenti:* «in concomitanza con l'adozione dello statuto di cui al comma 13».

16.46

MUSSINI, ORELLANA

Al comma 10 sopprimere le parole: «se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia».

16.47

MUSSINI, ORELLANA

Al comma 11 sostituire le parole: «sulla gestione» *con le seguenti:* «successivo sugli atti».

16.48

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 13, sostituire le parole: «Con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è adottato lo statuto dell'Agenzia», *con le seguenti:* «Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro 30 giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto, è adottato lo statuto dell'Agenzia».

16.49

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 13 sostituire le parole: «di concerto con» *fino a:* «amministrazione» *con le seguenti:* «sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione».

16.50

MARAN

Al comma 13, lettera c), *dopo la parola:* «reclutamento» *sopprimere le parole:* «per il direttore dell'Agenzia e».

16.51

De Pietro, Lucidi, Airola

Al comma 13, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo che la nomina di direttore sia confermata dalle competenti Commissioni parlamentari con il voto favorevole, dopo audizioni e disamina dei *curricula* dei candidati;».

16.52

Maran

Al comma 13, lettera d), *dopo le parole:* «di cui all'articolo 24» *aggiungere le seguenti:* «secondo i parametri stabiliti dal comma 3 del medesimo articolo».

16.53

Tronti

Al comma 13, lettera d), *dopo le parole:* «di cui all'articolo 24» *aggiungere le seguenti:* «secondo i parametri stabiliti dal comma 3 del medesimo articolo».

16.54

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 13, lettera i), *sopprimere le parole da:* «composto da» *fino alla fine della lettera.*

16.55

Amoruso, Minzolini, Razzi, Compagna

Al comma 13, lettera h), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «,con criteri di capacità di autofinanziamento, bilancio di esercizio certificato, qualità di progettazione secondo *standard* europei;».

16.56

De Pietro, Lucidi, Airola

Al comma 13, lettera l), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche attraverso un efficiente servizio di *audit* interno che assicuri il rispetto dei princìpi di economicità, efficacia e efficienza».

16.57

De Pietro, Lucidi, Airola

Al comma 13, dopo la lettera l), *aggiungere la seguente:*

«*l*-bis) previsione che bilancio dell'Agenzia sia pubblicato sul sito *internet* del medesimo istituto, entro trenta giorni dalla sua approvazione».

Art. 17.

17.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sopprimere l'articolo.

17.2

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, dopo la parola: «autonomia», *inserire le seguenti:* «organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale,».

17.3

Il Relatore

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* «, legati e liberalità», *con le seguenti:* «e legati».

17.4

LUCIDI, AIROLA

Al comma 2, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«d-*bis)* dai trasferimenti dell'imposta fiscale sulle attività produttive italiane operanti nei Paesi *partner*, in cui sono realizzate attività di cooperazione allo sviluppo».

17.5

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono per intero riportate agli esercizi successivi».

17.6

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Gli stanziamenti finanziari non impiegati dall'Agenzia durante l'anno di esercizio, sono impiegati nell'esercizio finanziario successivo».

17.0.1

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

*Dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Esenzioni fiscali e versamento della quota dell'IRPEF)

1. I contribuenti persone fisiche possono, mediante apposita dichiarazione allegata alla denuncia annuale dei redditi, devolvere al Fondo unico e ai soggetti di cui all'articolo 24 una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati dalle sole persone fisiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 24 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura massima del 2 per cento di tale reddito.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze adottano o propongono, di concerto, le disposizioni necessarie a garantire ulteriori sgravi fiscali a beneficio delle attività di cooperazione allo sviluppo disciplinate dalla presente legge».

Conseguentemente,

alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio biennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 18.

18.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

(Personale dell'ACS)

1. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale di cui all'articolo 16-*septies*, comma 4, e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale e di cui al primo periodo.

2. Fino alla definizione della nuova normativa di cui al comma l, si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo *status* del personale dipendente dell'ACS deve tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità».

18.2

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la quota massima delle risorse di cui all'articolo 17, comma 2, da destinarsi ai costi di funzionamento e sono determinate le dotazioni organiche dell'Agenzia.».

18.3

De Pietro, Lucidi, Airola

Al comma 2, lettera a)*, sopprimere le seguenti parole:* «che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e»*, conseguentemente, alla lettera* b)*, sopprimere le seguenti parole:* «, che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia».

18.4

Amoruso, Minzolini, Razzi, Compagna

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*-bis*)* Nei limiti di specifici stanziamenti deliberati dal Comitato congiunto di cui all'articolo 20, anche in deroga alle disposizioni vigenti, mediante forme contrattuali flessibili di impiego previste dalla legislazione vigente, con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso

delle specifiche professionalità necessarie per sopperire a bisogni non programmabili e per tempi limitati.».

18.5

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 2, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d*-bis*)* Nei limiti di specifici stanziamenti deliberati dal Comitato congiunto di cui all'articolo 20, anche in deroga alle disposizioni vigenti, mediante forme contrattuali flessibili d'impiego previste dalla legislazione vigente, con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle specifiche professionalità necessarie per sopperire a bisogni non programmabili e per tempi limitati.».

18.6

Amoruso, Minzolini, Razzi, Compagna

Sopprimere il comma 6.

18.7

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sopprimere il comma 6.

18.8

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera in aggiunta alla dotazione organica di cui al comma 1, è armonizzata con le disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. I contratti di lavoro con il personale di cui al presente comma, devono obbligatoriamente prevedere una condizione risolutiva

espressa, da applicare senza eccezioni in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero di cui all'articolo 16, comma 7.».

Art. 19.

19.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sopprimere l'articolo.

19.2

Di Biagio

Al comma 1, dopo le parole: «in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia» *aggiungere le seguenti:* «al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità».

19.3

Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare i compiti: di supporto per rielaborazione delle linee di indirizzo e programmazione; rappresentanza politica dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e nelle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali; verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, anche avvalendosi di enti indipendenti di valutazione esterna.».

Art. 20.

20.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sopprimere l'articolo.

20.2

Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Esso è presieduto dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo ed è composto dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia. Sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno. Ad esso partecipano altresì rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre ammistrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi né rimborsi spese comunque denominati».

20.3

Amoruso, Minzolini, Razzi, Compagna

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Esso è presieduto dal vice ministro delegato alla cooperazione allo sviluppo ed è composto dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal Direttore dell'Agenzia. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi né rimborsi spese comunque denominati.».

20.4
ORELLANA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro delegato alla cooperazione allo sviluppo ed è composto dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal Direttore dell'Agenzia. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi né rimborsi spese comunque denominati.».

20.5
AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 3, sostituire: «due milioni di euro» *con:* «tre milioni di euro».

20.6
LUCIDI, AIROLA

Al comma 3, sostituire le parole: «due milioni di euro»*, con le seguenti:* «cinquantamila euro».

20.0.1
DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Dopo l'***articolo 20** *aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis*.

(Valutazione dei risultati, coerenza degli interventi e delle politiche)

1. E' istituita presso il Comitato di cui all'articolo 20, una unità di valutazione, che risponde direttamente al Presidente del Comitato congiunto, allo scopo di garantire l'indipendenza nella valutazione dell'efficacia degli interventi, della coerenza strategica delle azioni di cooperazione

allo sviluppo e delle politiche internazionali dell'Italia rispetto agli obiettivi di cooperazione.

2. L'unità di valutazione di cui al comma 1 può attivarsi anche su proposta di soggetti interessati all'ambito di applicazione della presente legge. I risultati dell'attività dell'unità di valutazione sono inoltrati al Comitato congiunto.

3. L'unità di valutazione può avvalersi dell'impiego di magistrati, avvocati dello Stato, valutatori, comandati secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nonché di personale dell'amministrazione statale, degli enti locali e di altri enti pubblici in posizione di fuori ruolo o di comando.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 21.

21.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - *(Organismi esecutori di progetti di cooperazione allo sviluppo)* – 1. Possono richiedere contributi all'ACS, per le attività di cooperazione, le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e le altre organizzazioni di cui all'articolo 24, le regioni, le città metropolitane, le comunità montane e i comuni o i loro consorzi, le università e gli altri enti pubblici non economici.

2. Nella realizzazione delle attività di cooperazione l'ACS può avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 1 e di altri soggetti, pubblici o privati.

3. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione deve essere promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai Paesi partner e devono essere utilizzati i mezzi e le capacità, anche organizzative, presenti *in loco* o in aree geografiche limitrofe. Particolare favore in tale senso deve essere attribuito alle iniziative attuate da soggetti associati che prevedono la partecipazione delle comunità e delle popolazioni locali. Ogni affidamento in subappalto deve essere esplicitamente previsto nella formulazione del progetto e le relative condizioni e modifiche devono essere specificatamente approvate dall'ACS.

4. Non possono avere accesso ai finanziamenti, e decadono immediatamente dai finanziamenti concessi, i soggetti che si rendono responsabili di violazioni di norme destinate a tutelare i diritti dei lavoratori, i diritti umani, l'ambiente o la salute, nonché di gravi irregolarità amministrative

o contabili. Tali soggetti imprese devono comunque garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'ACS è tenuta a comunicare prontamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, alle Commissioni parlamentari competenti e alle autorità competenti, segnalazioni relative a presunte violazioni che sono a conoscenza della stessa ACS, in particolare se trasmesse dai soggetti dei Paesi *partner* individuati ai sensi dell'articolo 2.

5. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ACS, alle regioni e agli enti locali territoriali, in conformità all'articolo 24 e alle normative regionali di settore.».

21.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - *(Sistema della cooperazione italiana)* – 1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana, costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti del sistema della cooperazione:

a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;

b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;

c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 24;

d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della presente legge e aderiscano agli *standard* comunemente adottati sulla responsabilità sociale, le clausole ambientali, nonché le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.».

21.3

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «italiani».

21.4
COMPAGNA

All'articolo 21 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«c-*bis)* Il settore privato *profit e non profit*, anche con finalità di lucro, quando agisce con finalità conformi ai principi del presente disegno di legge, per la promozione della pace, della giustizia e dello sviluppo socio-economico nel quadro di relazioni solidali e paritarie tra i popoli.».

b) Sopprimere il comma 3.

21.5
AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«c-*bis)* imprese private e soggetti con finalità di lucro che aderiscano agli *standard* di responsabilità sociale fissati dalle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e delle risoluzioni del Parlamento europeo.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

21.6
MARAN

Al comma 3 dopo le parole: «con finalità di lucro,» *inserire le seguenti:* «, anche con riferimento all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 del 2012» *e dopo le parole:* «altri popoli» *inserire le seguenti:* «e secondo i parametri stabiliti dal comma 3 dell'articolo 24».

21.7
TRONTI

Al comma 3 dopo le parole: «con finalità di lucro,» *inserire le seguenti:* «, anche con riferimento all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 del 2012» *e dopo le parole:* «altri popoli»

inserire le altre: «e secondo i parametri stabiliti dal comma 3 dell'articolo 24».

21.8

LUCIDI, AIROLA

Al comma 3, dopo le parole: «quando agiscono con finalità» inserire le seguenti: «sociali», *conseguentemente, aggiungere il seguente periodo:* «Le imprese di cui al presente comma devono essere certificate secondo gli *standard* internazionali SA8000, ISO 140000 ed in accordo con le linee guida ISO 26000».

21.9

ORELLANA, Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, BATTISTA, BIGNAMI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, DE PIN, BOCCHINO

Al comma 3 sopprimere il periodo che va da: «per la promozione della pace», *a:* «con gli altri popoli».

21.10

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Nei confronti dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, individuati dal presente articolo, è fatto obbligo di pubblicazione telematica dei bilanci».

Art. 22.

22.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

*Dopo l'***articolo 22***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 22-*bis*.

(Commercio equo e solidale ed economia sociale e solidale)

1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale in quanto forme di cooperazione volte a realizzare progetti di produzione, di riconversione ecologica e sociale solidale di strutture e reti produttive, di *capacity building* e *advocacy* sui temi della giustizia economica e commerciale, nonché scambi commerciali con e tra i produttori dei Paesi *partner*, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile.

2. I soggetti di cui all'articolo 24, che praticano le attività di *capacity building,* di *advocacy* e gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionali.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale e di economia sociale e solidale nel suo complesso nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del mo-

vimento cooperativo dei Paesi partner incrementano, altresì, i livelli di tutela dei diritti dei lavoratori e salvaguardano i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Art. 22-*ter*.

(Attività di microcredito, finanza etica ed economia solidale)

1. La Repubblica riconosce le attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle popolazioni più povere, escluse dai canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.

2. I soggetti di cui all'articolo 24, che svolgono attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno alloro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;

g) si ispirano nelle loro operazioni ai princìpi della finanza eticamente orientata.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paese *partner,* salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Art. 22-*quater*.

(Volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero, colpi civili di pace)

1. Ai fini della presente legge, per volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero e corpi civili di pace si intendono le iniziative e le attività volte ad assicurare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella pianificazione, progettazione e attuazione di programmi e progetti di partenariato volti a rafforzare lo scambio reciproco di competenze, la costruzione di reti di solidarietà, la diplomazia popolare e dal basso, nonché l'interposizione pacifica e non violenta nelle aree di conflitto.

2. I soggetti di cui all'articolo 24, che svolgono attività di volontariato, di servizio civile nazionale, di servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o di adozione a distanza negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività».

22.2
MUSSINI, ORELLANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le convenzioni di cui al comma 2 sono stipule mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza».

Art. 23.

23.1
IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, per la promozione della pace» *fino alla fine del comma.*

23.2
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni, le città metropolitane, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 8, comma 2, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi».

23.3
IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia, nel rispetto dell'articolo 272, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a stipulare con l'ANCI apposite

convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.

2-*ter*. Gli enti locali, nel rispetto dell'articolo 272, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale».

Art. 24.

24.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo, il volontariato, la finanza etica, il servizio civile, i corpi civili di pace)

1. Possono presentare all'ACS progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o i gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;

c) non perseguire fini di lucro;

d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ACS.

2. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:

a) avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;

b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;

e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'ACS.

4. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale nel suo complesso, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, di volontariato, del servizio civile nazionale, del servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di colpi civili di pace e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 21, 22-*bis,* 22-*ter*, 22-*quater.*

5. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi *partner* che hanno requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'ACS.

6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ACS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.

7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Un analogo beneficio compete per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.

8. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettano le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e l'ONU o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le relative disposizioni sono adottate dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

24.2

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 24.

(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro)

1. L'Italia promuove e sostiene la partecipazione alla, cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, ai fini della presente legge, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza, finalità di lucro e in nessun modo collegati agli interessi di enti pubblici o privati aventi scopo di lucro italiani o stranieri, di seguito elencati:

a) organizzazioni non governative, specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario, aventi le caratteristiche di idoneità previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (di seguito ONG);

b) altre organizzazioni di utilità sociale e associazioni di promozione sociale statutariamente finalizzate alla cooperazione e alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) organizzazioni, formalmente costituite, che siano espressione di comunità di cittadini immigrati e che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti.

e) le imprese cooperative e sociali, le università non statali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, le fondazioni e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti che non perseguano finalità di lucro, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali.

3. Finché non saranno operative le iscrizioni all'albo, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa alle ONG ai sensi della legge 26 febbraio 1987 numero 49, purché nell'ultimo triennio gli organismi abbiano realizzato iniziative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. L'iscrizione allo specifico albo, di cui al articolo 20 comma 3-*bis*, è attestata da apposita certificazione.

4. I soggetti di cui al presente articolo, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* con l'iscrizione allo specifico albo, sono riconosciuti ONLUS ai sensi dall'articolo 10, comma 8, della legge 4 dicembre 1997, n. 460, nel quale le

parole: "le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49" sono sostituite con le seguenti: "le organizzazioni non governative e le altre associazioni iscritte all'albo ai sensi della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo umano e sostenibile". Di conseguenza, le agevolazioni fiscali relative alle erogazioni liberali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle ONG deducibili ai sensi del decreto- legge 31 maggio 1994, n. 330, valgono per le ONG e le altre associazioni iscritte all'albo.

5. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere . contributi o affidare la realizzazione di iniziative e programmi di cooperazione allo sviluppo a soggetti iscritti nell'albo di cui al comma 3. Tali soggetti possono a loro volta proporre iniziative e programmi alla valutazione dell'Agenzia al fine della loro messa a procedura comparativa pubblica.

6. Le attività di cooperazione allo sviluppo svolte dai soggetti iscritti all'albo sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività. di natura non commerciale.».

24.3

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro)

1. La cooperazione allo sviluppo promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile, di altri soggetti senza finalità di lucro sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:

a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;

b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla solidarietà internazionale;

c) organizzazioni della finanza etica che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;

d) gli enti legalmente riconosciuti che nei loro statuti prevedono la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali, ovvero:

1. le organizzazioni e le comunità di cittadini immigrati che collaborano con i soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei paesi in via di sviluppo;

2. le imprese cooperative;

3. le imprese sociali le cui attività sono tra quelle elencate dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, Conseguentemente all'articolo 2, comma l, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, aggiungere la seguente lettera: "n). cooperazione allo sviluppo".

e) le Organizzazioni non governative potranno partecipare alla costituzione di Enti con finalità di lucro a condizione che:

1. la partecipazione al capitale sociale della ONG sia di minoranza;

2. gli utili realizzati vengano impiegati per la realizzazione di attività istituzionale;

3. l'attività poste in essere dagli Enti partecipati e collegati con l'ONG realizzino un'attività funzionale e direttamente collegata agli scopi delle ONG stesse.

3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 20 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito albo elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno biennale ed è attestata da apposita certificazione. Per i primi 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, finché non saranno resi operativi i criteri per l'iscrizione all'Albo, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa alle ONG ai sensi della legge 26 febbraio 1987 n. 49, purché nell'ultimo triennio abbiano realizzato progetti di cooperazione allo sviluppo o aiuto umanitario in partenariato con la Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo, le regioni, le province autonome, gli enti locali, la Commissione europea, altri Paesi o Agenzie pubbliche internazionali.

4. I soggetti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, con l'iscrizione all'albo, sono riconosciuti ONLUS ai sensi dall'articolo 10, comma 8, della legge 4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente, all'articolo 10, comma 8, della legge 4 dicembre 1997, n. 460, le parole: "le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49", sono sostituite dalle seguenti: "le organizzazioni non governative e le altre ONLUS e associazioni iscritte all'albo ai sensi della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile".

5. Le agevolazioni fiscali relative alle erogazioni liberali di cui all'articolo 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 legge 14 maggio 2005, n. 80, e i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate in favore delle ONG deducibili ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, si applicano alle ONG, alle ONLUS e alle associazioni iscritte all'albo.

6. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3.

7. Le attività di cooperazione internazionale e di aiuto umanitario inserite nell'Albo sono da considerarsi ai fini fiscali attività non commerciali. I trasferimenti di fondi da e verso l'estero dai soggetti iscritti all'Albo sono considerati destinati ad iniziative di cooperazione allo sviluppo ed esclusi dall'ambito di applicazione del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Le operazioni effettuate da soggetti iscritti all'Albo dirette al trasporto di beni all'estero per l'attuazione di attività con finalità umanitarie e per realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo, comprese le operazioni organizzate a supporto delle attività istituzionali, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio si applica alle importazioni di beni destinati alle medesime finalità.».

24.4

De Pietro, Lucidi, Airola

Al comma 1, sostituire le parole: «La cooperazione allo sviluppo», *con le seguenti:* «L'Italia».

24.5

De Pietro, Lucidi, Airola

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

24.6

Il Relatore

Al comma 2, lettera d)*, sostituire le parole:* «dimostrino di mantenere», *con le seguenti:* «mantengano».

24.7

IL RELATORE

Al comma 2, lettera e)*, dopo le parole:* «dei lavoratori»*, inserire le seguenti:* «e degli imprenditori».

24.8

MARAN

Al comma 2, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«e-*bis)* le organizzazioni con sede legale in Italia che godono dello *status* consultivo presso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e che sono *Major Group* con la Commissione sullo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (CSD).».

24.9

MARAN

Al comma 2, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«e-*bis)* sono inoltre riconosciute idonee le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello *status* consultivo presso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).».

24.10

TRONTI

Al comma 2, dopo la lettera e)*, aggiungere:*

«e-*bis)* le organizzazioni con sede legale in Italia che godono dello *status* consultivo presso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e che sono *Major Group* con la Commissione sullo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (CSD).

24.11
TRONTI

Al comma 2, dopo la lettera e)*, aggiungere:*

«e-*bis*. Sono inoltre riconosciute idonee le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello *status* consultivo presso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC)».

24.12
MARAN

Al comma 2, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

«e-*bis)* le organizzazioni che godono dello *status* consultiva presso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).».

24.13
TRONTI

Al comma 2 dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* le organizzazioni che godono dello *status* consultivo presso il Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC)».

24.14
MARAN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo accredita i soggetti di cui al comma 2 secondo i seguenti parametri:

– partecipazione all'attività di organismi internazionali;
– accreditamento presso organismi internazionali (ECOSOC, CSD);
– elaborazione o realizzazione di progetti internazionali in materia di sostenibilità, cooperazione internazionale, ambiente, lotta alla desertificazione, cambiamenti climatici, analisi del rischio, lotta alla povertà, soluzione dei conflitti, agricoltura, proprietà intellettuale. A seguito di tale verifica i soggetti di cui al comma 2 sono iscritti in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.».

24.15
TRONTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo accredita i soggetti di cui al comma 2 secondo l seguenti parametri:

– partecipazione all'attività di organismi internazionali;
– accreditamento presso organismi internazionali (ECOSOC, CSD);
– elaborazione o realizzazione di progetti internazionali in materia di sostenibilità, cooperazione internazionale, ambiente, lotta alla desertificazione, cambiamenti climatici, analisi del rischio, lotta alla povertà, soluzione dei conflitti, agricoltura, proprietà, intellettuale. A seguito di tale verifica i soggetti di cui al comma 2 sono iscritti in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia.».

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. È fatto obbligo ai soggetti iscritti nell'elenco dl cui al comma 3 presentare un *report* ogni tre anni sull'attività svolta.».

24.16
MARAN

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. È fatto obbligo ai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 presentare un *report* ogni tre anni sull'attività svolta».

24.0.1
AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Imprese commerciali e soggetti con finalità di lucro)

1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e favorisce l'apporto delle imprese private ai processi di sviluppo dei paesi *partner*, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale.

2. I contributi pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi dell'articolo 48, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dell'articolo 8, comma 1-*bis*, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono devoluti al Fondo unico di una quota pari al venticinque per cento dell'importo complessivo annuale.

3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 7 può essere destinata a:

a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi *partner*, individuati con delibera del CICS;

b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi *partner* o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi *partner*;

c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui alla lettera *a).*

4. Il CICS stabilisce:

a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 3;

b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi *partner* a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;

c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.

5. All'istituto gestore di cui all'articolo 7 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia, congiuntamente all'istituto gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'articolo 7».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 26.

Art. 25.

25.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. – *(*Status *dei cooperanti).* – 1. Sono considerati cooperanti i cittadini italiani e non che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché dell'idoneità psico-fisica, prescindendo da fini di lucro e ispirati dai valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, stipulano un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di lavoro nell'ambito delle iniziative previste dalla presente legge, comprese quelle finanziate nell'ambito dell'Unione europea, dell'ONU o di altre organizzazioni internazionali.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'ACS, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale adotta la Carta dei diritti e dei doveri del cooperante, che definisce la natura e le caratteristiche particolari della qualifica di cooperante.».

25.2

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 24» *aggiungere le seguenti*: «, comma 2, e iscritte all'albo di cui al comma 3 dello stesso articolo,».

25.3

Lucidi, Airola, De Pietro

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «possono essere», *con le seguenti:* «sono», *conseguentemente, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro è convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del cooperante.».

25.4

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo umano e sostenibile. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo può essere impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro.

1-*ter*. In conformità alle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, agli assegni erogati ai volontari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e gli stessi non potranno eccedere i limiti individuati dal medesimo articolo al comma 2.».

25.5

Il Relatore

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo umano e sostenibile. Il personale di cui al comma l del presente articolo può essere impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro, e con modalità contrattuali che non eccedano quanto stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Nel caso di personale volontario, l'attestazione su servizio e sulla sua durata può essere fornita mediante certificazione dell'autorità diplomatica competente per il Paese d'intervento.».

25.6

Di Biagio, Dalla Zuanna

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo umano e sostenibile. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo può essere impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro, e con modalità contrattuali che non eccedano quanto stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.».

25.7

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 3 sopprimere le parole: «e 11».

25.8

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 4 aggiungere in fine: «Nel caso di personale volontario, l'attestazione sul servizio e sulla sua durata può essere fornita mediante certificazione dell'autorità diplomatica competente per il Paese d'intervento.».

25.9

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 6 sostituire le parole da: «Il soggetto» *fino a:* «assume» *con le seguenti:* «Le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 24 assumono».

25.10

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 7 sostituire le parole: «i soggetti di cui all'articolo 24» *con le seguenti:* «le organizzazioni contraenti».

25.11

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 8, dopo le parole: «discendenti dal» *aggiungere le seguenti:* «rapporto di lavoro definito dal».

25.12
IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. L'Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto dall'Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attività di cooperazione allo sviluppo.».

25.13
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. L'Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale ivi incluse quelle messe in atto dall'Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo».

Art. 26.

26.1
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sopprimere i commi 1 e 2.

26.2
DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e favorisce rapporto delle imprese ai processi di sviluppo dei Paesi *partner* ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale, anche al fine di favorire lo sviluppo del settore privato negli stessi Paesi.

2. Nel pieno rispetto del principio dello slegamento degli aiuti, è promossa la partecipazione dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21

alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo che richiedano lo specifico apporto di tali soggetti, finanziate ai sensi della presente legge, nonché dai Paesi *partner,* dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.

2-*bis*. I soggetti di cui al presente articolo, si devono impegnare a rispettare il codice etico di cui all'articolo 16, comma 10, e quanto previsto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione del Parlamento europeo in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani. L'Agenzia verifica l'osservanza di tali *standard* e clausole al fine dell'iscrizione dei soggetti di cui al precedente comma 1 all'albo di cui all'articolo 20, comma 3-*bis,* ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per le iniziative di cooperazione allo sviluppo.».

26.3

LUCIDI, AIROLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed a condizione che esse operino nel rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale ed economica e che siano certificate secondo gli *standard* internazionali SA8000, ISO 14000 ed in accordo con le linee guida ISO 26000».

26.4

COMPAGNA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di promuovere, incentivare, finanziare "a dono" iniziative, studi di fattibilità di grandi progetti in settori prioritari quali agroalimentare, infrastrutture, energetico, ed altri da definirsi in sede di programmazione è istituito un apposito fondo a valere sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio.».

26.5

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 3 sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* concedere alle imprese italiane crediti agevolati per assicurare il parziale finanziamento della quota di capitale di rischio, per la costituzione di imprese miste in Paesi *partner*, individuati con delibera del CICS;».

26.6

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Al comma 3, lettera a)*, dopo le parole:* «assicurare il» *aggiungere la seguente:* «parziale», *e dopo la parola:* «CICS», *aggiungere le altre:* «nell'ambito dei programmi di sviluppo e con particolare riferimento alla piccola e media impresa».

Art. 27.

27.1

Amoruso, Minzolini, Razzi, Compagna

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27.

(Agevolazioni fiscali)

1. A decorrere dall'anno 2015, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui all'articolo 24, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che. controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla

i soggetti medesimi, nonché dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione.

2. Ai fini degli obblighi di trasparenza e di tracciabiItà finanziaria, si applicano le disposizioni di cui agli articolo 6, commi 7, 10 e 11, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

3, Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 29.

29.1

AMORUSO, MINZOLINI, RAZZI, COMPAGNA

Al comma 1, lettera l)*, sostituire le parole:* «l'articolo 7» *con le seguenti:* «gli articoli 7 e 8».

29.2

LUCIDI, AIROLA, DE PIETRO

Al comma 1, dopo la lettera l), *aggiungere la seguente:*

«l-*bis*. Ultimo periodo del comma 205, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);».

29.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera c), *numero 1, aggiungere, in fine, le parole:* «; di definizione delle politiche e di attuazione dell'azione italiana di cooperazione internazionale per lo sviluppo umano e sostenibile».

Art. 30.

30.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Uras

Sostituire l'articolo 30 con i seguenti:

«Art. 30.

(Personale dell'ACS)

1. Nei ruoli dell'ACS sono inquadrati in via prioritaria, a loro richiesta, sulla base di procedure di reclutamento appositamente decise dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, coloro che hanno prestato per almeno quattro anni, o che prestano alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro opera alle dipendenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Art. 30-*bis*.

(Indirizzi programmatici)

1. Gli indirizzi programmatici per la cooperazione allo sviluppo sono stabiliti, in sede di prima attuazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

2. L'ACS procede alla redazione della relazione previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1.

Art. 30-*ter*.

(Gestione delle attività pregresse e direttive alle ambasciate)

1. Presso il Ministero degli affari esteri è soppressa la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. Alle dirette dipendenze del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo, con i seguenti compiti:

a) assicurare il completamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge, fino al termine delle attività operative e degli eventuali contenziosi. Per sopperire alle eventuali necessità di personale tecnico è previsto il ricorso al personale comandato da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici;

b) impartire, su richiesta e in accordo con l'ACS, alle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi partner le direttive per la definizione o la revisione degli accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità delle attività di cooperazione allo sviluppo.

3. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo presenta annualmente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale una relazione in merito allo svolgimento delle attività di cui al comma 2. fino al completo adempimento dei compiti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale trasmette la relazione alle Commissioni parlamentari competenti».

30.2

IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Per i primi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in ogni caso, finché non siano resi operativi i criteri per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 24, comma 3, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa alle organizzazioni non governative ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, purché nell'ultimo triennio abbiano realizzato iniziative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.».

DIFESA (4ª)

Mercoledì 2 aprile 2014

Plenaria

52ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2013, relativo a contributi in favore di associazioni combattentistiche, per l'importo previsto dall'articolo 1, comma 25-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135 (n. 87)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore VATTUONE *(PD)* illustra brevemente lo schema di decreto, rilevando innanzitutto che le modalità di riparto dell'ulteriore contributo di 300.000 euro in favore delle associazioni combattentistiche (in attuazione di quanto statuito dall'articolo 1, comma 25-*bis*, del decreto-legge n. 114 del 2013), rimangono aderenti a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.

Procede quindi alla disamina dello schema di riparto. In particolare, le associazioni beneficiarie dei contributi più rilevanti risultano essere: l'Associazione nazionale combattenti e reduci (30.250 euro), l'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra (60.400 euro), l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra (58.400 euro), l'Associazione nazionale partigiani d'Italia (29.050 euro), la Federazione italiana volontari per la libertà (25.750 euro) e l'Associazione na-

zionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (31.050 euro).

Si apre la discussione generale.

La senatrice AMATI *(PD)* stigmatizza l'assenza di contributi in favore dell'Associazione dei familiari delle vittime delle Fosse Ardeatine, soprattutto in considerazione del fatto che nel corrente anno ricorre il settantesimo anniversario dell'eccidio.

Auspica quindi che il parere approvato dalla Commissione possa contenere quanto meno un sollecito al Governo per assicurare anche a questa associazione, in futuro, delle risorse economiche.

Il senatore DIVINA *(LN-Aut)*, richiamandosi a quanto da lui già osservato in precedenti dibattiti sull'argomento ed in particolare nella seduta del 15 gennaio scorso, pone l'accento sull'eccessiva frammentazione dei contributi, nonché sulla necessità di individuare puntualmente le associazioni realmente meritevoli.

Il senatore Luciano ROSSI *(NCD)*, pur concordando sulla necessità di operare il riparto secondo criteri di efficienza e razionalità, sottolinea la meritoria opera sociale svolta dalle associazioni combattentistiche, pronunciandosi favorevolmente sul provvedimento.

Il sottosegretario ALFANO, nel precisare che, in base alla normativa vigente, le associazioni sono vincolate alla rendicontazione ed alla pubblicazione delle spese, pone l'accento sulla grande motivazione degli associati, da lui personalmente riscontrata in più di un'occasione.

Osserva, inoltre, che un'eventuale riduzione dei soggetti beneficiari dei contributi potrebbe porsi in contraddizione con la *ratio* sottesa all'ulteriore elargizione prevista dall'articolo 1, comma 25-*bis*, del decreto-legge n. 113 del 2013.

Non essendovi altri iscritti a parlare, viene dichiarata chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore VATTUONE *(PD)*, proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole, corredato di un'osservazione che recepisce quanto rilevato dalla senatrice Amati in sede di discussione generale *(pubblicato in allegato).*

Il presidente LATORRE constata quindi che nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto. Previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la bozza di parere favorevole con osservazione del relatore, che risulta approvata a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento alla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2014, iscritta all'ordine del giorno per il parere alla 14ª Commissione e che era stata illustrata dal relatore lo scorso 29 gennaio, il presidente LATORRE sottolinea l'opportunità di far luogo alla discussione generale dopo la Conferenza interparlamentare sulla Politica estera e di sicurezza comune e la Politica comune di sicurezza e di difesa, che si terrà ad Atene il 3 ed il 4 aprile prossimi. Conferenza alla quale parteciperà personalmente e dei cui esiti riferirà puntualmente alla Commissione.

Stante quanto precede, all'esame della predetta relazione potrebbe essere dedicata un'intera seduta, da convocarsi nel pomeriggio di martedì 8 aprile prossimo.

La Commissione conviene.

Il senatore BATTISTA *(Misto)* sollecita la ripresa dell'*iter* del disegno di legge n. 886, relativo alla composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio ed iscritto all'ordine del giorno della Commissione, rilevando che si potrebbe eventualmente procedere alla fissazione del termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il PRESIDENTE precisa che, in ossequio alla prassi consolidata, sarebbe opportuno procedere alla fissazione del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti una volta chiusa la discussione generale, che, peraltro, potrebbe già terminare dopo le sedute già previste nel pomeriggio di oggi e nella mattinata di domani.

Il senatore PEGORER *(PD)* concorda con quanto osservato dal Presidente.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 87

La Commissione difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità, per il futuro, di assicurare adeguate risorse anche all'Associazione dei familiari delle vittime delle Fosse Ardeatine.

Sottocommissione per i pareri

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(1314) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010***: parere favorevole;

(1329) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011***: parere favorevole;

(1332) ***Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010***: parere favorevole;

(1334) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola, in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012***: parere favorevole;

alla 8ª Commissione:

(953) ***RANUCCI ed altri. – Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia di navigazione marittima e interna nonché per la revisione del codice della nautica***: esame e rinvio;

alle Commissioni 2ª e 13ª riunite:

(1306) ***Paola NUGNES ed altri. – Disposizioni in materia di controllo ambientale***: seguito dell'esame e rinvio.

Plenaria

53ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario ROSSI risponde all'interrogazione n. 3-00745, dei senatori Marton ed altri e relativa all'applicabilità al personale della Marina militare dell'istituto della permanente inidoneità parziale, osservando che l'atto in discussione affronta la questione relativa al richiamato messaggio dello Stato maggiore della Marina del 20 giugno 2003, che nel subordinare l'idoneità incondizionata al servizio a quella relativa all'impiego sulle unità navali dispone conseguentemente l'inapplicabilità della permanente non idoneità in forma parziale al proprio personale. Si tratterebbe, peraltro, di una questione piuttosto complessa e delicata che è oggetto di particolare attenzione da parte della Difesa, attese le diverse implicazioni sotto il profilo giuridico ed operativo.

Il richiamato messaggio dello Stato maggiore della Marina del 2003 trovava infatti fondamento nell'originaria disciplina del 1954, in cui il legislatore volutamente inseriva una differenziazione per il personale della Marina in considerazione del particolare ambiente di lavoro rappresentato dalle unità navali. D'altra parte, tale specificità del personale della Marina sarebbe stata successivamente riconosciuta dal legislatore anche all'articolo 882, comma *2,* del Codice dell'ordinamento militare (adottato con il decreto legislativo n. 66 del 2010), secondo il quale è idoneo al servizio incondizionato il militare le cui condizioni psico-fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici e a bordo, per i militari della Marina militare. Infine va tenuto conto anche di quanto statuito dall'articolo 10, lettera *e).* punto 2, del recentissimo decreto legislativo n. 8 del 2014 (concernente le disposizioni in materia di personale militare e civile della Difesa discendenti dalla legge delega n. 244 del 2012) che, nel prevedere la possibilità di transito nel servizio permanente come

militari permanentemente non idonei in modo parziale per i volontari in ferma prefissata, subordina tale passaggio al rispetto dei requisiti stabiliti dal summenzionato articolo 882, escludendo di fatto la sua applicabilità alla Marina.

Stante quanto precede, per il personale della Marina l'idoneità al servizio presuppone da ormai più di due lustri la piena idoneità all'imbarco e per questo motivo non è stata contemplata, finora, la fattispecie della permanente non idoneità in forma parziale.

L'oratore prosegue la sua esposizione rilevando che, nel caso di perdita dei requisiti psico-fisici, il personale viene comunque salvaguardato dall'applicazione del decreto ministeriale del 18 aprile 2002, che assicura il passaggio all'impiego civile e sempre in ambito Difesa (i numeri del personale Marina transitato all'impiego civile negli ultimi anni –solo lo 0,2 per cento della Forza armata- ben rappresentano come si tratti di situazioni estremamente limitate a casi di mancate idoneità).

Rileva inoltre che il personale della Marina è soggetto a specifici obblighi di imbarco, ai fini del corretto ed equilibrato sviluppo di carriera, in relazione al calibrato dimensionamento dei ruoli per categoria e specialità. Appare pertanto chiaro come, nelle more della revisione dello strumento militare, si potrà verificare l'opportunità di un intervento correttivo della norma che tenga anche conto delle specificità che connotano la predetta Forza armata.

Con riferimento, infine, a quale sia il numero dei militari interessati dai provvedimenti di permanente non idoneità in forma parziale, evidenzia che, nel corso del 2013, hanno interessato, per l'Esercito italiano, 13 ufficiali, 9 sottufficiali e 9 militari di truppa e, per l'Aeronautica militare, 6 ufficiali, 46 sottufficiali e 7 militari di truppa. La Marina, per i motivi su esposti, non ha invece conosciuto alcun provvedimento di questo tipo.

Replica il senatore MARTON *(M5S)*, sottolineando l'opportunità a che gli appartenenti alla Marina militare beneficino dello stesso trattamento sostanziale riservato ai militari dell'Esercito e dell'Aeronautica e dichiarandosi conseguentemente insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

IN SEDE REFERENTE

(886) ***Donella MATTESINI e Maria Grazia GATTI. – Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Comitato di verifica per le cause di servizio, previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio scorso.

Il presidente LATORRE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PEGORER *(PD)* rileva che, qualora intorno al provvedimento si dovesse coagulare un ampio consenso, l'*iter* potrebbe essere notevolmente accelerato domandando al Presidente del Senato la riassegnazione in sede deliberante.

Osserva, inoltre, che sarebbe necessario approfondire gli eventuali profili finanziari del provvedimento, eventualmente chiedendo al Governo delucidazioni al riguardo.

Il senatore DI BIAGIO *(PI)* si associa a quanto osservato dal senatore Pegorer.

Il relatore BILARDI *(NCD)* rileva che la *ratio* sottesa al provvedimento non sembra presentare profili problematici, osservando inoltre che l'articolato non dovrebbe comportare alcun onere economico.

Il senatore PEGORER *(PD)* precisa che il suo intervento era di natura esclusivamente interlocutoria e non deve essere pertanto inteso alla stregua di un giudizio di merito.

Il senatore Luciano ROSSI *(NCD)*, nel concordare sulla necessità di una verifica in ordine alla sussistenza di eventuali oneri finanziari, si dichiara favorevole alla riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore MARTON *(M5S)* sottolinea, del pari, l'opportunità di accertare i profili di spesa connessi al disegno di legge.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno per martedì 8 aprile, alle ore 18.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente LATORRE, apprezzate le circostanze, propone di sconvocare la seduta già prevista per domani, giovedì 3 aprile, alle ore 9.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 2 aprile 2014

Plenaria

199ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1302) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10 gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI *(PD)*, in sostituzione del relatore Luigi Marino, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stata allegata la relazione tecnica, positivamente verificata, con la quale si escludono nuovi o maggiori oneri e si prefigurano, al contrario, possibili effetti positivi di gettito. L'accordo è volto ad un aggiornamento della convenzione già vigente contro le doppie imposizioni, provvedendo ad inserire il riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive, rivedendo il metodo di imputazione di somme già pagate nell'altro Stato contraente e superando l'opponibilità del segreto bancario. Per quanto di competenza, non ritiene vi siano osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO dichiara di concordare con le valutazioni espresse dal Relatore.

Il RELATORE propone, quindi, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1315) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore D'ALÌ *(NCD)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che gli oneri derivanti dagli articoli 29, 31, 32 e 35 dell'Accordo – e richiamati dall'articolo 3, comma 3, del disegno di legge – risultano difficilmente prevedibili e quantificabili *ex ante*. Pertanto, occorre valutare l'opportunità di condizionare la valutazione di nulla osta al presupposto dell'adozione di un apposito provvedimento legislativo, qualora gli eventuali oneri non possano essere affrontati con le risorse disponibili a legislazione vigente. Analoga valutazione può essere estesa ai costi della procedura di arbitrato di cui all'articolo 33 dell'Accordo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime una posizione non contraria ad un'eventuale clausola di invarianza rispetto alle risorse già disponibili a legislazione vigente, sottolineando, tuttavia, che, in linea generale, le funzioni cui sono chiamati gli enti di settore appaiono in linea con le loro missioni istituzionali, cosicché appare del tutto verosimile che essi possano svolgere le attività previste dall'Accordo nella loro attuale strutturazione.

Il presidente AZZOLLINI si dichiara d'accordo con l'osservazione formulata dal vice ministro Morando e propone, quindi, di limitare la riserva avanzata dal relatore ad un presupposto del parere non ostativo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore D'ALÌ *(NCD)* propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le attività poste a carico della parte italiana possano essere svolte dagli enti pubblici e dalle società partecipate competenti con le risorse finanziarie, umane e materiali già previste e disponibili a legislazione vigente.»

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020 (n. 86)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI *(PD)* illustra lo schema in titolo, segnalando che il Governo ha trasmesso, unitamente allo schema di Accordo inviato lo scorso dicembre alla Commissione europea, anche le osservazioni che questa ha espresso sul medesimo schema. La lettera ministeriale di presentazione del documento specifica che è in corso un lavoro di raccordo tra le varie Amministrazioni centrali e regionali per la valutazione delle osservazioni suddette e per l'elaborazione della versione definitiva del testo, la quale deve essere inviata entro il 20 aprile 2014 alla Commissione europea. La relazione illustrativa, redatta dal ministro per la coesione territoriale del precedente governo, osserva che è stato avviato, in Italia, un processo di cambiamento nella gestione complessiva dei fondi europei, cambiamento inteso – anche mediante l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale – alla concentrazione delle risorse su pochi obiettivi, ben definiti, al fine di potenziare l'impatto degli interventi e di consentire un pieno monitoraggio dell'attuazione dei programmi. Per il 2014-2020 – osserva la suddetta relazione illustrativa – l'Italia beneficerà di un complesso di risorse comunitarie pari a 32.268 milioni di euro, di cui 7.695 milioni destinati alle regioni più sviluppate, 1.102 milioni alle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), 22.334 milioni alle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e 1.137 milioni alla cooperazione territoriale. Alla quota comunitaria si aggiungeranno il cofinanziamento nazionale – a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e previsto nella misura di 24.000 milioni di euro da parte della legge di stabilità per il 2014 – e, per i Programmi Operativi Regionali, la quota di cofinanziamento di fonte regionale (tale quota è quantificabile – secondo la medesima relazione illustrativa – in un importo pari al 30 per cento del cofinanziamento complessivo del programma operativo regionale). Alle risorse menzionate dalla relazione illustrativa vanno aggiunte quelle del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che ammontano a 10.429 milioni e che fanno parte dell'Accordo di Partenariato. Occorre rilevare che il documento trasmesso al Parlamento risulta suscettibile di un aggiornamento, così come la citata relazione illustrativa, dal momento che le osservazioni espresse dalla Commissione europea su di esso sono talmente numerose (351) e importanti da indurre ad una sua generale rielaborazione. Secondo la Commissione europea, vi sono nel documento lacune informative e strutturali rilevanti; non vi è una reale concentrazione sulle priorità fondamentali; sono deboli i riferimenti alle raccomandazioni specifiche per il Paese o all'esperienza derivante dal periodo di programmazione precedente. Vi è una richiesta di trasferimento di circa 248 mi-

lioni verso le regioni in transizione, senza che ne sia fornita la necessaria giustificazione. La Commissione europea osserva che le assegnazioni FESR e FSE non sono in linea con le dotazioni assegnate all'Italia, tuttavia si tratta di differenze marginali per complessivi 13 milioni di euro e va rilevato che la Commissione europea ha comunicato tali assegnazioni il 20 dicembre 2013 mentre la bozza di Accordo è stata trasmessa il 9 dicembre. In base alla normativa europea, i fondi strutturali sostengono 11 obiettivi tematici (OT), tra i quali gli Stati membri possono decidere come allocare le risorse nel rispetto di alcuni vincoli di concentrazione tematica e per priorità di investimento e delle norme specifiche dei singoli fondi. La proposta di Accordo presentata dall'Italia prevede di allocare le risorse secondo il seguente riparto tra obiettivi tematici (OT): 3,691 miliardi (circa l'8,88 per cento del totale) per la ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione; 1,953 miliardi (4,7 per cento) per l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 9,258 miliardi (22,3 per cento) per la competitività delle piccole e medie imprese, agricoltura e pesca, obiettivo dove è concentrata la maggiore quota di risorse; 4,323 miliardi (10,4 per cento) per la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio; 2,697 miliardi (6,5 per cento) per l'adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione rischi; 3,743 miliardi (9 per cento) per l'ambiente; 1,696 miliardi (4,1 per cento) per i trasporti sostenibili, infrastrutture di rete; 4,362 miliardi (10,5 per cento) per l'occupazione; 3,805 miliardi (9,2 per cento) per l'inclusione sociale, lotta alla povertà e alle discriminazioni; 4,146 miliardi (10 per cento) per l'istruzione, formazione professionale e 586 milioni (1,4 per cento) per l'amministrazione pubblica efficiente.

La Commissione europea ha osservato che, in rapporto al periodo 2007-2013, le allocazioni finanziarie proposte per il FESR indicano una forte diminuzione dell'OT1 (ricerca) e un aumento molto forte dell'OT3 (imprese), sottolineando che l'obiettivo italiano sull'intensità di spesa in ricerca e sviluppo rispetto al PIL (1,53 per cento) rimane uno tra i più bassi dell'Unione monetaria europea. Gli obiettivi specifici nell'ambito dell'OT4 si concentrano soprattutto nella riduzione dei consumi energetici negli edifici e nella mobilità sostenibile nelle aree urbane, con un aumento considerevole delle risorse per il trasporto urbano rispetto al periodo di programmazione precedente. Tuttavia, secondo la Commissione europea l'intervento per il trasporto urbano può essere attuato solo in presenza di strumenti di pianificazione della mobilità urbana che pongano al centro dell'attenzione il concetto di sostenibilità e la riduzione di CO2. Secondo la Commissione europea, la scelta di allocare all'OT5 (cambiamento climatico) un importo marginale di risorse, ad eccezione di quelle del FEASR, dovrebbe essere riesaminata, alla luce anche delle specificità dell'Italia come paese mediterraneo. In effetti, il FESR destina solo 847 milioni su un totale di 21,231 miliardi disponibili su tale obiettivo. Nell'ambito dell'OT6 la maggior parte delle risorse è assegnata alla promozione del patrimonio culturale e al turismo, mentre gli interventi in questo obiettivo tematico devono dare priorità alla protezione dell'ambiente. L'OT7

(trasporti e infrastrutture) non è finanziato dal fondo di sviluppo rurale (FEASR), tuttavia secondo la Commissione europea, il successo degli interventi a sostegno delle imprese agricole e rurali dipende anche dall'eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete. Per quanto riguarda l'OT8, a parere della Commissione europea, la questione chiave del lavoro sommerso dovrebbe essere ulteriormente sviluppata e possibilmente affrontata in un risultato *ad hoc*. Inoltre, l'elenco delle possibili attività *extra* agricole per promuovere l'occupazione sembra inutilmente restrittivo e sbilanciato verso attività tradizionali e il turismo. Sull'OT9 la Commissione europea osserva che l'approccio dovrebbe essere rivisto in quanto orientato verso interventi di natura socio-assistenziale, mentre l'accesso al mercato del lavoro e le politiche attive del mercato del lavoro non sono prese sufficientemente in considerazione. Gli interventi del FSE e del FESR sembrano compensare la mancanza di adeguate risorse nazionali, in particolare per quanto riguarda la *social card* e le infrastrutture sociali e sanitarie.

Con riferimento all'OT10 (istruzione e formazione), secondo la Commissione europea, le risorse destinate all'abbandono scolastico precoce per le regioni meno sviluppate (12 per cento) e alla partecipazione all'istruzione superiore (2 per cento) sembrano basse se paragonate alla portata dei problemi in questi settori. La Commissione europea chiede di dare maggiore rilevanza all'OT11 (capacità amministrativa), sia in termini strategici che finanziari. Pur trattandosi di un obiettivo chiave per l'Italia, esso rappresenta soltanto 1,4 per cento di tutte le risorse.

Premesso quanto precede sui contenuti, osserva che le critiche pervenute da parte della Commissione europea appaiono di rilevanza determinante, sia riguardo alla possibilità di concentrare i fondi su alcune voci prioritarie, sia sui meccanismi di monitoraggio, sia sul riparto degli obiettivi. Ritiene, quindi, che la Commissione dovrebbe utilmente esprimersi sulla versione aggiornata ed integrata dell'atto di Governo, che tenga, quindi, conto della posizione delle istituzioni europee.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* dichiara di condividere la posizione del relatore, anche in considerazione della diversa posizione politica del nuovo Governo in relazione alle questioni europee, che potrebbe portare ad una diversa considerazione del settore in questione.

Il vice ministro MORANDO riconosce che sarà necessaria un'integrazione dell'atto alla luce delle notazioni pervenute dalla Commissione europea, tuttavia considera necessario che la Commissione bilancio esprima le proprie valutazioni sull'atto già sottoposto alla sua cognizione, eventualmente tenendo in considerazione, ove lo ritenga, gli elementi sopravvenuti.

Il PRESIDENTE assicura che potrà svolgersi adeguato dibattito in vista del parere cui la Commissione è chiamata e che si potrà tenere adegua-

tamente conto delle posizioni già formalizzate dalla Commissione europea.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

200ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1402) ***Deputato FIORONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SANGALLI *(PD)*, in sostituzione della senatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, stante il fatto che gli oneri di funzionamento della Commissione graveranno sui bilanci interni delle due Camere, non vi sono osservazioni da formulare.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* considera l'istituzione della Commissione una duplicazione rispetto alle strutture già esistenti e ritiene, pertanto, inopportuno destinare ulteriori risorse del bilancio a tale scopo, considerato che, indirettamente, esse gravano sul contribuente.

Il presidente AZZOLLINI ritiene riconducibile alle questioni di merito la valutazione sull'opportunità dell'istituzione della Commissione, mentre, dal punto di vista tecnico-contabile, devono a suo parere escludersi nuovi e maggiori oneri per l'Erario, dal momento che i costi della nuova Commissione andrebbero a gravare sul bilancio interno delle due Camere, già predeterminato nel suo ammontare complessivo, e, dunque, senza alcuna possibilità di riversarsi sulla finanza pubblica generale.

Il relatore SANGALLI *(PD)* propone, dunque, l'espressione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1070) ***BUEMI ed altri. – Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore BROGLIA *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo. In merito agli emendamenti, occorre valutare le proposte 1.107 e 1.6, laddove – all'ultimo periodo – limitano il giudizio di rivalsa contro il magistrato ai soli casi di atti o provvedimenti che, nel disattendere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, abbiano inciso sulla libertà personale. Va, inoltre, valutato l'emendamento 2.0.4, che sembra attenuare la portata sanzionatoria della confisca. Occorre, infine, valutare gli effetti dell'emendamento 6.0.1, che sembra restringere la misura della rivalsa esercitata contro gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE conviene sull'assenza di criticità finanziarie per ciò che riguarda il testo del provvedimento. Rispetto alle proposte emendative 1.107 e 1.6, ritiene che vadano esclusi oneri diretti, cosicché il parere su di essi potrebbe limitarsi ad una contrarietà semplice.

Il vice ministro MORANDO, nel concordare sull'assenza di onerosità del testo, prende la parola sulla proposta 2.0.4, osservando che, anche tenendo conto della costante prassi della Commissione bilancio sulla valutazione delle norme sanzionatorie, l'emendamento in questione differisce rispetto ad una semplice rimodulazione di sanzioni, dal momento che limita strutturalmente gli effetti della confisca. Esprime, dunque, un orientamento contrario.

Il PRESIDENTE aggiunge che i proventi delle confische ordinariamente contribuiscono ad alimentare il Fondo unico di giustizia, con il che non possono trascurarsi gli effetti diretti sulle grandezze di finanza pubblica.

La senatrice COMAROLI *(LN-Aut)* obietta che l'ambito delle confische rappresenta un'entrata futura ed incerta al pari delle altre sanzioni.

Il PRESIDENTE osserva che, mentre quando si tratta di entità delle sanzioni, l'entrata finanziaria può dirsi strutturalmente variabile, in questo

caso, invece, si intende riformare l'istituto della confisca in modo strutturale, e, dunque, il calo di gettito può dirsi certo. Propone, dunque, di esprimere un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Diverso è il caso, a suo parere, dell'emendamento 6.0.1, al quale possono ascriversi effetti finanziari solo indiretti, consentendo, pertanto, alla Commissione l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore BROGLIA *(PD)* propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.0.4. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.107, 1.6 e 6.0.1. Su tutti restanti emendamenti il parere è di nulla osta.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1052) ***Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri; Brunetta ed altri

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

La senatrice ZANONI *(PD)*, in sostituzione del relatore Del Barba, richiama le considerazioni svolte dal Relatore nella seduta del 13 febbraio, ricordando, in particolare, che la Commissione attendeva chiarimenti da parte del Governo sull'esistenza di oneri correlati alle nuove rilevazioni statistiche previste.

Il vice ministro MORANDO si dichiara consapevole che l'Istat non ha, allo stato, il compito di svolgere le specifiche rilevazioni previste dal disegno di legge. In linea generale, dunque, le nuove attività andrebbero dotate di corrispettiva copertura finanziaria. Tuttavia, nel caso di specie, si tratta di un'integrazione solo quadriennale dei rapporti statistici già previsti dalla legislazione vigente; vi è, dunque, ragionevolmente modo di considerare possibile un adattamento delle strutture esistenti per lo svolgimento anche degli ulteriori compiti.

Il PRESIDENTE, apprezzate le spiegazioni del Governo, ritiene possibile limitare l'osservazione in questione ad un presupposto del parere non ostativo, ossia che l'Istituto statistico possa integrare la propria attività senza necessità di strutture aggiuntive.

Sugli emendamenti, dichiara di condividere le preoccupazioni del Relatore sulla proposta 1.0.100.

La senatrice LEZZI *(M5S)* obietta che il numero di matrimoni non è oggetto di computo e che, pertanto, appare incomprensibile la preoccupazione di una carenza di copertura finanziaria in relazione al potenziale aumento delle pensioni di reversibilità derivate dall'introduzione del nuovo tipo di coniugio.

Il vice ministro MORANDO conviene con il Relatore sulla circostanza che il bilancio a legislazione vigente è costruito sulle grandezze statistiche oggi ritenute affidabili e che, pertanto, l'introduzione di un ulteriore istituto quale il matrimonio tra persone dello stesso sesso comporterebbe una deviazione significativa dalle serie statistiche, causata dall'innovazione legislativa. Conclude, quindi, che l'iniziativa può ben essere politicamente sostenuta, ma abbisogna senza dubbio di una copertura finanziaria.

Il senatore LO GIUDICE *(PD)* ritiene non condivisibile il ragionamento svolto, considerando il matrimonio come diritto fondamentale di tutti i soggetti adulti a prescindere dall'orientamento sessuale, con la conseguenza che il quadro contabile deve consentire l'esercizio di tale diritto a tutti i cittadini e non solo a una parte di essi. Aggiunge che l'impossibilità di contrarre un'unione civilmente riconosciuta come quella prevista dall'emendamento induce molti a contrarre un matrimonio di tipo eterosessuale forzoso, cosicché l'onere da pensioni di reversibilità è già presente.

Il PRESIDENTE conviene con il Governo che un'iniziativa legislativa di questa portata andrebbe adeguatamente coperta, dal momento che le grandezze di bilancio sono tenute in equilibrio sulla quantificazione delle unioni matrimoniali derivanti dalle serie storiche rilevate, del tutto prescindendo dall'orientamento sessuale ovvero dalle scelte individuali.

Il rappresentante del GOVERNO considera finanziariamente neutre le proposte 2.58, 2.59, 2.60 e 2.61, mentre ammonisce rispetto ai potenziali costi derivanti da eventuali esternalizzazioni rispetto agli emendamenti 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67 e 2.68.

Il PRESIDENTE conviene con le valutazioni testé espresse dal rappresentante del GOVERNO, mentre considera ininfluente finanziariamente la proposta 2.69. Al contrario, appare recare maggiori oneri l'emendamento 2.90.

Il vice ministro MORANDO considera solo indiretti gli effetti finanziari negativi recati dalle proposte 2.91, 2.92 e 2.93. Segnala, inoltre, la possibilità che anche l'emendamento 2.0.1 rechi effetti indotti di carattere finanziario. Aggiunge una valutazione sull'emendamento 2.0.2, nel senso di ritenere sufficiente e congrua la clausola di neutralità finanziaria.

Il PRESIDENTE dà conto della trasmissione, da parte della Commissione competente nel merito, di un testo riformulato dell'emendamento 2.0.3. A proposito di entrambe le versioni testuali, osserva l'opportunità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice ZANONI *(PD)* propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti e constatato che la cadenza almeno quadriennale dell'attività di rilevazione statistica attribuita all'ISTAT dall'articolo 2 concede a tale ente un lasso temporale adeguato per adattare la propria struttura organizzativa allo svolgimento delle nuove funzioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che l'ISTAT possa svolgere l'attività di rilevazione statistica di cui all'articolo 2, con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.100, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68 e 2.90. Sull'emendamento 2.0.3, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo la parola: »promuove«, delle seguenti: »,senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,«. Analogamente, sull'emendamento 2.0.3 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo le parole: »nell'ambito delle risorse disponibili«, delle seguenti: »e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica«. Esprime poi un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.91, 2.92, 2.93 e 2.0.1. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020 (n. 86)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il vice ministro MORANDO, facendo seguito al dibattito svoltosi in mattinata, precisa di aver attivato i competenti uffici e di aver già ricevuto le prime indicazioni integrative. Auspica di poter mettere quanto prima a disposizione della Commissione un documento aggiornato e completo che tenga conto, come richiesto dal Relatore, delle osservazioni avanzate dalla Commissione europea.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto dell'impegno del Governo, rimarca l'importanza dell'aggiornamento in questione, al fine di svolgere un dibattito compiuto ed informato su una tematica cruciale per la finanza pubblica quale quella dell'impiego dei fondi europei.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 2 aprile 2014

Plenaria

90ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle entrate, accompagnato dal dottor Marco Di Capua, dalla dottoressa Antonella Gorret, dal dottor Paolo Maglio e dal dottor Stefano Pisani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna audizione.

Il dottor BEFERA dà conto innanzitutto del ruolo svolto dall'Agenzia delle entrate a presidio della legalità tributaria e dei risultati conseguiti in relazione all'impulso impresso nell'ambito della riscossione, caratterizzati da un rilevante incremento a partire dal 2001. A tale riguardo specifica il rapporto favorevole tra costi e incassi nel caso degli investimenti destinati al potenziamento delle attività di accertamento e controllo. Richiama quindi lo sforzo compiuto dall'Agenzia per adattare la propria capacità operativa alle diverse realtà territoriali.

Il dottor PISANI illustra le caratteristiche essenziali della base di dati DbGeo (Data base Geomarket), messa a punto dall'Agenzia delle entrate allo scopo di pianificare in modo mirato la propria azione sul territorio, sulla base di una classificazione, riferita al livello provinciale, delle caratteristiche sociali ed economiche di particolare interesse delle diverse aree.

Il dottor MAGLIO prosegue l'illustrazione della base di dati DbGeo soffermandosi sulle caratteristiche delle diverse classi di province individuate, chiarendo le implicazioni della classificazione operata.

Ha nuovamente la parola il dottor BEFERA, il quale richiama l'attenzione sull'obiettivo fondamentale dell'aumento del tasso di lealtà dei contribuenti, che registra un andamento positivo lento ma costante a partire dal 2001. In particolare è aumentata da parte dell'Agenzia delle entrate la capacità di impiegare in maniera razionale le proprie risorse in rapporto ai diversi contesti locali.

Prosegue dando conto degli sforzi compiuti dall'Agenzia al fine di rafforzare la cultura della legalità e di ridurre le difficoltà incontrate dai contribuenti nell'assolvimento degli obblighi tributari. Si sofferma quindi sui risultati positivi conseguiti dall'Agenzia in forza della valorizzazione dei margini di autonomia garanti dalla legislazione vigente, anche in riferimento agli obiettivi di contenimento dei costi, segnalando inoltre l'incongruità di politiche di riduzione della spesa non selettive applicate al complesso delle amministrazioni pubbliche, senza tenere conto delle specificità delle agenzie fiscali. Conclude consegnando un documento allegato al proprio intervento introduttivo.

Il presidente Mauro Maria MARINO *(PD)* sottolinea positivamente che il lavoro di semplificazione normativa degli adempimenti fiscali è già in uno stadio avanzato di elaborazione e chiede poi una maggiore delucidazione della efficacia dell'utilizzo incrociato dei dati presenti nelle numerose banche dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. Dopo aver fatto riferimento alle priorità che Governo e Parlamento stanno enucleando per l'attuazione della delega fiscale recata dalla legge n. 23 del 2014, chiede di puntualizzare i tempi di attuazione della riforma del

catasto. Conclude svolgendo ulteriori osservazioni circa l'efficacia dei controlli sulla emissione degli scontrini fiscali.

Il senatore VACCIANO *(M5S)* chiede un chiarimento circa la problematica dei funzionari di fatto dell'Agenzia delle entrate, sottoposta al giudizio della Corte costituzionale. Chiede inoltre di sapere se è vero che Equitalia svolge le proprie attività di recupero del gettito salvaguardando una serie di soggetti che, da notizie giornalistiche, vengono considerati «intoccabili» dall'agente di riscossione.

La senatrice GUERRA *(PD)* chiede se la stima del differenziale di imposta non pagata sia pubblica; chiede inoltre qual è l'incidenza sull'attività di accertamento dell'economia sommersa totalmente sconosciuta all'Agenzia delle entrate.

Conclude chiedendo un'ulteriore specificazione del regime premiale per i contribuenti che presentano istanza di rimborso.

Il senatore SCIASCIA *(FI-PdL XVII)* chiede conferma della recente costituzione del Comitato di esperti presso il MEF per definire le nuove norme in materia di abuso del diritto. A suo giudizio, inoltre, appare essenziale comprendere bene le caratteristiche della cosiddetta dichiarazione dei redditi precompilata, a quali contribuenti sarebbe indirizzata e con quali finalità.

Il Direttore dell'Agenzia fa presente che la semplificazione degli adempimenti è stata valutata sia da un punto di vista propriamente amministrativo, sia nella prospettiva di individuare le disposizioni primarie che prevedono obblighi formali e adempimenti considerati non più funzionali all'attività di controllo ovvero eccessivamente onerosi per i contribuenti. Sono già state attuate numerose misure di carattere amministrativo, mentre ritiene che la legge delega costituisce lo strumento principe per condurre l'azione di semplificazione sul fronte della normativa primaria. Per quanto concerne l'utilizzo incrociato dei dati, conferma la piena disponibilità dell'Agenzia a mettere a disposizione le basi dati in suo possesso, fermo restando il rispetto della vigente disciplina sulla riservatezza di alcune informazioni.

Per quanto riguarda la revisione del catasto, fa presente che per anticipare il processo di revisione, che comporta necessariamente tempi adeguati al superamento di un sistema che interessa circa 60 milioni di immobili, è stato già attivato un gruppo di lavoro per individuare preventivamente le criticità delle basi dati esistenti e valutarne la effettiva utilizzabilità. Dopo aver confermato la stima dei cinque anni, non esclude che tale periodo possa essere abbreviato, anche con l'utilizzo di apporti professionali esterni. Il primo passo sarà costituito dagli interventi in tema di Commissioni censuarie chiamate a validare le funzioni statistiche che consentono di individuare i valori utilizzabili dal nuovo catasto al fine di avvicinare quanto più possibile il valore di mercato con la rendita attribuita.

L'audito si sofferma poi ad illustrare gli esiti dei *blitz* compiuti a Cortina d'Ampezzo e in altre località turistiche per verificare l'emissione degli scontrini fiscali: dopo aver specificato che si tratta di un'azione ordinaria di controllo che l'Agenzia pone in essere, senza che essa susciti la stessa rilevanza sui *mass media*, ne rivendica l'efficacia, anche perché essa trae origine da uno studio preventivo in modo da realizzare interventi mirati su ben specificati obiettivi.

Il dottor DI CAPUA risponde analiticamente alla domanda della senatrice Guerra sulla stima del *tax gap*, affermando tra l'altro che tale dato è ricompreso in elaborazioni compiute anche dalla Corte dei conti. Rimarca inoltre come gli effetti deterrenti diretti e indiretti del controllo dell'emissione degli scontrini siano stati illustrati anche nella Nota di aggiornamento al DEF per il 2013.

Il dottor BEFERA fa presente che l'Agenzia delle entrate, in assenza del concorso per il reclutamento di funzionari, ricorre alla nomina provvisoria, e sempre revocabile, dei reggenti, responsabili degli atti di controllo: tale istituto consente all'Agenzia di proseguire la propria attività che, in caso diverso, subirebbe uno stop inaccettabile. Per quanto riguarda il cosiddetto elenco «dei contribuenti intoccabili», fa presente che tale questione origina da un'erronea ricostruzione giornalistica dell'attività di verifica compiuta da Equitalia sulle situazioni pregresse delle società private operanti prima dell'istituzione di Equitalia, a tutela dei soggetti interessati; specifica che in caso di somme non versate, l'agente di riscossione ha comunque operato. Specifica inoltre che l'Agenzia delle entrate non compie una stima dell'economia sommersa ma solo del *tax gap* calcolato ovviamente per le imposte gestite dall'Agenzia: tale dato è di circa 90 miliardi ed è tendenzialmente decrescente nell'ultimo decennio.

Il dottor DI CAPUA risponde poi sui meccanismi di premialità dei soggetti che presentano istanza di rimborso, tenuto conto sia del criterio cronologico delle istanze, ma anche di un'analisi del profilo di rischio del singolo contribuente in termini di volume dei rimborsi e di strutturalità del credito maturato.

Il dottor BEFERA conclude l'audizione facendo presente che il progetto della dichiarazione precompilata potrebbe interessare una platea di 18 milioni di soggetti che presentano un modello 730 o un Unico, per tipologie di redditi da lavoro dipendente e assimilati, che utilizzano il CUD e per i quali alcune informazioni reddituali e patrimoniali sono già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. Si tratta di un progetto da implementare per i vantaggi fruibili dai contribuenti e la semplificazione dell'attività di controllo da parte dell'Agenzia.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi e li congeda. Avverte quindi che la documentazione acquisita nell'ambito dell'odierna

procedura informativa verrà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1387) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO non essendoci ulteriori richieste di interventi in discussione generale dà la parola al RELATORE e al sottosegretario ZANETTI che rinunciano a svolgere la replica.

Il PRESIDENTE propone alla Commissione di fissare alle ore 13 di venerdì 4 aprile il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta già convocata alle ore 14,30 di domani, giovedì 3 aprile, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 2 aprile 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 80

Presidenza del Vice Presidente
BOCCHINO

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,05

AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1260 (SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 81

Presidenza del Vice Presidente
BOCCHINO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,40

AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 235 (ENTI PUBBLICI DI RICERCA)

Plenaria

82ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020 (n. 86)
(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARTINI *(PD)* riferisce che la Commissione è chiamata a rendere osservazioni alla Commissione bilancio sul provvedimento in titolo, che rappresenta il documento predisposto da ciascuno Stato membro per definire la propria strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il settennio 2014-2020. Fa presente peraltro che il testo definitivo deve essere inviato entro il 20 aprile dal Governo alla Commissione europea.

Con riguardo ai contenuti dell'accordo, sottolinea anzitutto che sono stati individuati diversi Obiettivi tematici (OT), secondo la legislazione comunitaria, tre dei quali sono di competenza della 7ª Commissione: OT 1 inerente la ricerca, OT 6 relativo in parte ai beni culturali e OT 10 concernente l'istruzione.

Dopo aver evidenziato l'ammontare delle risorse per ciascun obiettivo tematico, rileva che l'Esecutivo ha introdotto un cambio di prospettiva nell'impiego dei fondi, privilegiando la concentrazione delle risorse ed evitando la frammentazione. Nel segnalare che il testo in esame è stato predisposto dal precedente Governo e confermato dall'attuale, rende noto che la Commissione europea ha espresso molte osservazioni in occasione della prima valutazione compiuta a dicembre 2013. In sintesi riferisce che l'Europa ha richiesto maggiore rigore nell'analisi e una valutazione più incisiva sull'impatto delle misure previste.

Accennando brevemente agli indirizzi esposti dal Governo per ciascun obiettivo tematico, che peraltro dichiara di condividere, preannuncia l'intenzione di esprimere un orientamento favorevole purchè si recepi-

scano i rilievi della Commissione europea che vanno a suo avviso nel senso di migliorare l'accordo stesso e l'utilizzo delle risorse.

Il seguito dell'esame è rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-00596 della senatrice Montevecchi sulle autorizzazioni per gestire lo «Spazio Grisù» a Ferrara, precisando che le questioni di sicurezza o di edilizia richiamate rivestono profili più strettamente connessi all'ambito di competenza di altre Amministrazioni. Per quanto più propriamente riferito alla competenza dei Beni culturali, fa presente infatti che la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ha attivato, nel 2010, un'attenta istruttoria sul complesso degli edifici in parola, valutando sia le specifiche caratteristiche dei singoli fabbricati sia la caserma nel suo complesso.

All'esito dell'istruttoria, è emerso tuttavia che l'immobile non presenta i requisiti di interesse culturale di cui agli articoli 10 e 12 Codice dei beni culturali e del paesaggio in quanto l'edificio, nonostante la conservazione dell'impianto tipologico e di stilemi diffusi negli anni Trenta del XX secolo, è privo di un pregnante valore storico-artistico. La stessa Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, nel formalizzare la comunicazione in tal senso all'Ente proprietario, ovvero la provincia di Ferrara, ne ha richiamato comunque l'attenzione sul rispetto delle norme del Codice dei beni culturali e della normativa sui contratti pubblici, in materia di archeologia preventiva, in caso l'Ente provinciale intendesse operare interventi relativi al sottosuolo.

Rende poi noto che nessun parere si è reso finora necessario per la realizzazione delle iniziative culturali attualmente svolte nel complesso, che non prevedono attività di scavo tali da poter rilevare sotto il profilo archeologico che sarebbe, invero, l'unico aspetto sul quale il Ministero potrebbe reclamare un'istituzionale competenza.

In conclusione, fa notare che l'*ex* Caserma dei vigili del fuoco di Ferrara non rientra neanche nella tipologia delle «caserme dismesse e scuole militari inutilizzate» le quali, secondo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2013, possono essere destinate ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri previo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati.

La senatrice MONTEVECCHI *(M5S)* si dichiara soddisfatta della risposta, riconoscendo che la questione trattata afferisce più ad altre Amministrazioni, alle quali si riserva comunque di sottoporre analoghi quesiti.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-00753 della senatrice Serra sull'abilitazione all'insegnamento degli iscritti ai percorsi abilitanti speciali (PAS), precisando che sulla posizione dei docenti che conseguiranno l'abilitazione attraverso i predetti percorsi sono in corso di esame alcune iniziative intese proprio a valorizzare tali professionalità, in quanto i PAS non potranno concludersi in tempo utile per il prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie ad esaurimento, previsto per il mese di maggio.

Riferisce quindi che, tra le diverse alternative in corso di approfondimento, vi è la previsione di un inserimento con riserva nella seconda fascia delle graduatorie a favore di tutti i docenti che sono stati ammessi ai percorsi abilitanti speciali. Una volta conseguita l'abilitazione la riserva potrà essere sciolta e conseguentemente potrà essere aggiornata la posizione in graduatoria.

Quanto alle questioni di carattere più generale in ordine al reclutamento e alla formazione del personale docente, tiene a precisare che il Ministro è intenzionato a proporre soluzioni che consentano il progressivo riassorbimento del precariato attraverso un piano di medio termine per il reintegro dei precari e il loro inserimento all'interno di organici funzionali di istituto e di rete che permettano ai dirigenti scolastici una miglior gestione delle supplenze e un aumento dell'offerta formativa.

Nel confermare che la formazione costituisce la base per ogni percorso finalizzato al reclutamento, annuncia infine che il meccanismo di conseguimento dell'abilitazione, attualmente basato sul tirocinio formativo, potrà essere superato con l'inserimento nel percorso della laurea magistrale universitaria di un periodo di tirocinio con cui ottenere, al momento della laurea e dopo un esame parallelo alla discussione della tesi, anche l'abilitazione.

La senatrice SERRA *(M5S)* si dichiara soddisfatta della risposta, tanto più che il ministro Stefania Giannini aveva già prospettato tale soluzione in sede di dichiarazioni programmatiche.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

AFFARI ASSEGNATI

Situazione dell'Abbazia di San Salvatore a Settimo, in riva d'Arno (Scandicci) (n. 274)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 12 marzo scorso.

La relatrice MONTEVECCHI *(M5S)*, riepilogando brevemente i contenuti delle audizioni svolte, illustra una bozza di risoluzione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA chiede un rinvio dell'esame onde poter valutare il testo testè illustrato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1249) ***Deputato Maria Anna MADIA ed altri. – Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 marzo scorso.

Il presidente relatore MARCUCCI *(PD)* ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a martedì 8 aprile, alle ore 12. Nel rammentare che il disegno di legge è stato approvato in prima lettura sostanzialmente all'unanimità, con sole tre astensioni, preannuncia comunque l'intenzione di presentare due emendamenti che recepiscano le condizioni espresse dalla Commissione affari costituzionali. Al fine di un'approvazione rapida del testo, prospetta peraltro la possibilità di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante.

Sulla proposta di richiedere il trasferimento alla sede deliberante si esprimono in senso favorevole a nome dei rispettivi Gruppi i senatori Manuela SERRA *(M5S)*, Francesca PUGLISI *(PD)*, LIUZZI *(FI-PdL XVII)*, CONTE *(NCD)* e CENTINAIO *(LN-Aut)*

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire l'orientamento dei Gruppi non presenti alla seduta odierna.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'affare assegnato Enti pubblici di ricerca (atto n. 235), ha svolto oggi le audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale professionale per la ricerca (ANPRI), dell'Associazione ricercatori italiani in astronomia e astrofisica (ARIAA), della Rappresentanza dei ricercatori precari, dell'USB PI ricerca, e del-

l'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI), i quali hanno consegnato documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 274

1. Premessa

La 7ª Commissione, nel solco tracciato dall'articolo 9 della Costituzione secondo cui la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione», ha intrapreso l'esame di un affare inerente l'Abbazia di S. Salvatore a Settimo, in riva d'Arno (Scandicci).

Il contesto di riferimento dell'esame è evidentemente costituito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che è stato il punto d'arrivo di un percorso di riforma e riorganizzazione normativa della materia tracciando parametri e condizioni per una più efficace protezione del patrimonio culturale. Tale protezione è ancor più necessaria se si considera la continua esposizione del patrimonio culturale a rischi di ogni tipo e se si intende migliorarne la fruizione da parte dei cittadini: spesso, infatti, i beni culturali finiscono per essere oggetto di abbandono o di rapina, se non addirittura ostaggio di soggetti cui non interessa in alcun modo, a prescindere dal loro valore intrinseco, il loro valore sociale.

Il dato generale più preoccupante è la scarsa consapevolezza che un bene culturale non è un semplice oggetto artistico ed estetico a sé stante (un monumento, una statua, una costruzione, un quadro e via enumerando) ma un organismo complesso che vive di una propria vita in osmosi col contesto nel quale è inserito, tanto che, se tale contesto – che è intermediazione e filtro con l'ambiente circostante – viene umiliato e degradato, anche il monumento muore.

2. La storia del bene oggetto di esame

L'Abbazia di S. Salvatore a Settimo può essere considerata a ragione un bene emblematico ed esemplare per la tutela del patrimonio culturale nazionale. Essa fu fondata alla fine del primo millennio dell'era cristiana su iniziativa della famiglia feudale dei conti Cadolingi, fu affidata da Gregorio IX nel 1236 ai monaci cistercensi, raggiungendo il suo massimo splendore fra il XIII e il XVII secolo. Munita di possenti fortificazioni nel XIV secolo, essa divenne punto strategico tra la via Pisana, l'asse cadolingio della via Francigena e l'Arno.

Dopo aver attraversato periodi di decadenza e aver subìto assedi terribili riuscì a risollevarsi divenendo nuovamente centro promotore di arte

e cultura: essa viene considerata a tutt'oggi uno fra i siti culturali più importanti d'Europa e rappresenta una testimonianza unica del monachesimo cristiano medievale, riuscendone a racchiudere e riassumere compiutamente l'esperienza lungo l'arco di dieci secoli. Per ragioni di prossimità geografica, economiche, ma anche storiche e culturali, le vicende della Badia furono strettamente legate al destino di Firenze nel suo ruolo, all'epoca, di capitale della manifattura e della finanza: snodo per lo stoccaggio del frumento, fu – come s'è accennato – fortificata e difesa, contribuì in modo decisivo alla bonifica della piana circostante, aprì e vigilò strade di scorrimento riuscendo, nel medesimo tempo, a riformare e a far geminare diversi altri monasteri e promuovendo, con intelligenza illuminata e vastità di respiro internazionale, lo scambio culturale e lo sviluppo delle arti e dei mestieri.

Purtroppo, a far tempo da Leopoldo II d'Asburgo-Lorena, granduca di Toscana (1747-1792), nell'ambito di un quadro di risanamento delle finanze del Granducato, la proprietà fu smembrata: furono destinati alla vendita a famiglie private gli ambienti monastici monumentali, con buona parte delle terre– con l'eccezione della chiesa, della residenza abbaziale e di una porzione del chiostro – dando origine così a una insistita e diffusa perdita d'identità del territorio circostante. Ad oggi risulta dunque che un terzo del monumento è di proprietà della Curia, mentre i restanti due terzi sono di proprietà di privati.

3. Il lento degrado e i tentativi di conservazione

Nonostante l'azione di tutela (anche a difesa del vincolo paesaggistico) di istituzioni e associazioni locali (prima fra tutte quella degli «Amici della Badia di Settimo», fondata nel 1996, che ha avuto il merito di far rivivere nel tessuto locale la memoria storica del luogo contribuendo alla sua salvaguardia), sull'Abbazia si sono accaniti – nel corso delle diverse epoche – numerosi agenti patogeni che ne hanno decretato l'odierno stato di significativo degrado: smembramento e svendita del patrimonio terriero e di manufatti artistici, destinazione di campi agricoli per costruzioni esteticamente incompatibili e discariche, dequalificazione del tessuto sociale, cancellazione di presidi scolastici e toponomastici, estinzione delle botteghe artigiane, piani di edilizia puramente speculativi, destinazioni per uso industriale senza alcuna coerenza urbanistica, devastazione del sistema naturale di scorrimento delle acque.

La torre della Badia, vero e proprio ago d'una bussola della memoria, è, verso Campi Bisenzio, oscurata – non solo materialmente ma anche metaforicamente – dalle ciminiere dell'inceneritore di S. Donnino, che tanto inquinamento e danno ha portato in queste terre: prova ulteriore, se se ne avvertisse il bisogno, dell'incapacità di saper coniugare impresa e beni culturali, attività industriali e paesaggio, lavoro e rispetto dell'ambiente.

Da più parti è stata segnalata l'esigenza di un recupero *in toto*, data l'importanza strategica del sito nel quadro del patrimonio regionale. Al

principio del secolo scorso il Ministero dei beni culturali avviò alcuni interventi di restauro nella speranza di una valorizzazione unitaria, che tuttavia non furono completati a causa del precipitare della situazione internazionale. Durante la seconda Guerra mondiale l'Abbazia fu parzialmente distrutta, mentre dagli anni Cinquanta pesanti stravolgimenti furono realizzati con interventi provvisori per destinazioni d'uso funzionali a banali attività ricreative. Dagli anni Settanta, molti dei terreni monastici rimasti integri e coltivati dai nuovi proprietari sono stati ceduti o espropriati per la realizzazione di vari piani di edilizia residenziale e popolare fino a cancellare quasi del tutto la cornice naturale del monumento da ogni versante, eccetto una piccola porzione ora vincolata dallo Stato. A partire invece dal 1996, si sono succedute – in concomitanza con l'alternarsi di diversi Governi e Ministri, qual frutto di un interessamento positivo – diverse meritorie iniziative volte al recupero integrale del sito, che tuttavia, a cavallo tra il 1999 e il 2001, si sono limitate a operazioni di restauro circoscritte alla parte di proprietà ecclesiastica del bene, che dunque solo parzialmente hanno potuto rallentare e tamponare lo stato di degrado, tanto più che le cattive condizioni della parte privata si ripercuotono ora negativamente anche sulla parte a suo tempo restaurata.

Nel 2007 l'attenzione delle Istituzioni si è nuovamente rivolta alla Badia e ha dato vita anzitutto alla creazione di una Fondazione, costituita dalla parrocchia e dalla diocesi, che ha avuto finora il compito di elaborare proposte di valorizzazione. In aggiunta a ciò, dal 2012 si sono svolti numerosi tavoli tecnici interistituzionali, con lo scopo principale di riunificare l'integrità storica del bene; in questo contesto è stata definita una proposta di valorizzazione da parte della diocesi ed è stata compiuta una stima da parte dell'Agenzia del demanio delle risorse occorrenti per l'acquisto della parte privata, che ammontano a circa 2,7 milioni di euro, a cui dovrebbero sommarsi circa 15 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione. Al riguardo, in vista di un nuovo intervento si potrebbe ipotizzare l'impiego delle maestranze che già hanno lavorato sul bene, onde mettere a frutto l'esperienza e le abilità acquisite nel precedente restauro della parte pubblica.

Quanto alla gestione, nell'ambito della proposta di valorizzazione sono state prospettate varie ipotesi che vanno dal rispetto della vocazione iniziale della Badia (con il reinsediamento di una comunità monastica), alle attività di tipo artigianale (con la creazione di un impianto di erbe officinali), fino ad utilizzi come foresteria (per gli allievi della vicina Scuola superiore della magistratura). Altre iniziative potrebbero peraltro riguardare l'inserimento del bene nelle cosiddette vie dei pellegrini, in un contesto internazionale, sempre rispettando il valore etico-culturale dell'Abbazia.

L'impegno ad agire in maniera sollecita, più volte dichiarato dai Ministri *pro tempore* per i beni e le attività culturali che si sono succeduti, è stato da ultimo riconfermato dall'interesse dell'*ex* ministro Bray, giunto in visita alla Badia di Settimo nel settembre del 2013, anche se finora non è stato dato alcun seguito ai progetti ipotizzati.

4. Gli impegni al Governo

Considerate le vicende che hanno interessato il sito, la Commissione impegna perciò il Governo:

a) ad acquistare, eventualmente con il concorso della Regione e degli enti locali, la parte dell'Abbazia in possesso di privati per poterne ricostituire l'unità;

b) a recuperare l'integrità della Badia, compreso ciò che rimane del suo ambiente circostante in nome non solo d'una operazione meramente estetica ma dell'effettiva riacquisizione di un tesoro d'inestimabile pregio;

c) a definire in tempi rapidi un piano di sostenibilità economica e finanziaria per promuovere – al fine di evitare una perdita irreparabile – un restauro globale, primo e ineludibile passo che segni una definitiva rinascita, tesa a garantire in futuro la valorizzazione e conservazione della struttura;

d) a rilanciare le diverse attività che possono essere svolte all'interno del bene, affinché sia inserito in un percorso attivo di valorizzazione e sia possibile mantenere in vita il suo antico protagonismo nel territorio circostante, assicurando che, tra le attività, siano ricomprese anche alcune in favore della promozione culturale con particolare riguardo per giovani e anziani;

e) a lanciare un concorso d'idee tra la comunità locale per attingere suggerimenti e proposte sulla eventuale destinazione del bene.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 82

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 2 aprile 2014

Plenaria

75ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Del Basso De Caro.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34 e n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» (n. 84)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Stefano ESPOSITO ricorda che nella seduta di ieri il relatore Sonego ha preannunciato l'intenzione di formulare uno schema di parere sull'atto del Governo in esame.

Il relatore SONEGO *(PD)* propone uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato.

Il senatore FILIPPI *(PD)* conferma ancora una volta la grande stima nei confronti dell'attuale Direttore dell'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie, ingegner Alberto Chiovelli, che in questi anni ha svolto il suo incarico con grande competenza e senso di equilibrio. Si rammarica pertanto che lo schema di decreto in esame, nel proporre una deroga regolamentare

per consentire di prorogare per un terzo mandato l'incarico dell'ingegner Chiovelli, non fornisca elementi adeguati per giustificare tale deroga, evidenziando una serie di contraddizioni rilevate anche nello schema di parere del relatore.

Di conseguenza, ribadisce la necessità che il Governo fornisca ulteriori elementi al fine di condurre un'istruttoria più ampia, chiedendo che la Commissione possa rinviare il voto sullo schema di parere. Contestualmente, il Governo dovrebbe assicurare che non procederà ad adottare il relativo decreto prima che la Commissione si sia espressa. In caso contrario, a suo avviso non potrebbe che esservi un parere negativo della Commissione.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO dichiara la disponibilità ad attendere il parere della Commissione e a rimettersi, in ogni caso, alle sue valutazioni.

Il relatore SONEGO *(PD)* si dichiara favorevole alla proposta di rinvio del senatore Filippi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(370) ***FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale***

(120) ***D'ALÌ e GIBIINO. – Riforma della legislazione in materia portuale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il relatore FILIPPI *(PD)* informa che in questi giorni si sono svolti una serie di incontri tra rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e parlamentari delle Commissioni competenti di Camera e Senato in relazione alla riforma della legislazione portuale. Lo scopo era quello di superare le divergenze emerse in passato sul tema, individuando un percorso condiviso per la riforma, incentrato su una serie di misure specifiche.

Evidenzia che i dettagli sono ancora in fase di studio e che, in particolare, il Governo si è riservato di esplicitare meglio le proprie proposte nel corso dell'esame in Commissione. Tuttavia, è stata condivisa l'esigenza di operare una riforma che, semplificando e razionalizzando l'attuale organizzazione del sistema portuale, anche al fine di conseguire i necessari risparmi di spesa, possa al tempo stesso assicurare le risorse finanziarie per quegli investimenti che sono indispensabili ad una crescita del sistema. Ove necessario, alcuni interventi normativi potrebbero essere operati anche attraverso un decreto-legge.

Pertanto, propone di rinviare ad una successiva seduta il seguito dell'esame.

Il senatore CIOFFI *(M5S)* esprime la propria perplessità circa la possibilità di un ricorso allo strumento del decreto-legge, laddove esiste *in itinere* l'esame di disegni di legge sulla stessa materia.

Il senatore PAGNONCELLI *(FI-PdL XVII)* chiede chiarimenti circa l'esito che avrebbero gli emendamenti all'esame della Commissione nel caso il Governo avanzi proprie proposte normative.

Il senatore SONEGO *(PD)* domanda a sua volta se siano già state definite le modifiche normative da proporre attraverso il decreto-legge e quelle da inserire invece nei disegni di legge in esame.

Il relatore FILIPPI *(PD)* ritiene che non vi sia contraddizione tra l'esame dei disegni di legge in corso in Commissione e l'eventuale ricorso da parte del Governo a un decreto-legge, per alcune specifiche misure che possano avere carattere di urgenza. Ciò che conta è che vi sia un progetto di riforma complessivo effettivamente condiviso tra Governo e Parlamento, al fine di assicurare un *iter* spedito sia al Senato che alla Camera dei deputati. In questo senso, anche le proposte emendative già presentate in Commissione rimarrebbero e verrebbero discusse insieme alle altre che dovessero essere presentate successivamente.

Per quanto riguarda l'individuazione delle modifiche normative da proporre eventualmente attraverso un decreto-legge, precisa che il Governo sta ancora valutando la situazione. In linea di massima, si intende comunque riformare la legge n. 84 del 1994 attraverso una razionalizzazione e semplificazione delle attuali norme organizzative del sistema portuale, una riclassificazione e ridefinizione dell'assetto delle Autorità portuali, individuando quelle aventi valenza strategica e rafforzandone i poteri e l'autonomia finanziaria. A tal fine, tale riorganizzazione dovrebbe essere inserita dentro un piano nazionale per la logistica, che aiuti a superare la sterile concorrenza tra i porti nazionali e rilanci invece una logica di sistema.

Un altro aspetto essenziale sarebbe quello di garantire finanziamenti adeguati agli investimenti per la portualità, che dovrebbero rientrare tra le opere strategiche della legge obiettivo. Analoga attenzione dovrebbe avere, con tempi celeri, il riordino delle norme in materia di dragaggi e servizi tecnico-nautici.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 84

L'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34 e n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» (Atto del Governo n. 84);

premesso che:

lo schema di decreto in esame si propone di introdurre deroghe alle vigenti disposizioni in materia di nomina del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

il direttore in carica svolge la funzione sin dall'istituzione dell'Agenzia, essendo stato nominato per due consecutivi mandati nel 2008 e nel 2011 e, per unanime riconoscimento, in questi anni ha operato in maniera competente ed equilibrata, conseguendo importanti risultati. In base alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia, il direttore non può però essere nominato per un terzo mandato;

la deroga proposta consiste nel consentire che il direttore possa essere nominato per tre mandati in luogo di soli due. Tale misura derogatoria viene proposta in base alla motivazione della necessità di garantire la continuità gestionale dell'Agenzia in una fase che si ritiene cruciale e che solo le specifiche competenze ed attitudini del direttore in carica potrebbero garantire, ritenendo implicitamente che non vi siano al momento in Italia altre figure con caratteristiche comparabili;

osservando, nel merito, che:

l'Agenzia è istituzione terza e di garanzia con compiti della massima rilevanza in una materia assai sensibile. Il limite di due mandati inderogabili per la funzione di direttore è motivo di garanzia del mantenimento del profilo anzidetto e non a caso le disposizioni istitutive dell'Agenzia fissano quel vincolo;

pur confermando l'apprezzamento per il direttore in carica, non appare tuttavia ragionevole asserire che non vi siano in Italia persone che oltre all'attuale direttore possano svolgere la funzione apicale dell'Agenzia;

non risulta ugualmente ragionevole asserire, peraltro senza un reale supporto motivazionale, che l'Agenzia sia in una fase così cruciale da giustificare un regime derogatorio quale quello proposto, dovendosi ritenere

due mandati per complessivi sei anni più che sufficienti per lo svolgimento di una missione gestionale completa;

la vita di una istituzione come l'Agenzia è fisiologicamente caratterizzata da un continuo mutamento di contesto e di sfide operative, tale da rendere di fatto perenne la sussistenza delle ragioni invocate dallo schema di decreto in esame per giustificare il regime derogatorio proposto. In altre parole, le ragioni invocate dal proponente sono tali, in linea di principio, da aprire la strada a possibili deroghe anche per ulteriori mandati;

per quanto sopra considerato, esprime parere contrario.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 2 aprile 2014

Plenaria

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020 (n. 86)
(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La relatrice PIGNEDOLI *(PD)* riferisce alla Commissione sull'atto del Governo in titolo, rilevando che lo schema di Accordo di partenariato in esame concerne l'impiego in Italia dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020, in ordine al quale l'articolo 1, comma 246, della legge n. 147 del 2013 ha previsto, prima della stipulazione dell'Accordo, l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Ricorda che in data 17 settembre 2013 il sottosegretario Castiglione aveva reso comunicazioni sui profili di competenza dell'Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020 e di seguito, in data 25 settembre 2013, la Commissione aveva esaminato un affare assegnato, del quale è stata relatrice, sulle prospettive del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, con riferimento alla definizione dei contenuti dell'Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020, approvando una risoluzione contenente rilievi.

Rileva che il documento in oggetto comprende le osservazioni sul medesimo schema formulate dai servizi della Commissione europea. La lettera ministeriale di presentazione del documento specifica che è in corso un lavoro di raccordo tra le varie Amministrazioni centrali e regionali per la valutazione delle osservazioni suddette e per l'elaborazione della versione definitiva del testo, la quale deve essere inviata entro il 20 aprile 2014 alla Commissione europea.

Richiama che è stato avviato, in Italia, un processo di cambiamento nella gestione complessiva dei fondi europei, inteso – anche mediante l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale – alla concentrazione delle risorse su pochi obiettivi, ben definiti, al fine di potenziare l'impatto degli interventi e di consentire un pieno monitoraggio dell'attuazione dei programmi, riducendone la frammentazione e selezionando obiettivi prioritari.

Per il 2014-2020 – osserva la relatrice – l'Italia beneficerà di un complesso di risorse comunitarie pari a 32.268 milioni di euro, di cui 7.695 milioni destinati alle regioni più sviluppate, 1.102 milioni alle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), 22.334 milioni alle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e 1.137 milioni alla cooperazione territoriale. Alla quota comunitaria si aggiungeranno il cofinanziamento nazionale – a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e previsto nella misura di 24.000 milioni di euro da parte della legge di stabilità per il 2014 – e, per i Programmi Operativi Regionali, la quota di cofinanziamento di fonte regionale, quantificabile in un importo pari al 30 per cento del cofinanziamento complessivo del programma operativo regionale.

Evidenzia che le tabelle che accompagnano il documento consentono di analizzarne la successiva struttura con particolare riferimento agli Obiettivi tematici indicati, alla loro rispettiva allocazione di Fondi strutturali, ai Programmi operativi nazionali e regionali.

Sottolinea che nel quadro descrittivo degli obiettivi tematici, assume fondamentale rilievo per gli aspetti di competenza della Commissione l'obiettivo tematico 3 (OT3) concernente la competitività dei sistemi produttivi, nel cui ambito è previsto il programma relativo alla promozione della competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e della pesca e acquacoltura. La finalità generale di tale obiettivo tematico è il miglioramento della competitività del sistema imprenditoriale, comprensivo del comparto agricolo e agro-industriale e della pesca e acquacoltura. Il denominatore comune di tali risultati e azioni è rappresentato dal mettere l'impresa, in tutte le sue declinazioni, al centro delle politiche economiche, tenendo altresì conto di tematiche trasversali che potranno determinare declinazioni specifiche dei risultati attesi, quali la parità di genere, la promozione dell'occupazione giovanile, la tutela dell'ambiente, la promozione dell'energia sostenibile, la valorizzazione del patrimonio culturale.

Ricorda che nella definizione specifica delle linee di indirizzo per le politiche di sviluppo rurale e per la pesca e l'acquacoltura, l'Accordo prevede che la strategia per il miglioramento della competitività del sistema

agro-alimentare e forestale si articolerà in due componenti: da un lato il sostegno all'evoluzione strutturale delle singole imprese dell'agricoltura, dell'agroalimentare e del settore forestale e della pesca e dell'acquacoltura nella direzione della sostenibilità ambientale, della qualità e salubrità della produzione, dell'innovazione e della sicurezza del lavoro; dall'altro lato il potenziamento degli investimenti nelle filiere con l'obiettivo di generare effetti diffusi sulla vitalità delle imprese. L'intervento per sostenere l'evoluzione strutturale e organizzativa delle singole imprese punterà su alcune linee prioritarie, quali: il rafforzamento strutturale delle aziende agricole promuovendo l'innovazione, l'accesso al mercato e l'accesso al credito; l'internazionalizzazione del settore agricolo e agroalimentare e della pesca e acquacoltura; il ricambio generazionale e le politiche a favore dei giovani; la salvaguardia del reddito aziendale, attraverso un programma nazionale di gestione del rischio.

Rileva che l'intervento sulle filiere sarà indirizzato verso tre categorie: le filiere corte e, più in generale, quelle filiere che richiederebbero un «accorciamento» delle relazioni tra produttori e mercati, che produca vantaggi sia per il settore primario, sia per i consumatori, in termini di migliori prezzi e qualità della produzione, con priorità ai progetti di investimento che intendono migliorare la redditività dell'impresa privilegiando l'accorciamento delle relazioni con i mercati al dettaglio o la vendita diretta; le filiere agricole e agroalimentari con particolare riferimento a quelle con un forte radicamento e riconoscibilità territoriale, che richiedono un potenziamento della competitività attraverso investimenti di ammodernamento e razionalizzazione dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione, valorizzazione dei paesaggi tipici; infine le filiere *non-food*, tra le quali quelle per la produzione di energie rinnovabili, la filiera foresta-legno e altre produzioni innovative.

Per quanto attiene specificamente il settore pesca, sottolinea che lo sviluppo della politica marittima dell'Unione europea contribuisce dal 2007 a potenziare la capacità dell'Europa a creare condizioni ottimali per lo sfruttamento sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, riconoscendo il valore dei beni e dei servizi dell'ecosistema marino e la protezione dell'ambiente marino come elementi importanti per lo sviluppo sostenibile.

Ritiene che tale strategia dovrà essere sostenuta da un'agenda che promuova il potenziale di crescita, competitività e occupazione verso un'economia blu sostenibile. La crescita e lo sviluppo dell'intera economia marittima può essere rilanciata attraverso una coerente ed efficace politica pubblica che definisca le condizioni necessarie per un pieno sviluppo, attraverso la riduzione degli oneri amministrativi e normativi. Il miglioramento del livello di conservazione delle risorse e dell'ambiente determina un forte impatto in termini occupazionali, che, se non contrastato, è fonte di consistenti problemi di ordine sociale ed economico e contribuisce alla riduzione della stessa competitività delle imprese di pesca.

Dopo aver descritto le linee di indirizzo dell'obiettivo tematico direttamente inerente l'agricoltura e la pesca, richiama l'attenzione sulla corre-

lazione tra l'obiettivo tematico sopra esposto e ulteriori obiettivi tematici che rappresentano punti di collegamento rispetto al primo.

Quanto all'obiettivo «Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione», ricorda che le azioni di supporto alla competitività dovranno integrarsi e coordinarsi con gli interventi di sostegno alla ricerca industriale anche di tipo collaborativo, di collegamento tra il mondo imprenditoriale e il circuito della conoscenza.

Quanto all'obiettivo «Agenda digitale», sottolinea che le azioni a favore della competitività delle imprese potranno rafforzarsi agendo in sinergia con quelle che intervengono nell'infrastrutturazione digitale dei territori, delle aree di insediamento industriale, delle aree rurali e dei sistemi turistici.

In relazione all'area tematica «Occupazione», osserva che gli interventi a favore della competitività si integreranno, in particolar modo, con le azioni di politica attiva e passiva, con quelle per l'inserimento occupazionale nei settori che offrono maggiori prospettive di crescita, con gli incentivi all'apprendistato.

Illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicato in allegato al resoconto).

Il senatore TARQUINIO *(FI-PdL XVII)* sottolinea come sul testo in esame occorra una verifica sulla attualità dei contenuti, essendo lo stesso oggetto di confronto con la Commissione europea. L'espressione delle osservazioni dovrebbe quindi, a suo avviso, essere rinviata.

Si associano al senatore Tarquinio il senatore CANDIANI *(LN-Aut)* e la senatrice DONNO *(M5S)*.

La senatrice BERTUZZI *(PD)* rileva che la Commissione è chiamata a esprimersi sui profili di competenza e, a tal fine, auspica che nello schema di osservazioni appena illustrato dalla relatrice sia inserito un ulteriore rilievo volto a sollecitare l'introduzione di misure a sostegno dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nella programmazione europea e dell'accesso alla terra.

Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente i contenuti dello schema di osservazioni della relatrice. Fa presente che l'atto del Governo sottoposto al parere parlamentare contiene delle linee di indirizzo strategico nell'utilizzo dei fondi europei per i prossimi sette anni. Il documento tiene peraltro conto del dibattito antecedente già richiamato dalla relatrice, con le Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento.

Sottolinea che sull'ampio ventaglio di materie oggetto dell'Accordo di partenariato è tuttora in corso un confronto in diverse sedi istituzionali, a livello nazionale e con la Commissione europea, che ha formulato rilievi. Assicura, peraltro, l'impegno del Governo a un costante confronto con il Parlamento sia nella fase di definizione che nella vigilanza sull'attuazione dell'Accordo di partenariato stesso.

Il senatore RUVOLO *(GAL)* auspica che la Commissione possa esprimersi sulla delicata materia dell'Accordo di partenariato con un documento il più possibile condiviso.

Il senatore STEFANO *(Misto-SEL)* richiama le osservazioni che erano state espresse sull'Accordo di partenariato dalla Conferenza Stato-regioni e sollecita l'inserimento nello schema predisposto dalla relatrice di un rilievo volto a sollecitare un rafforzamento della capacità amministrativa delle Regioni, per giungere al pieno ed efficace utilizzo dei fondi europei.

Il senatore DALLA TOR *(NCD)* rileva, in relazione all'osservazione del senatore Stefano, che il potenziamento delle procedure amministrative regionali dovrebbe avvenire ad invarianza di spesa.

La relatrice PIGNEDOLI *(PD)* riformula il proprio precedente schema di osservazioni favorevoli con rilievi, onde tener conto delle istanze formulate nel corso del dibattito.

Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente tale riformulazione. Osserva che il tema dell'occupazione giovanile in agricoltura si inserisce nel più ampio contesto dell'accessibilità delle terre coltivabili; conferma inoltre che i profili della semplificazione e della accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali da parte delle Regioni è da tempo oggetto di confronto con il Governo.

Il presidente FORMIGONI fa presente che l'atto del Governo in oggetto è sottoposto all'attenzione della Commissione per rendere osservazioni alla Commissione bilancio sui profili di competenza, con riferimento al testo così come oggi formulato e nel termine assegnato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore RUTA *(PD)* preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare.

La senatrice DONNO *(M5S)* preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo parlamentare, poiché sarebbe stato a suo avviso preferibile rinviare l'espressione delle osservazioni.

Il senatore TARQUINIO *(FI-PdL XVII)*, il senatore CANDIANI *(LN-Aut)* e la senatrice CASALETTO *(Misto)* preannunciano la propria astensione.

Il senatore DALLA TOR *(NCD)* preannuncia il proprio voto favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta della relatrice di osservazioni favorevoli con rilievi, così come da ultimo riformulata (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI comunica che, in occasione dell'audizioni informale in relazione all'esame del disegno di legge n. 1328 di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, svoltasi lo scorso martedì 1° aprile, alle ore 14,30, la COPAGRI ha consegnato della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

La Commissione, esaminato l'atto del Governo in titolo, per quanto di competenza,

premesso che:

in data 17 settembre 2013 il sottosegretario Castiglione ha reso comunicazioni alla Commissione agricoltura sui profili di competenza dell'Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020 e di seguito, in data 25 settembre 2013, la Commissione agricoltura ha esaminato un affare assegnato sulle prospettive del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, con riferimento alla definizione dei contenuti dell'Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020, approvando una risoluzione contenente rilievi;

lo schema di accordo di partenariato prevede che per il 2014-2020 l'Italia beneficerà di un complesso di risorse comunitarie pari a 32.268 milioni di euro, di cui 7.695 milioni destinati alle regioni più sviluppate, 1.102 milioni alle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), 22.334 milioni alle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e 1.137 milioni alla cooperazione territoriale. Alla quota comunitaria si aggiungeranno il cofinanziamento nazionale – a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e previsto nella misura di 24.000 milioni di euro da parte della legge di stabilità per il 2014 – e, per i Programmi Operativi Regionali, la quota di cofinanziamento di fonte regionale, quantificabile – secondo la medesima relazione illustrativa – in un importo pari al 30 per cento del cofinanziamento complessivo del programma operativo regionale;

nel quadro descrittivo degli obiettivi tematici assume fondamentale rilievo per gli aspetti di competenza della Commissione l'obiettivo tematico 3 (OT3) concernente la competitività dei sistemi produttivi, nel cui ambito è previsto il programma relativo alla promozione della competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e della pesca e acquacoltura;

la finalità generale di tale obiettivo tematico è il miglioramento della competitività del sistema imprenditoriale, comprensivo del comparto agricolo e agro-industriale e della pesca e acquacoltura. Il denominatore comune di questi risultati e azioni è rappresentato dal mettere l'impresa, in tutte le sue declinazioni, al centro delle politiche economiche, tenendo altresì conto di tematiche trasversali che potranno determinare declina-

zioni specifiche dei risultati attesi, quali la parità di genere, la promozione dell'occupazione giovanile, la tutela dell'ambiente, la promozione dell'energia sostenibile, la valorizzazione del patrimonio culturale;

per quanto attiene specificamente il settore pesca, lo sviluppo della politica marittima dell'Unione europea contribuisce dal 2007 a potenziare la capacità dell'Europa a creare condizioni ottimali per lo sfruttamento sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, riconoscendo il valore dei beni e dei servizi dell'ecosistema marino e la protezione dell'ambiente marino come elementi importanti per lo sviluppo sostenibile;

tale strategia dovrà essere sostenuta da un'agenda che promuova il potenziale di crescita, competitività e occupazione verso un'economia blu sostenibile;

la crescita e lo sviluppo dell'intera economia marittima possono essere rilanciate attraverso una coerente ed efficace politica pubblica che definisca le condizioni necessarie per un pieno sviluppo, attraverso la riduzione degli oneri amministrativi e normativi;

il miglioramento del livello di conservazione delle risorse e dell'ambiente determina un forte impatto in termini occupazionali, che, se non contrastato, è fonte di consistenti problemi di ordine sociale ed economico e contribuisce alla riduzione della stessa competitività delle imprese di pesca;

l'obiettivo tematico 3 presenta punti di collegamento con ulteriori obiettivi tematici;

quanto all'obiettivo «Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione», le azioni di supporto alla competitività dovranno integrarsi e coordinarsi con gli interventi di sostegno alla ricerca industriale anche di tipo collaborativo, di collegamento tra il mondo imprenditoriale e il circuito della conoscenza;

quanto all'obiettivo «Agenda digitale», le azioni a favore della competitività delle imprese potranno rafforzarsi agendo in sinergia con quelle che intervengono nell'infrastrutturazione digitale dei territori, delle aree di insediamento industriale, delle aree rurali e dei sistemi turistici;

in relazione all'area tematica «Occupazione», gli interventi a favore della competitività si integreranno, in particolar modo, con le azioni di politica attiva e passiva, con quelle per l'inserimento occupazionale nei settori che offrono maggiori prospettive di crescita, con gli incentivi all'apprendistato;

preso atto positivamente che il documento in esame rispecchia in gran parte gli indirizzi che la Commissione aveva formulato nella sua risoluzione del 25 settembre scorso,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'inserimento nell'ambito dell'obiettivo tematico 3 di azioni volte a sviluppare una visione complessiva del territorio e dei suoli, come substrato dei processi naturali, economici, fiscali, urbanistici e agricoli. Si sollecita l'adozione di una gestione integrata del suolo che garantisca un sistema idrico idoneo ed ecosostenibile

e nel contempo un uso mirato della risorsa acqua, oltre a un contenimento del rischio idrogeologico attraverso un programma nazionale di gestione del rischio, e contemporaneamente un forte incentivo alla diffusione capillare della lavorazione e dell'attività agricola come metodi di prevenzione naturale del dissesto;

valuti altresì la Commissione di merito la valorizzazione del collegamento esistente tra l'obiettivo tematico 3 e quello sulla ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, anche dal punto di vista del sostegno ad una ricerca ad ampio spettro in agricoltura che produca risultati direttamente utilizzabili dalle imprese del comparto primario;

valuti la Commissione di merito il potenziamento del sostegno all'economia blu e al comparto della pesca, nell'ambito delle già prefigurate azioni strategiche per i mari e gli oceani per promuoverne il potenziale di crescita, competitività e occupazione verso un'economia blu sostenibile;

valuti infine la Commissione di merito l'introduzione di misure volte a valorizzare le pratiche imprenditoriali che reimpiegano e reimmettono la materia organica zootecnica o vegetale e le biomasse vegetali di origine marina, con proprietà riconosciute scientificamente, dentro la catena di utilità ambientale ed economica e, quindi, dentro il ciclo di vita di un prodotto, nell'ambito di un'economia sostenibile che incentivi il riuso e riduca l'abbandono delle materie come rifiuti.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

La Commissione, esaminato l'atto del Governo in titolo, per quanto di competenza,

premesso che:

in data 17 settembre 2013 il sottosegretario Castiglione ha reso comunicazioni alla Commissione agricoltura sui profili di competenza dell'Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020 e di seguito, in data 25 settembre 2013, la Commissione agricoltura ha esaminato un affare assegnato sulle prospettive del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, con riferimento alla definizione dei contenuti dell'Accordo di partenariato relativo alla programmazione dei fondi europei per il periodo 2014-2020, approvando una risoluzione contenente rilievi;

lo schema di accordo di partenariato prevede che per il 2014-2020 l'Italia beneficerà di un complesso di risorse comunitarie pari a 32.268 milioni di euro, di cui 7.695 milioni destinati alle regioni più sviluppate, 1.102 milioni alle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), 22.334 milioni alle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e 1.137 milioni alla cooperazione territoriale. Alla quota comunitaria si aggiungeranno il cofinanziamento nazionale – a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e previsto nella misura di 24.000 milioni di euro da parte della legge di stabilità per il 2014 – e, per i Programmi Operativi Regionali, la quota di cofinanziamento di fonte regionale, quantificabile – secondo la medesima relazione illustrativa – in un importo pari al 30 per cento del cofinanziamento complessivo del programma operativo regionale;

nel quadro descrittivo degli obiettivi tematici assume fondamentale rilievo per gli aspetti di competenza della Commissione l'obiettivo tematico 3 (OT3) concernente la competitività dei sistemi produttivi, nel cui ambito è previsto il programma relativo alla promozione della competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo e della pesca e acquacoltura;

la finalità generale di tale obiettivo tematico è il miglioramento della competitività del sistema imprenditoriale, comprensivo del comparto agricolo e agro-industriale e della pesca e acquacoltura. Il denominatore comune di questi risultati e azioni è rappresentato dal mettere l'impresa, in tutte le sue declinazioni, al centro delle politiche economiche, tenendo altresì conto di tematiche trasversali che potranno determinare declina-

zioni specifiche dei risultati attesi, quali la parità di genere, la promozione dell'occupazione giovanile, la tutela dell'ambiente, la promozione dell'energia sostenibile, la valorizzazione del patrimonio culturale;

per quanto attiene specificamente il settore pesca, lo sviluppo della politica marittima dell'Unione europea contribuisce dal 2007 a potenziare la capacità dell'Europa a creare condizioni ottimali per lo sfruttamento sostenibile degli oceani, dei mari e delle coste, riconoscendo il valore dei beni e dei servizi dell'ecosistema marino e la protezione dell'ambiente marino come elementi importanti per lo sviluppo sostenibile;

tale strategia dovrà essere sostenuta da un'agenda che promuova il potenziale di crescita, competitività e occupazione verso un'economia blu sostenibile;

la crescita e lo sviluppo dell'intera economia marittima possono essere rilanciate attraverso una coerente ed efficace politica pubblica che definisca le condizioni necessarie per un pieno sviluppo, attraverso la riduzione degli oneri amministrativi e normativi;

il miglioramento del livello di conservazione delle risorse e dell'ambiente determina un forte impatto in termini occupazionali, che, se non contrastato, è fonte di consistenti problemi di ordine sociale ed economico e contribuisce alla riduzione della stessa competitività delle imprese di pesca;

l'obiettivo tematico 3 presenta punti di collegamento con ulteriori obiettivi tematici;

quanto all'obiettivo «Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione», le azioni di supporto alla competitività dovranno integrarsi e coordinarsi con gli interventi di sostegno alla ricerca industriale anche di tipo collaborativo, di collegamento tra il mondo imprenditoriale e il circuito della conoscenza;

quanto all'obiettivo «Agenda digitale», le azioni a favore della competitività delle imprese potranno rafforzarsi agendo in sinergia con quelle che intervengono nell'infrastrutturazione digitale dei territori, delle aree di insediamento industriale, delle aree rurali e dei sistemi turistici;

in relazione all'area tematica «Occupazione», gli interventi a favore della competitività si integreranno, in particolar modo, con le azioni di politica attiva e passiva, con quelle per l'inserimento occupazionale nei settori che offrono maggiori prospettive di crescita, con gli incentivi all'apprendistato;

preso atto positivamente che il documento in esame rispecchia in gran parte gli indirizzi che la Commissione aveva formulato nella sua risoluzione del 25 settembre scorso,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'inserimento nell'ambito dell'obiettivo tematico 3 di azioni volte a sviluppare una visione complessiva del territorio e dei suoli, come substrato dei processi naturali, economici, fiscali, urbanistici e agricoli. Si sollecita l'adozione di una gestione integrata del suolo che garantisca un sistema idrico idoneo ed ecosostenibile

e nel contempo un uso mirato della risorsa acqua, oltre a un contenimento del rischio idrogeologico attraverso un programma nazionale di gestione del rischio, e contemporaneamente un forte incentivo alla diffusione capillare della lavorazione e dell'attività agricola come metodi di prevenzione naturale del dissesto;

valuti altresì la Commissione di merito la valorizzazione del collegamento esistente tra l'obiettivo tematico 3 e quello sulla ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, anche dal punto di vista del sostegno ad una ricerca ad ampio spettro in agricoltura che produca risultati direttamente utilizzabili dalle imprese del comparto primario;

valuti la Commissione di merito il potenziamento del sostegno all'economia blu e al comparto della pesca, nell'ambito delle già prefigurate azioni strategiche per i mari e gli oceani per promuoverne il potenziale di crescita, competitività e occupazione verso un'economia blu sostenibile;

valuti la Commissione di merito l'introduzione di misure volte a valorizzare le pratiche imprenditoriali che reimpiegano e reimmettono la materia organica zootecnica o vegetale e le biomasse vegetali di origine marina, con proprietà riconosciute scientificamente, dentro la catena di utilità ambientale ed economica e, quindi, dentro il ciclo di vita di un prodotto, nell'ambito di un'economia sostenibile che incentivi il riuso e riduca l'abbandono delle materie come rifiuti;

valuti la Commissione di merito l'introduzione di misure a sostegno dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nella programmazione europea e dell'accesso alla terra;

valuti infine la Commissione di merito un rafforzamento della capacità amministrativa delle Regioni, per giungere al pieno ed efficace utilizzo dei fondi europei, ad invarianza di spesa.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 2 aprile 2014

Plenaria

73ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(953) ***RANUCCI ed altri. – Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia di navigazione marittima e interna nonché per la revisione del codice della nautica***

(1167) ***Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto***
(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 marzo scorso.

Il senatore CONSIGLIO *(LN-Aut)*, relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'audizione informale dell'Amministratore delegato di Eni SpA, prevista per le ore 14 di oggi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, avrà luogo alle ore 20.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, già prevista per le ore 14, è posticipata alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 953 E 1167

Premesso che:

la nautica è un comparto di punta dell'industria in cui si identifica il *made in Italy* e ha una grande rilevanza per il settore turistico,

si invita la Commissione di merito a valutare:

l'opportunità di fissare criteri comuni nazionali, valevoli per porti e approdi turistici, nell'ambito del riordino della disciplina demaniale;

la destinazione d'uso per la nautica minore del gran numero di strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali già identificati dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995, che si rivelano particolarmente adatti per essere utilizzati quale ricovero a secco *(dry storage)* di piccole imbarcazioni;

la previsione che, per fini di pubblica utilità, le concessioni demaniali rilasciate a privati – per superfici al di sopra di una certa dimensione – prevedano l'obbligo di realizzazione di scivoli pubblici, compensando l'onere derivante in capo al concessionario attraverso il beneficio di un canone demaniale ricognitorio per la porzione di superficie interessata;

il riconoscimento dei Marina Resort quali «servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il pernotto dei turisti a bordo delle proprie unità da diporto», ricalcando la norma in vigore nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

il rafforzamento della previsione della legge n. 84 del 1994, che destina prioritariamente alla nautica da diporto le aree non utilizzate dei porti commerciali, quale strumento di riqualificazione urbanistica, ampliando in questo senso la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f)* dell'atto Senato n. 953;

la necessità di dare perfetta attuazione al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della cosiddetta Direttiva servizi, che ha di fatto cancellato dal Codice della nautica da diporto la figura del mediatore marittimo, non dandosi luogo ad alcun intervento ulteriore di semplificazione come proposto all'articolo 2, comma 1, lettera *f)* dell'atto Senato n. 953;

l'adozione di interventi radicali di semplificazione e di snellimento burocratico relativamente alla gestione delle unità da diporto, per stimolare una ripresa del diportismo e del turismo nautico, nonché di razionalizzazione delle attività di controllo;

l'introduzione di un titolo semplificato per il diporto;

l'istituzione della giornata del mare nelle scuole per favorire la diffusione della cultura del mare.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 20,05 alle ore 21,30

AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO N. 282 (AFFARE ASSEGNATO RISULTATI SOCIETÀ PARTECIPATE DALLO STATO)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 2 aprile 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1051 (PARTECIPAZIONE LAVORATORI GESTIONE IMPRESA)

Plenaria

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI comunica che la documentazione riferita al disegno di legge n. 660, consegnata nel corso dell'audizione informale del 19 marzo scorso, svoltasi in sede di Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni 11ª e 12ª riunite, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020 (n. 86)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il senatore BAROZZINO *(Misto-SEL)* si sofferma in particolare sulla tabella nella quale si ricomprende tra le aree di intervento il superamento di ogni discriminazione, esprimendo l'auspicio che l'espressione corrisponda ad un reale impegno, perché la categoria non è passibile di graduatoria di maggiore o minore gravità, ma rappresenta un tutt'unico.

La senatrice BENCINI *(Misto)* domanda chiarimenti in ordine alla ricaduta pratica delle osservazioni che la Commissione si accinge a dare.

Il presidente SACCONI ricorda che l'atto concerne lo schema di accordo di partenariato e che le osservazioni delle Commissioni parlamentari sono destinate a contribuire alla formazione della politica sostenuta dall'Italia in sede europea.

Concorda la senatrice PARENTE *(PD)*, osservando che anche per questa ragione sarebbe stata opportuna la presenza del rappresentante del Governo nella seduta odierna.

La senatrice BENCINI *(Misto)* si interroga nuovamente in ordine allo svolgimento del procedimento.

Il presidente SACCONI ribadisce che la fase consultiva di cui è investita l'11ª Commissione permanente, insieme ad altre Commissioni parlamentari chiamate a dare osservazioni alla Commissione bilancio, competente nel merito, concorrerà alla definizione della posizione del Governo in sede europea. Sarà evidentemente possibile un giudizio *ex post* in ordine all'accoglimento delle osservazioni parlamentari da parte dell'Esecutivo e alle modalità attuative.

La senatrice MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)* pone un problema metodologico, lamentando la mancanza di una procedura che consenta alla Commissione ed al Parlamento in genere di giocare un ruolo maggiormente proattivo. Ritiene che le carenze siano addebitabili a una mancata interlocuzione non solo con il Governo ma con la stessa Unione europea, osservando che sovente la Commissione si trova a discutere di atti decisi o da decidere a Bruxelles senza aver alcun rapporto con i propri rappresentanti nell'Unione europea.

Il presidente SACCONI *(NCD)* concorda con i rilievi riguardanti il non efficace collegamento con le strutture comunitarie, ciò che rappresenta tuttavia un problema di carattere generale e non riferito alla odierna situazione. Peraltro reputa che l'espressione di osservazioni di forte dettaglio sarebbe destinata a diminuirne l'incisività. Ritiene pertanto che la Commissione debba esprimersi in modo generale, pur se non generico.

Il senatore PUGLIA *(M5S)* ricorda di avere già espresso contrarietà in ordine all'istituzione di una agenzia territoriale e si domanda come enti che hanno già dimostrato di non essere in grado di utilizzare fondi stanziati a livello europeo possano ora conseguire con efficacia tale obiettivo. Per queste ragioni, ritiene sarebbe opportuno fissare delle sanzioni a carico di quegli uffici che non adempiano in modo efficace ed efficiente a porre in essere le condizioni che consentano l'utilizzo dei fondi europei, a maggior ragione in considerazione dell'elevato contributo italiano all'Unione europa.

Il relatore ANGIONI *(PD)* fa osservare che la ristrettezza dei tempi di esame è dovuta altresì alla circostanza che tra il deposito della prima bozza e la trasmissione al Parlamento si è verificata una crisi di governo che in qualche modo ha impedito o comunque limitato la legittima possibilità di informazione. Di fatto le osservazioni italiane vanno trasmesse entro il 20 aprile e, considerati gli importi consistenti, non gli parrebbe certo opportuno bloccare l'*iter* procedimentale.

Dà quindi conto di una sua proposta di osservazioni, favorevoli con rilievi (testo allegato al resoconto della seduta), richiamando in particolare l'attenzione dei Commissari sui capoversi finali, nei quali l'accento è messo innanzitutto sul metodo adottato, decisamente innovativo rispetto al passato, consistente nella concentrazione degli stanziamenti su pochi e definiti programmi, specificamente mirati: in precedenza, infatti, è proprio in questo che va rinvenuta la causa principale dell'inutilizzo degli stanziamenti. Inoltre le osservazioni, pur se favorevoli, sollecitano una migliore specificazione degli interventi riguardanti l'accesso al mercato del lavoro e le politiche attive, auspicando che questa nuova impostazione dell'accordo consenta un utile impiego delle risorse ai fini del conseguimento degli obiettivi. Infine, nel sottolineare positivamente l'impostazione del documento e il notevole importo degli stanziamenti, auspica che ciò possa consentire una convergenza di posizioni tra maggioranza e minoranza.

Nessun altro chiedendo la parola, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice SPILABOTTE *(PD)* sottolinea assai positivamente la nuova impostazione dello schema rispetto alle analoghe programmazioni nel passato, ritenendo che ciò possa essere di ausilio al conseguimento di risultati di particolare importanza. L'istituzione della nuova agenzia ter-

ritoriale consentirà altresì una migliore gestione dei fondi a livello regionale e locale. Esprime pertanto voto favorevole.

La senatrice MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*, nel condividere la posizione del relatore, annuncia voto favorevole.

In senso favorevole si pronunciano altresì, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori PAGANO *(NCD)* e BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

La senatrice MUNERATO *(LN-Aut)* e i senatori BAROZZINO *(Misto-SEL)* e PUGLIA *(M5S)* annunciano voto di astensione; in dissenso dal suo Gruppo, la senatrice BENCINI *(Misto)* dichiara invece voto favorevole.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette quindi ai voti la proposta di osservazioni, favorevoli con rilievi, formulata dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

L'11ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di accordo di partenariato in titolo, per quanto di competenza,

premesso che:

l'Accordo in esame concerne l'impiego in Italia dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020;

per il suddetto periodo l'Italia beneficerà di un complesso di risorse comunitarie pari a 32.268 milioni di euro, cui si aggiungeranno il cofinanziamento nazionale – a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e previsto nella misura di 24.000 milioni dalla legge di stabilità per il 2014 – e, per i Programmi Operativi Regionali, la quota di cofinanziamento di fonte regionale, quantificabile in un importo pari al 30 per cento del cofinanziamento complessivo del programma operativo regionale;

preso atto che la relazione illustrativa che accompagna lo schema informa che è stato avviato in Italia un processo di cambiamento nella gestione complessiva dei fondi europei, inteso alla concentrazione delle risorse su pochi e ben definiti obiettivi;

considerato che:

– riguardo all'obiettivo tematico dell'investimento nell'istruzione, nella formazione professionale, nelle competenze e nell'apprendimento permanente, lo schema di Accordo indica tra le proprie priorità la riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e la promozione dell'uguaglianza di accesso ad un'istruzione prescolare, il miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente, il rafforzamento della parità di accesso alla formazione permanente per tutte le fasce di età, l'aggiornamento delle conoscenze e delle competenze della manodopera e la promozione di percorsi flessibili di apprendimento, il miglioramento dell'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, fissando per tale obiettivo tematico la quota di risorse comunitarie per l'Italia a 4.146 milioni di euro;

– riguardo all'obiettivo tematico concernente la promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità ed il sostegno della mobilità dei lavoratori, lo schema ritiene che le politiche attive per il lavoro si possano

indirizzare in particolare verso la diffusione di strumenti in grado di compensare le maggiori difficoltà occupazionali di alcuni gruppi di lavoratori, incidendo sul costo del lavoro, anche mediante incentivi all'occupazione e, con particolare riferimento alle donne, mediante lo sviluppo dei servizi intesi alla conciliazione tra vita professionale e vita privata e familiare; ulteriori iniziative saranno rivolte all'incremento dell'occupazione dei lavoratori anziani, a forme di sostegno all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, degli immigrati e dei disabili, a favorire gli investimenti in istruzione e formazione di qualità, specialmente di tipo tecnico e professionale, la valorizzazione dell'alternanza istruzione-formazione-lavoro e la promozione dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità, in particolare attraverso l'estensione del microcredito; per tale obiettivo tematico lo stanziamento di risorse comunitarie previsto per l'Italia è di 4.362 milioni di euro;

– riguardo all'obiettivo tematico di promozione dell'inclusione sociale e di contrasto della povertà e di ogni forma di discriminazione, il documento individua due direttrici generali: l'adozione di un programma nazionale per la sperimentazione di misure rivolte alle famiglie in condizione di povertà o di esclusione sociale ed il ricorso a tipologie di intervento rivolte ai soggetti maggiormente distanti dal mercato del lavoro; a tal fine per l'Italia la quota di risorse comunitarie stanziate è pari a 3.805 milioni di euro;

valutato positivamente il metodo adottato, in senso decisamente innovativo rispetto al passato, consistente nella concentrazione degli stanziamenti su pochi e definiti programmi, specificamente mirati, che appare particolarmente utile al fine di agevolare l'utilizzo dei fondi medesimi;

nel formulare osservazioni favorevoli, sollecita tuttavia una migliore specificazione degli interventi riguardanti l'accesso al mercato del lavoro e le politiche attive riferite allo stesso. Esprime altresì l'auspicio che l'impostazione dell'Accordo, con la precisa individuazione di obiettivi e programmi e l'indicazione specifica per risultato atteso per le varie categorie di regione, consenta il pieno raggiungimento del complesso delle finalità proposte e che tutte le risorse indicate vengano utilmente impiegate ai fini del conseguimento degli obiettivi stessi.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 2 aprile 2014

Plenaria

108ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

indi della Vice Presidente
RIZZOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ezio Belleri, commissario straordinario degli Spedali Civili di Brescia e, in rappresentanza dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia, il dottor Ottavio Di Stefano, presidente e il dottor Gianpaolo Balestrieri, membro del Consiglio direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

La seduta inizia alle ore 14.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di esecuzione e problematiche attuative della normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (n. 234)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc*. XXIV,n. 25)

Prosegue l'esame dell'affare assegnato, sospeso nella seduta del 1º aprile.

La relatrice DIRINDIN *(PD)* illustra una nuova formulazione della proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, volta a recepire alcune indicazioni pervenutele per le vie brevi da parte di alcuni componenti della Commissione.

La senatrice MATTESINI *(PD)* auspica che tra le premesse della proposta di risoluzione venga sottolineata l'importanza del rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale, al fine di creare le premesse per l'accoglienza dei soggetti dimissibili dagli ospedali psichiatrici giudiziari.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*, dopo aver osservato che il rinvio della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari è dipeso in buona parte da ritardi accumulati a livello regionale, suggerisce di prefigurare un deterrente di natura finanziaria a eventuali ulteriori inerzie.

La relatrice DIRINDIN *(PD)* rileva anzitutto che la richiesta formulata dal senatore D'Ambrosio Lettieri appare già soddisfatta dal dispositivo della proposta di risoluzione in esame, che alla lettera c) prevede che gli adempimenti regionali in materia siano oggetto di verifica nell'ambito del tavolo concernente i livelli essenziali di assistenza. Dichiara, quindi, di accogliere la proposta di integrazione avanzata dalla senatrice Mattesini.

Il sottosegretario DE FILIPPO esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione, a condizione che il termine recato dalla lettera a) del dispositivo sia fissato al 1º aprile 2015, in sintonia con il decreto-legge appena emanato; le lettere f) e g) siano riformulate nel senso di sopprimere, in ciascuna di esse, i periodi successivi al primo; nella lettera h) sia chiarito che i poteri sostitutivi del Governo non sono esercitabili in relazione a singole posizioni individuali.

La PRESIDENTE, in riferimento alla richiesta di riformulazione della lettera h) del dispositivo, suggerisce di indicare il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari quale fine dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

La relatrice DIRINDIN *(PD)* accoglie le richieste avanzate dal rappresentante del Governo, sottolineando di aver inserito il termine del 1º aprile 2016 prima di conoscere i contenuti del decreto-legge appena emanato, che ha disposto una proroga di durata inferiore rispetto alle istanze avanzate dalle Regioni, che lasciavano presagire una dilazione ben superiore.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*, nell'annunciare il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di risoluzione, sottolinea che il suo stato d'animo nell'occasione è in linea con quello autorevolmente espresso dal Presidente della Repubblica: vi è profondo rammarico nel dover prendere atto della necessità di una proroga, vieppiù in coloro che nella scorsa legislatura hanno partecipato ai lavori della

Commissione di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, dai quali ha preso le mosse il processo di definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Al contempo, formula l'auspicio che il pregevole testo che la Commissione si accinge a votare, per il quale rivolge un ringraziamento alla Relatrice, possa imprimere una spinta ulteriore e decisiva al raggiungimento dell'obiettivo di civiltà giuridica unanimemente perseguito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione la proposta di risoluzione, nel testo risultante dalle modificazioni apportate in corso di seduta, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

La PRESIDENTE, dopo esserci associata ai ringraziamenti alla Relatrice, sottolinea che l'approvazione della risoluzione è avvenuta all'unanimità, ed esprime il convincimento che l'impegno della Commissione sul tema degli ospedali psichiatrici giudiziari abbia influito positivamente sulle determinazioni del Governo, che ha disposto una proroga inferiore alla dilazione paventata, e previsto ulteriori misure atte ad assicurare il completamento del processo di superamento in atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che delle audizioni sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi. Soggiunge che il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato, in via eccezionale, dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo della procedura informativa.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina: audizioni del Commissario straordinario degli Spedali Civili di Brescia e del Presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Brescia

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 25 marzo.

La PRESIDENTE comunica preliminarmente che la prevista audizione del direttore sanitario degli Spedali civili di Brescia non avrà luogo, in quanto la dottoressa Derelli ha ritenuto di avere motivi legittimi per non accogliere l'invito della Commissione. Comunica, inoltre, che la Commissione non potrà disporre delle risposte ai quesiti aggiuntivi rivolti per iscritto al professor De Ferrari e alla dottoressa Terraroli, rispettivamente presidente e responsabile della segreteria tecnica del Comitato etico degli Spedali civili, in quanto questi ultimi hanno ritenuto di non fornirle.

La Commissione prende atto.

La relatrice CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* si riserva di replicare per iscritto, d'intesa con il relatore D'Ambrosio Lettieri, alla lettera con cui la dottoressa Derelli ha comunicato la sua intenzione di non intervenire alla seduta odierna.

La PRESIDENTE invita quindi il dottor Belleri a prendere la parola.

Il dottor BELLERI svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, la relatrice CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, la PRESIDENTE*(PD)*, il relatore D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*, la senatrice DIRINDIN *(PD)*, il senatore ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*, il senatore Maurizio ROMANI *(Misto)* e il senatore FLORIS *(FI-PdL XVII)*.

Il dottor BELLERI risponde alle domande.

La PRESIDENTE, ringraziato l'ospite per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

Quindi dà la parola al dottor Di Stefano.

Il dottor DI STEFANO svolge una relazione.

La relatrice CATTANEO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)* prende la parola per formulare alcuni quesiti e considerazioni, cui il dottor Di Stefano fornisce risposta.

La PRESIDENTE, ringraziato l'ospite per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

Comunica che, in assenza di obiezioni, la documentazione consegnata o successivamente trasmessa dagli odierni auditi, così come le lettere pervenute dalla dottoressa Derelli, dal professor De Ferrari e dalla dottoressa Terraroli, e la lettera di risposta alla dottoressa Derelli a firma dei Relatori, saranno rese disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

In assenza di obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà a riunirsi questa sera, alle ore 20 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea, in sede riunita con la Commissione Giustizia, per avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1417.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 234

La 12ª Commissione permanente;

rilevato che il processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e custodia è giunto a uno stadio di avanzamento ancora inadeguato;

considerato, in particolare, che l'approvazione della legge 17 febbraio 2012, n. 9 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, ha, tra l'altro, posto al centro dell'attenzione e dell'attività delle istituzioni nazionali e delle autonomie territoriali, la realizzazione delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (d'ora innanzi, REMS), presso le quali si dovrebbero eseguire, in futuro, le misure di sicurezza di cui gli articoli 219 e 222 del codice penale;

tenuto conto delle modifiche introdotte con il decreto legge 25 marzo 2013, n. 24 convertito con modificazione, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57;

precisato che invece, nello spirito delle leggi citate, la soluzione al problema delle condizioni e delle prospettive di tutela del diritto alla salute di chi ha commesso reati in condizioni di infermità mentale si fonda sulla predisposizione di programmi individualizzati di cura e reinserimento sociale e sullo sviluppo di unefficace rete di servizi di salute mentale;

premesso che, oltre a richiamare l'esigenza della celerità nell'attuazione di quanto disposto con le leggi citate al fine di dimettere «senza indugio» tutti i soggetti attualmente ancora ricoverati presso gli ospedali psichiatrici giudiziari, la Commissione intende offrire un contributo affinché le REMS che si dovranno realizzare non ripropongano le contraddizioni e le inefficienze sul piano terapeutico, di risocializzazione e riabilitazione, che hanno da sempre afflitto gli ospedali psichiatrici giudiziari;

ravvisata l'opportunità di una rapida adozione d'iniziative di carattere legislativo, d'indirizzo amministrativo e di gestione dei procedimenti per la creazione delle REMS, improntate a:

– evitare i rischi che le nuove istituzioni costituiscano luoghi in cui si ripropongono logiche di cronicizzazione orientate a funzioni securitarie a detrimento della tutela della salute;

– garantire, mediante un'attività di monitoraggio efficace e continua, che il numero di posti letto presenti in ciascuna Regione non favorisca il proliferare di luoghi di internamento, privi di un'effettiva funzione

terapeutica e non influisca negativamente sul giudizio di pericolosità sociale che nei fatti può essere influenzato dall'offerta e dalla capienza dei luoghi di esecuzione delle misure di sicurezza;

– favorire una cultura della residualità, dell'eccezionalità e della transitorietà del ricovero nelle REMS;

– attribuire priorità di finanziamento, preminenza, rilievo e certezza ai protocolli d'intesa tra i Dipartimenti di salute mentale e le competenti autorità regionali, affinché abbia luogo un'efficace presa in carico da parte dei servizi di salute mentale sul territorio, così da garantire la progressiva e definitiva dismissione degli ospedali psichiatrici giudiziari e la dimissione di tutti i ricoverati che ivi si trovano in regime di esecuzione delle misura di sicurezza;

constatata l'esigenza, al contempo, di contribuire alla realizzazione di una forte sinergia tra le istituzioni competenti per la realizzazione dei programmi in favore della tutela della salute mentale negli istituti penitenziari e, in particolare, per garantire il funzionamento delle sezioni psichiatriche interne agli istituti di pena, al fine di predisporle alla ricettività dei detenuti che soffrono per sopraggiunto disturbo mentale ai sensi dell'articolo 148 del Codice penale e di coloro ai quali si applica la fattispecie di cui agli articoli 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000;

considerato che la Relazione al Parlamento sul Programma di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari *(Doc*. XXVII, n. 7), annunciato all'Assemblea il 19 dicembre 2013, fa emergere criticità sulle modalità, i tempi e le scelte operate per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

rilevato, tuttavia, che la Relazione citata fornisce elementi conoscitivi di sicura utilità, sui quali di seguito si fermerà l'attenzione per delineare le direttrici di intervento normativo e amministrativo che si rende opportuno perseguire nei prossimi mesi. In particolare sembra essere stato conseguito il risultato di «avere in ciascuno degli OPG solamente gli internati delle Regioni» appartenenti al macrobacino di riferimento; inoltre l'aumento delle dimissioni e la contemporanea presa in carico dei servizi territoriali hanno contribuito ad evitare la permanenza in OPG per la mancanza di concrete soluzioni alternative; in più, l'attenzione al principio di territorialità, mantenuto nella disposizione istitutiva delle REMS, ha contribuito a preservare almeno in parte il tessuto connettivo tra la persona sottoposta all'esecuzione della misura di sicurezza e il suo contesto sociale di provenienza e riferimento;

per altro verso, la Relazione governativa da cui muove la presente risoluzione prende atto che «il termine previsto dalla legislazione vigente, e cioè il 1º aprile 2014, per il superamento degli OPG non è risultato congruo, soprattutto per i tempi di realizzazione delle strutture», così che «si prospetta la necessità che il Governo, anche sulla scorta delle indicazioni regionali, proponga al Parlamento una proroga del termine che rispecchi la tempistica oggettivamente necessaria per completare definitivamente il superamento degli OPG»;

premesso che la Commissione, in occasione dell'eventuale proroga del termine del 1º aprile 2014, ritiene auspicabile favorire con assoluta priorità la definitiva presa in carico in capo ai Dipartimenti di salute mentale, dei soggetti attualmente ricoverati presso gli Ospedali psichiatrici giudiziari e già «dimissibili», nonché introdurre nuove disposizioni concernenti l'esecuzione, residuale e di durata limitata, delle misure di sicurezza nelle REMS;

rilevato altresì l'onere di perseguire il duplice fine di incidere sull'accesso alle REMS, controllare, monitorare e limitare il numero dei ricoverati sin dal momento dell'entrata in funzione delle nuove istituzioni e valorizzare un aspetto – già ampiamente illustrato dalla dottrina penalistica e costituzionalistica – concernente la complessiva problematica dell'esecuzione delle misure di sicurezza;

la Commissione Igiene e Sanità del Senato impegna il Governo:

a) ad attivarsi affinché il termine per la chiusura definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari sia prorogata non oltre la data ultimativa del 1º aprile 2016;

b) a disporre affinché ciascuna Regione, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, predisponga, in accordo e con il concorso delle direzioni degli OPG, i programmi individualizzati di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate alla data del 31 marzo 2014 negli OPG. Per i pazienti per i quali è accertata la persistente pericolosità sociale il programma documenta puntualmente le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero. I progetti individualizzati sono inviati entro il 15 giugno 2014 al Ministero della salute e alla competente Autorità giudiziaria;

c) a disporre affinché il rispetto di quanto previsto al punto *b)* costituisca oggetto di verifica al tavolo degli adempimenti dei Livelli Essenziali di Assistenza;

d) a prevedere che, sempre entro il 15 giugno 2014, le Regioni possano aggiornare o rimodulare i programmi già presentati per l'utilizzo dei fondi in conto capitale tenendo conto della esigenza di riqualificare i Dipartimenti di Salute Mentale, limitare il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle REMS ed evitare che le risorse siano destinate alla ristrutturazione/realizzazione di strutture private;

e) ad accelerare l'erogazione alle Regioni delle risorse di parte corrente, a partire di quelle relative agli anni 2012 – 2014, la cui effettiva disponibilità è fondamentale per il reclutamento e la formazione del personale necessario al rafforzamento dei servizi per la salute mentale;

f) a introdurre una disposizione volta a fissare la durata massima della permanenza nelle REMS dei soggetti che siano giudicati pericolosi socialmente, esclusi dunque coloro i quali risultano attualmente ancora ricoverati in Ospedale psichiatrico giudiziario o assegnati a Casa di cura e custodia, in esecuzione di una misura di sicurezza già irrogata. Trascorso il predetto periodo è comunque disposta una nuova valutazione circa la perdurante pericolosità sociale. Nel caso in cui sia constatata la sussistenza

di alterazioni mentali tali da determinare il permanere dell'infermità e da richiedere il protrarsi di interventi terapeutici, si applica il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, ai sensi dell'articolo 286 del Codice di procedura penale. Nel caso in cui sia accertato il protrarsi della pericolosità sociale, in sede di incidente d'esecuzione, si applica la pena prevista per il reato per cui si procede, diminuita del periodo di esecuzione della misura di sicurezza;

g) a vietare esplicitamente che nelle REMS possa aver luogo il ricovero provvisorio o l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 206 del Codice penale e secondo il procedimento di cui agli articoli 312 e 313 del Codice di procedura penale. L'eventuale accertamento, nel corso del procedimento penale, della sussistenza della pericolosità sociale dell'indagato sarà svolto, ai sensi dell'articolo 286 del Codice di procedura penale, esclusivamente mediante il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;

h) a disporre affinché, nel caso in cui alla scadenza del termine del 1º aprile 2016 risultino ancora persone ricoverate negli OPG, il Governo, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provveda in via sostitutiva al fine di assicurarne l'immediata dimissione;

i) a istituire una cabina di regia in cui siano rappresentate tutte le istituzioni coinvolte nel processo di superamento degli OPG, con funzioni di monitoraggio, stimolo e coordinamento, e con obbligo di periodica relazione al Parlamento.

Auspica, infine, che le Regioni attivino moduli di formazione per gli operatori, volti a creare culture e pratiche capaci di progettare, organizzare e sostenere programmi terapeutico-riabilitativi nei confronti delle persone sottoposte a misura di sicurezza che considerino come preminente la piena consapevolezza che il paziente dispone dei medesimi diritti alla cura e alla riabilitazione di ogni altro cittadino e utente dei servizi di salute mentale, anche con riguardo alle esigenze di mediazione culturale.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 234 (*Doc*. XXIV, n. 25)

La 12ª Commissione permanente;

rilevato che il processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e custodia è giunto a uno stadio di avanzamento ancora inadeguato;

considerato, in particolare, che l'approvazione della legge 17 febbraio 2012, n. 9 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, ha, tra l'altro, posto al centro dell'attenzione e dell'attività delle istituzioni nazionali e delle autonomie territoriali, la realizzazione delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (d'ora innanzi, REMS), presso le quali si dovrebbero eseguire, in futuro, le misure di sicurezza di cui gli articoli 219 e 222 del codice penale;

tenuto conto delle modifiche introdotte con il decreto legge 25 marzo 2013, n. 24 convertito con modificazione, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57;

precisato che invece, nello spirito delle leggi citate, la soluzione al problema delle condizioni e delle prospettive di tutela del diritto alla salute di chi ha commesso reati in condizioni di infermità mentale si fonda sulla predisposizione di programmi individualizzati di cura e reinserimento sociale e sullo sviluppo di unefficace rete di servizi di salute mentale;

premesso che, oltre a richiamare l'esigenza della celerità nell'attuazione di quanto disposto con le leggi citate al fine di dimettere «senza indugio» tutti i soggetti attualmente ancora ricoverati presso gli ospedali psichiatrici giudiziari, la Commissione intende offrire un contributo affinché:

1) le REMS che si dovranno realizzare non ripropongano le contraddizioni e le inefficienze sul piano terapeutico, di risocializzazione e riabilitazione, che hanno da sempre afflitto gli ospedali psichiatrici giudiziari;

2) si compiano tutti gli interventi previsti per il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale, al fine di creare le concrete condizioni per l'accoglienza dei soggetti dimissibili;

ravvisata l'opportunità di una rapida adozione d'iniziative di carattere legislativo, d'indirizzo amministrativo e di gestione dei procedimenti per la creazione delle REMS, improntate a:

– evitare i rischi che le nuove istituzioni costituiscano luoghi in cui si ripropongono logiche di cronicizzazione orientate a funzioni securitarie a detrimento della tutela della salute;

– garantire, mediante un'attività di monitoraggio efficace e continua, che il numero di posti letto presenti in ciascuna Regione non favorisca il proliferare di luoghi di internamento, privi di un'effettiva funzione terapeutica e non influisca negativamente sul giudizio di pericolosità sociale che nei fatti può essere influenzato dall'offerta e dalla capienza dei luoghi di esecuzione delle misure di sicurezza;

– favorire una cultura della residualità, dell'eccezionalità e della transitorietà del ricovero nelle REMS;

– attribuire priorità di finanziamento, preminenza, rilievo e certezza ai protocolli d'intesa tra i Dipartimenti di salute mentale e le competenti autorità regionali, affinché abbia luogo un'efficace presa in carico da parte dei servizi di salute mentale sul territorio, così da garantire la progressiva e definitiva dismissione degli ospedali psichiatrici giudiziari e la dimissione di tutti i ricoverati che ivi si trovano in regime di esecuzione delle misura di sicurezza;

constatata l'esigenza, al contempo, di contribuire alla realizzazione di una forte sinergia tra le istituzioni competenti per la realizzazione dei programmi in favore della tutela della salute mentale negli istituti penitenziari e, in particolare, per garantire il funzionamento delle sezioni psichiatriche interne agli istituti di pena, al fine di predisporle alla ricettività dei detenuti che soffrono per sopraggiunto disturbo mentale ai sensi dell'articolo 148 del Codice penale e di coloro ai quali si applica la fattispecie di cui agli articoli 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000;

considerato che la Relazione al Parlamento sul Programma di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari *(Doc*. XXVII, n. 7), annunciato all'Assemblea il 19 dicembre 2013, fa emergere criticità sulle modalità, i tempi e le scelte operate per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

rilevato, tuttavia, che la Relazione citata fornisce elementi conoscitivi di sicura utilità, sui quali di seguito si fermerà l'attenzione per delineare le direttrici di intervento normativo e amministrativo che si rende opportuno perseguire nei prossimi mesi. In particolare sembra essere stato conseguito il risultato di «avere in ciascuno degli OPG solamente gli internati delle Regioni» appartenenti al macrobacino di riferimento; inoltre l'aumento delle dimissioni e la contemporanea presa in carico dei servizi territoriali hanno contribuito ad evitare la permanenza in OPG per la mancanza di concrete soluzioni alternative; in più, l'attenzione al principio di territorialità, mantenuto nella disposizione istitutiva delle REMS, ha contribuito a preservare almeno in parte il tessuto connettivo tra la persona sottoposta all'esecuzione della misura di sicurezza e il suo contesto sociale di provenienza e riferimento;

per altro verso, la Relazione governativa da cui muove la presente risoluzione prende atto che «il termine previsto dalla legislazione vigente,

e cioè il 1º aprile 2014, per il superamento degli OPG non è risultato congruo, soprattutto per i tempi di realizzazione delle strutture», così che «si prospetta la necessità che il Governo, anche sulla scorta delle indicazioni regionali, proponga al Parlamento una proroga del termine che rispecchi la tempistica oggettivamente necessaria per completare definitivamente il superamento degli OPG»;

premesso che la Commissione, in occasione dell'eventuale proroga del termine del 1º aprile 2014, ritiene auspicabile favorire con assoluta priorità la definitiva presa in carico in capo ai Dipartimenti di salute mentale, dei soggetti attualmente ricoverati presso gli Ospedali psichiatrici giudiziari e già «dimissibili», nonché introdurre nuove disposizioni concernenti l'esecuzione, residuale e di durata limitata, delle misure di sicurezza nelle REMS;

rilevato altresì l'onere di perseguire il duplice fine di incidere sull'accesso alle REMS, controllare, monitorare e limitare il numero dei ricoverati sin dal momento dell'entrata in funzione delle nuove istituzioni e valorizzare un aspetto – già ampiamente illustrato dalla dottrina penalistica e costituzionalistica – concernente la complessiva problematica dell'esecuzione delle misure di sicurezza;

la Commissione Igiene e Sanità del Senato impegna il Governo:

a) ad attivarsi affinché il termine per la chiusura definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari sia prorogato non oltre la data ultimativa del 1º aprile 2015;

b) a disporre affinché ciascuna Regione, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, predisponga, in accordo e con il concorso delle direzioni degli OPG, i programmi individualizzati di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate alla data del 31 marzo 2014 negli OPG. Per i pazienti per i quali è accertata la persistente pericolosità sociale il programma documenta puntualmente le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero. I progetti individualizzati sono inviati entro il 15 giugno 2014 al Ministero della salute e alla competente Autorità giudiziaria;

c) a disporre affinché il rispetto di quanto previsto al punto *b)* costituisca oggetto di verifica al tavolo degli adempimenti dei Livelli Essenziali di Assistenza;

d) a prevedere che, sempre entro il 15 giugno 2014, le Regioni possano aggiornare o rimodulare i programmi già presentati per l'utilizzo dei fondi in conto capitale tenendo conto della esigenza di riqualificare i Dipartimenti di salute mentale, limitare il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle REMS ed evitare che le risorse siano destinate alla ristrutturazione/realizzazione di strutture private;

e) ad accelerare l'erogazione alle Regioni delle risorse di parte corrente, a partire di quelle relative agli anni 2012 – 2014, la cui effettiva disponibilità è fondamentale per il reclutamento e la formazione del personale necessario al rafforzamento dei servizi per la salute mentale;

f) a introdurre una disposizione volta a fissare la durata massima della permanenza nelle REMS dei soggetti che siano giudicati pericolosi socialmente, esclusi dunque coloro i quali risultano attualmente ancora ricoverati in ospedale psichiatrico giudiziario o assegnati a Casa di cura e custodia, in esecuzione di una misura di sicurezza già irrogata;

g) a vietare esplicitamente che nelle REMS possa aver luogo il ricovero provvisorio o l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 206 del Codice penale e secondo il procedimento di cui agli articoli 312 e 313 del Codice di procedura penale;

h) a disporre affinché, nel caso in cui alla scadenza del termine del 1° aprile 2015 risultino ancora persone ricoverate negli OPG, il Governo, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provveda in via sostitutiva al fine di assicurare il superamento definitivo degli OPG;

i) a istituire una cabina di regia in cui siano rappresentate tutte le istituzioni coinvolte nel processo di superamento degli OPG, con funzioni di monitoraggio, stimolo e coordinamento, e con obbligo di periodica relazione al Parlamento.

Auspica, infine, che le Regioni attivino moduli di formazione per gli operatori, volti a creare culture e pratiche capaci di progettare, organizzare e sostenere programmi terapeutico-riabilitativi nei confronti delle persone sottoposte a misura di sicurezza che considerino come preminente la piena consapevolezza che il paziente dispone dei medesimi diritti alla cura e alla riabilitazione di ogni altro cittadino e utente dei servizi di salute mentale, anche con riguardo alle esigenze di mediazione culturale.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 2 aprile 2014

Plenaria

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,20.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche ambientali connesse al riciclo ed allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 285)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc*. XXIV, n. 24)

Il presidente MARINELLO *(NCD)* riassume preliminarmente le vicende che hanno dato luogo alla richiesta di assegnazione dell'affare in titolo. Ricorda pertanto che lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri, non tiene conto della maggior parte dei rilievi e delle osservazioni della Commissione in sede consultiva sull'Atto del Governo n. 69.

Il sottosegretario Barbara DEGANI fa presente che, nel valutare le condizioni al parere favorevole della Commissione ambiente sull'Atto del Governo n. 69, il Ministero ha ritenuto di accogliere quelle in accordo con il parere della competente Commissione della Camera dei deputati. Inoltre, i tempi di insediamento del Governo Renzi si sono sovrapposti al termine di recepimento della direttiva 2012/19/UE, limitando purtroppo il confronto tra l'Esecutivo e le Commissioni parlamentari.

Il relatore DALLA ZUANNA *(SCpI)* illustra lo schema di risoluzione pubblicato in allegato.

Previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione è posto ai voti ed approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 3 aprile 2014, alle ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 285 (*Doc.* XXIV, n. 24)

La 13ª Commissione permanente del Senato,

premesso che:

«in sede di esame dello schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2012/19/UE, anche a seguito delle numerose audizioni svolte, è emerso che gli otto anni trascorsi di attuazione del sistema nazionale di raccolta, riciclo e smaltimento dei RAEE hanno visto luci e ombre. Tra gli aspetti positivi possono essere considerati l'instaurarsi in Italia di un regime concorrenziale, che vede competere sul mercato numerosi consorzi dedicati allo smaltimento dei RAEE, sottoposti al controllo del Centro di coordinamento, che hanno raggiunto un notevole grado di efficienza ed efficacia, favorendo lo sviluppo di una filiera nazionale di riciclo e smaltimento del RAEE, con percentuali di riciclo superiori a quelle dei *target* stabiliti a livello internazionale. Si è inoltre assistito alla nascita e al consolidamento di un sistema di raccolta dedicato, che nel 2012 ha visto la presenza di 3.672 isole ecologiche, potenzialmente interessanti il 94 per cento della popolazione, con 240.000 tonnellate trattate e con il parziale coinvolgimento nel sistema di raccolta dei distributori, anche se sarebbe opportuno incrementare il numero di aree ecologiche deputate alla raccolta, oltre a incrementare i premi di efficienza da erogare ai distributori, al fine di alleggerire i costi che subiscono per l'attività accessoria di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, stimolando allo stesso tempo l'aumento dei quantitativi ritirati;

«il sistema di raccolta dei RAEE è tuttavia afflitto da alcune criticità. Il livello percentuale di RAEE trattati è infatti molto inferiore rispetto a quelli prodotti e conferiti. Ogni anno in Italia vengono prodotte quasi un milione di tonnellate di RAEE, ossia 16 kg di rifiuti per abitante. Di questi, si stima che 12 kg per abitante vengano in qualche modo conferiti dai consumatori ai centri di raccolta comunali o ai distributori (obiettivo che la direttiva chiede sia raggiunto nel 2019) e solo 4 kg vengano gestiti dai sistemi dei produttori e quindi contabilizzati. Dopo una rapida crescita della quantità di RAEE trattati in modo ottimale nel triennio 2008-2010, il sistema si è inceppato, tanto che, nel 2013, la quantità di RAEE smaltiti correttamente è stata addirittura inferiore rispetto al 2010. Questo livello è ancora molto inferiore rispetto alle migliori pratiche europee. I problemi riguardano un po' tutto il processo che va dal conferimento del RAEE domestico e professionale nei centri di raccolta (in considerazione anche della composizione geografica dell'Italia) fino al suo trattamento. Da più parti è stata rilevata la necessità di semplificare le procedure – special-

mente, ma non solo, quelle della raccolta – proprio per garantire che una quantità maggiore di RAEE prenda la via del trattamento ottimale. Il sistema dei consorzi appare parcellizzato e difficilmente controllabile. Gli impianti industriali di trattamento ottimale operano al di sotto delle loro effettive possibilità, anche a causa della possibilità, prevista dalla legge, di ottenere autorizzazioni semplificate per il trattamento dei RAEE. Vi è, di conseguenza, la presenza di un sistema di riciclo e smaltimento parallelo, legale, semi-illegale o illegale, che si concretizza nell'insufficiente produzione di materie prime-seconde, nel conferimento in discarica o in rifiuto generico di materiali potenzialmente riciclabili, nella dispersione in ambiente di materiali solidi, liquidi e gassosi pericolosi per la salute pubblica o dannosi dal punto di vista estetico. L'illegalità è purtroppo largamente presente nello smaltimento dei RAEE, come dimostrato dalle numerose discariche abusive di RAEE sequestrate (per una superficie superiore al milione di metri quadrati nel corso dell'ultimo decennio), dalle migliaia di tonnellate di RAEE pronti per l'esportazione illegale intercettate presso i porti, dall'abitudine – diffusa in molte aree del Paese – di estrarre dai RAEE i materiali nobili con procedimenti rudimentali e pericolosi per la salute, come messo in evidenza, ad esempio, con riferimento ai roghi nella cosiddetta Terra dei Fuochi;

«in conclusione dell'esame dello schema di decreto legislativo, la Commissione ha espresso una valutazione sostanzialmente positiva, in quanto lo schema recepisce la direttiva in modo di mantenere ed esaltare gli aspetti positivi appena sottolineati, mettendo in atto nel contempo azioni volte a superare quelli negativi. Inoltre, si è valutato positivamente l'adeguamento della direttiva e del decreto attuativo ai mutamenti tecnologici intervenuti nell'ultimo decennio, e in particolare la necessità di smaltimento e la possibilità di riutilizzo di materiali dovute alla diffusione dei pannelli fotovoltaici, dei nuovi sistemi di telefonia mobile e delle lampadine a gas;

«preso atto che lo schema definitivo del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri non tiene tuttavia conto della maggior parte dei rilievi e delle osservazioni rese dalla Commissione in sede consultiva,

ribadisce le osservazioni già formulate ed impegna il Governo a dare attuazione alle indicazioni di seguito riportate, anche nell'ambito dell'adozione dei decreti attuativi previsti dallo schema di decreto legislativo in parola:

«lo schema di decreto dovrebbe essere accompagnato da altre azioni del Governo volte a minimizzare i costi necessari per la produzione di materia prima seconda e per lo smaltimento dei RAEE, sia con azioni proprie, sia con il recepimento di altre direttive comunitarie, come del resto auspicato nell'articolo 5 dello schema di decreto;

«con riferimento all'articolo 5, in materia di progettazione dei prodotti sia espressamente enunciato che i produttori di AEE calcolino il ciclo di vita dei propri prodotti sin dalla fase di progettazione, al fine di non ostacolare, o limitare il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, senza rinviare

l'attuazione di tale principio alla futura emanazione di un provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, definendo una data (ad esempio a partire dal terzo anno successivo all'emanazione del decreto legislativo, in modo da lasciare il tempo ai produttori di misurare in modo congruo il ciclo di vita del prodotto), a partire dalla quale l'indicazione del ciclo di vita sia resa obbligatoria, almeno nei suoi parametri essenziali, come la vita media o mediana del singolo prodotto, sia per gli AEE importati, sia per quelli prodotti nel territorio nazionale. Conseguentemente all'articolo 23, nella definizione degli oneri a carico di ciascun produttore sia tenga conto dell'impatto ambientale delle AEE sulla base delle risultanze dell'analisi del ciclo di vita di esse;

«con riferimento all'articolo 7, pur apprezzando il principio in base al quale, in via prioritaria, i RAEE sono destinati al riutilizzo, si osserva che il comma 1 non chiarisce in capo a chi ricada l'obbligo di avviare i RAEE ai centri accreditati ed il comma 2 sembra sottintendere che la selezione fra i RAEE destinati a trattamento e quelli destinati al riutilizzo sia effettuata nei centri di raccolta. Tale previsione rischia di restare inattuata perché tali centri non sono di norma autorizzati ad effettuare tale suddivisione, né hanno conoscenze tecniche e capacità professionali per farlo. Inoltre, i RAEE sono originati da beni che, nel corso della loro vita utile, sono accompagnati da apposita certificazione CE di prodotto che risulta decadere a seguito di qualsiasi tipo di manomissione. Il Governo valuti se inserire un chiarimento preliminare sulla conformità dei beni che – a valle del processo – saranno reimmessi nel mercato;

«con riferimento all'articolo 8, si osserva che nel testo del decreto legislativo si prevede che «il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, può applicare sul prezzo di vendita della stessa un contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo può essere resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto al cliente finale». La formulazione della norma rende chiaro che l'eco-contributo può essere reso visibile. In particolare, chiarisce che il produttore può indicare separatamente in fattura l'ammontare dell'eco-contributo. Non è invece chiaro se l'ammontare dell'eco-contributo possa essere indicato nel prezzo finale all'acquirente, o se possa solo essere dichiarato che detto contributo è «incorporato» nel prezzo. Inoltre, l'articolo 14 della direttiva prevede che gli Stati membri possono esigere che i produttori siano tenuti ad indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecocompatibile. Questa pratica è conforme alla comunicazione della Commissione sul piano d'azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica industriale sostenibile», in particolare per quanto riguarda consumi più intelligenti e l'attenzione agli aspetti ambientali negli appalti pubblici. Tutto ciò premesso, la Commissione chiede al Governo di valutare la possibilità di obbligare i produttori di AEE a indicare separatamente nel prezzo praticato all'utilizzatore finale l'ammontare del contributo annuale necessario alla raccolta, trattamento, recupero e smaltimento, come già avviene per altri contributi am-

bientali (ad esempio, i biglietti aerei). In subordine, il Governo, in sintonia con la direttiva, stabilisca almeno che l'eco-contributo può essere indicato nel suo ammontare al momento della vendita delle AEE all'utente finale, e renda obbligatorio per il distributore l'indicazione della presenza di un eco-contributo sul prezzo finale del prodotto, ove specificato in fattura dal produttore;

«con riferimento all'articolo 9, premesso che i sistemi individuali – previsti anche nel decreto legislativo n. 151 del 2005 – non hanno avuto pratica attuazione, sarebbero opportune alcune modifiche per evitare pratiche potenzialmente incongrue rispetto ad una procedura di efficacia paragonabile a quella messa in atto dai sistemi collettivi. In tale contesto, andrebbero soppressi i commi 3 e 4. Si ritiene infatti non opportuno, cosi come richiamato al comma 3, che i sistemi individuali applichino le modalità di gestione concordate dal Centro di coordinamento mediante accordo di programma, poiché tali modalità si riferiscono all'organizzazione dei servizi di ritiro dei RAEE applicabili ai sistemi collettivi e pertanto incompatibili con le modalità di funzionamento dei sistemi individuali. Inoltre, per quanto richiesto al comma 4, i produttori che sceglieranno di adempiere ai propri obblighi attraverso sistemi individuali dovrebbero evidentemente garantire (sin dal primo giorno successivo l'immissione sul mercato delle proprie AEE) la loro raccolta sull'intero territorio nazionale (e non a decorrere dal momento in cui un dato prodotto raggiunge la sua «vita media»).Se si adottasse il criterio specificato nel comma 5, i sistemi individuali non sarebbero soggetti alla raccolta, recupero e smaltimento, all'incirca, di metà dei RAEE;

«con riferimento all'articolo 10, si sottolinea la criticità dell'introduzione dello »statuto tipo« (comma 3), al quale tutti i consorzi dovrebbero conformarsi. Infatti la direttiva RAEE lascia ai produttori ampia autonomia organizzativa, da esercitare in forma individuale o collettiva, al fine di «istituire regimi efficienti di raccolta» (cfr. 15º considerando) e di provvedere al finanziamento della gestione dei RAEE secondo il principio della «responsabilità estesa», che attua il principio più generale «chi inquina paga» (cfr. 23º considerando). L'articolo 10 pone invece significativi problemi di limitazione dell'iniziativa privata e della concorrenza, senza che ve ne sia una reale necessità in ordine alle finalità di tutela ambientale. Si chiede pertanto una rivisitazione dell'articolo 10, che consenta al Ministero dell'ambiente la piena vigilanza sulle attività direttamente funzionali a garantire che i produttori adempiano correttamente ai propri obblighi di finanziamento, gestione e recupero imposti dalla direttiva europea, ma che al tempo stesso salvaguardi la autonomia imprenditoriale degli stessi produttori, al fine di non sovvertire un sistema in vigore dal 2005 con limitazioni alla concorrenza su un mercato già caratterizzato da un elevato grado di apertura e differenziazione. Contestualmente,andrebbero meglio dettagliati alcuni requisiti minimi che i consorzi debbono possedere, anche al fine di ridurre la parcellizzazione dei soggetti attualmente operanti nel mercato, migliorando l'efficacia e l'efficienza del sistema sulla scia dei migliori esempi europei. Infatti, la complessità tecno-

logica e organizzativa del sistema impedisce che buoni risultati in termini di riuso e di riciclo vengano raggiunti senza un'adeguata dimensione di impresa, implicitamente indicata dal comma 4 quando indica che un consorzio deve essere in grado di garantire il ritiro dei RAEE dai centri comunali di raccolta in tutto il territorio nazionale. Sulla base di quanto evidenziato, sarebbe necessario, al comma 3, sopprimere le parole: «che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo.»; al comma 5: sopprimere le parole: «e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le modalità indicate ai commi 6, 7 e 8»; sopprimere i commi 6, 7 e 8. Dopo il comma 10, andrebbe inserito un comma 11 del seguente tenore: «I sistemi collettivi, che intendono svolgere la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, devono soddisfare alcuni requisiti minimi, fissati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministero per l'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale decreto dovrà rispettare i seguenti criteri: a) la quantità totale di AEE immesse sul mercato in ciascun anno dai produttori facenti parte di un sistema collettivo deve essere pari a livelli minimi stabiliti a priori sulle diverse categorie di RAEE; in alternativa, i produttori facenti parte di un sistema collettivo dovranno detenere in ciascun anno una data quota di mercato, almeno superiore al 5 per cento, in almeno un raggruppamento, tenendo comunque conto di concentrazioni regionali o macro-regionali; b) ciascun sistema deve rilasciare, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto in caso di sistemi esistenti, una garanzia finanziaria in forma di fideiussione bancaria di importo fissato (ad esempio pari ad almeno euro 1.000.000) a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) il sistema collettivo deve avere i seguenti organi di controllo: collegio sindacale, società di revisione indipendente, organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di verificare periodicamente la regolarità fiscale e contributiva dei sistemi collettivi; d) il sistema collettivo trasmette trimestralmente al Comitato di vigilanza e controllo il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e un'autocertificazione attestante la regolarità della propria posizione fiscale; e) il sistema collettivo deve sottoscrivere contratti scritti con i propri fornitori di logistica e trattamento dei RAEE; f) il rispetto dei requisiti minimi di cui al comma precedente è verificato annualmente dal Comitato di vigilanza e controllo, dopo aver effettuato il calcolo delle quote di mercato come previsto dall'articolo 35 comma 1 lettera e); g) i sistemi collettivi che non rispettano uno o più dei requisiti minimi di cui al comma 11 non possono effettuare la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici; h) i sistemi collettivi che soddisfano i requisiti minimi di cui al comma 11 possono operare su tutti i raggruppamenti dei RAEE provenienti dai nuclei domestici; i) i sistemi collettivi esistenti si adeguano a quanto previsto dal comma 11 del presente articolo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto»;

«con riferimento all'articolo 11, comma 2 (e conseguentemente ogni qual volta ricorra), l'opportunità di prevedere, oltre ai tradizionali

centri di raccolta, anche »microaree ecologiche a basso impatto ambientale« integrate nel circuito complessivo della raccolta. Inoltre, il coinvolgimento dei distributori è necessario per superare il maggior problema dei RAEE in Italia, ossia la bassa quota effettivamente soggetta a procedure ottimali. Di conseguenza, andrebbero attuate tutte le misure possibili per favorire la massima collaborazione dei distributori e, in particolare, la minimizzazione dei costi e la massimizzazione delle opportunità di fidelizzazione del cliente connesse al ritiro dei RAEE presso i punti vendita. L'articolo 11 sembra inoltre porre vincoli eccessivi ed ultronei rispetto a quanto richiesto dalla direttiva,che rischiano di rallentare e di bloccare il sistema. Infatti, l'articolo 11, comma 2, lettera *a)* è in contrasto con quanto attualmente previsto dalla legge n. 97 del 2013, articolo 22, comma 5, che consente oggi l'adozione di procedure semplificate – che tuttavia garantiscono la tracciabilità – in tutte le fasi di gestione dei RAEE, anche nel caso in cui si raggruppino quantitativi superiori a 3.500 kg. La nuova norma prevedrebbe che, nel caso in cui il distributore raggruppi più di 3.500 kg di RAEE, il trasporto debba avvenire in »ordinaria«, ossia attraverso operatori professionali. Ciò appare in contrasto con l'esigenza di massimizzare la collaborazione e minimizzare i costi per i distributori nella raccolta dei RAEE. All'articolo 11, comma 2, lettera *a)*, dopo le parole »di cui al medesimo Allegato 1«, dovrebbero essere soppresse le seguenti: »solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152«. Inoltre, sempre nel comma 2, lettera *a)*, va chiarito se il limite del tempo di deposito, laddove il quantitativo ritirato non raggiunga i 3.500 chilogrammi, si configuri in tre mesi o in un anno: quest'ultima soluzione sembra essere preferibile allo scopo di minimizzare gli obblighi imposti ai distributori. Per favorire il coinvolgimento anche dei piccoli negozi nella raccolta dei RAEE, va chiarito che la superficie di 400 mq è quella minima che obbliga alla raccolta «uno a zero» per i RAEE di piccolissime dimensioni, ma che anche i negozi di dimensione inferiore possono mettere in opera tale attività, come già avviene per la raccolta delle pile esaurite. Di conseguenza, il primo periodo del comma 3 andrebbe sostituito dai seguenti: «Tutti i distributori possono effettuare all'interno degli stessi negozi o in prossimità immediata la raccolta a titolo gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq.». Il meccanismo di ritiro «uno contro uno», oggi troppo farraginoso, andrebbe semplificato. Il Governo dovrebbe aggiungere un comma precedente al comma 2, con l'obiettivo di eliminare alcuni obblighi per il conferitore e per il distributore, di cui è difficile intravedere un qualche tipo di utilità: non è necessario che, al momento della consegna di un RAEE «uno contro uno», il conferitore debba dare le proprie generalità e fotocopia del proprio documento, né che ogni RAEE così consegnato debba poi

viaggiare verso l'impianto di riciclo con uno specifico modulo (piuttosto che un modulo collettivo). Sarebbe utile invece un semplice obbligo di comunicazione al Centro di coordinamento RAEE del peso dell'insieme dei RAEE di volta in volta raccolti. Quanto al ritiro «uno a zero», il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente le modalità semplificate di ritiro gratuito. Facendo presente che i tempi di emanazione di analogo decreto per le modalità di ritiro «uno a uno» sono stati di cinque anni, al fine di agevolare l'immediata attuazione del ritiro «uno a zero», il Governo sostituisca il comma 4 con il seguente: «Le modalità del ritiro «uno a zero» sono definite tramite l'accordo di programma di cui all'articolo 16, comma 2, improntandole alla massima semplicità per il conferente e alla minima burocrazia per il distributore, fatta salvo l'obbligo di rendicontazione dei materiali conferiti e i poteri di controllo del Centro di coordinamento»;

«sempre con riferimento all'articolo 11, al comma 1 il Governo indichi per i soggetti distributori degli AEE l'obbligo di un'adeguata pubblicità – anche con esposizione in bell'evidenza sui propri siti web – della possibilità e della gratuità dei sistemi di ritiro cd «uno contro uno» e «uno contro zero»;

«con riferimento all'articolo 12, le misure e le azioni finalizzate a garantire la realizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata, richiedono la sottoscrizione di apposite convenzioni per il conferimento ai centri di raccolta esterni al Comune nel cui territorio è prodotto il rifiuto. Il risultato è quello di rendere complessa e rigida la struttura della raccolta. Per semplificare, il Governo dovrebbe prevedere la possibilità di conferire il RAEE in qualsiasi centro di raccolta, o almeno di ampliare il perimetro di riferimento, ad esempio in ambito provinciale, o del bacino di affidamento del servizio di gestione della raccolta rifiuti urbani da parte delle autorità preposte. Il comma 4 dell'articolo 12 e il comma 3 dell'articolo 15 trattano dei cosiddetti RAEE «cannibalizzati», ossia deteriorati o privati di componenti essenziali per determinarne un recupero economicamente vantaggioso. Il decreto legislativo recepisce l'indicazione della direttiva, ma non provvede a declinarne il precetto. Il Governo dovrebbe prevedere all'interno del decreto legislativo un Regolamento, emesso del Ministero dell'ambiente entro brevissimo termine dall'emanazione del decreto in esame (non più di tre mesi), che disponga in quali casi si identifica il rischio di contaminazione, quali azioni sono necessarie per garantire che il detentore del RAEE «cannibalizzato» lo consegni al centro di raccolta, quali forme di tutela per i lavoratori e la pubblica salute vanno adottate nei centri di raccolta, quali caratteristiche debbono avere gli impianti idonei per lo smaltimento. Nelle more dell'emanazione del Regolamento, i RAEE «cannibalizzati» dovrebbero essere comunque accettati dai Centri di Raccolta;

«con riferimento all'articolo 13, nel disciplinare la raccolta dei RAEE professionali (prodotti in gran parte da artigiani titolari di piccoli centri di assistenza) questo articolo non introduce sostanziali modifiche rispetto alla gestione attuale, mettendo tutti gli oneri in carico ai produttori

professionali, permettendo loro di conferire i RAEE presso i centri comunali di raccolta, previa convenzione con il Comune interessato, «con oneri a proprio carico» (vedi anche articolo 24). Di fatto, queste procedure hanno disincentivato la collaborazione dei produttori di RAEE professionali, che non ritirano al cliente il RAEE non riparabile o preferiscono utilizzare meccanismi di smaltimento sub-ottimali. Per incentivare il conferimento dei RAEE professionali, il Governo faccia rientrare i produttori di RAEE professionali all'interno della fattispecie prevista nell'articolo 16 (che diventerebbe «Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori e i produttori di RAEE professionali), inserendo fra i soggetti che stipulano l'accordo di programma anche le associazioni imprenditoriali che raggruppano i produttori di RAEE professionali;

«con riferimento all'articolo 15, nel testo del decreto legislativo si prevede una modifica rispetto al precedente decreto legislativo n. 151 del 2005 riguardo al ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta: al comma 2 dell'articolo 15 si prevede infatti che l'accordo di programma possa essere stipulato oltre che dall'ANCI e dal Centro di coordinamento anche dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori. Poiché l'accordo riguarda le condizioni di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta, le modalità di gestione dei RAEE e le condizioni di buona operatività nei centri di raccolta, la Commissione invita il Governo a prevedere, nel comma 2, tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo, anche le associazioni rappresentative delle aziende della raccolta. Mentre la direttiva (articolo 12, paragrafo 2) dispone che «Se del caso, gli Stati membri possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta», il comma 5 dell'articolo15 del decreto legislativo dispone che «in caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico». Quindi, il decreto legislativo trasforma in obbligo quanto nella direttiva è indicato come una possibilità, evidentemente demandata ad accordi fra le parti (come avviene ora mediante gli accordi di programma fra ANCI e associazioni dei produttori, ove, fra l'altro, ai Comuni vengono conferiti premi di efficienza). Alla Commissione non sembra ragionevole introdurre un obbligo quando – di fatto – già le parti hanno trovato negli anni passati accordi di programma ragionevoli e condivisi. Di conseguenza, la Commissione invita il Governo a sopprimere il comma 5, oppure a riformularlo come segue: «In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, di concerto, invita le parti a trovare un'intesa sotto il loro coordinamento. Nelle more della consultazione ed in attesa della stipula del nuovo accordo, restano validi gli attuali accordi di programma intercorrenti tra le parti». La direttiva sui RAEE prevede al comma 1 dell'articolo 12: «Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano

almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma...» Ciò è confermato anche dal comma 3 sempre dell'articolo 12 dove è esplicitato che «ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 (raccolta, trattamento, recupero, smaltimento ecocompatibile)». Rimane evidente l'assenza di un riferimento chiaro sull'applicazione della responsabilità estesa del produttore introdotta dalla direttiva 2008/98/CE, che prevede il finanziamento da parte dei produttori dei costi sostenuti per il fine vita dei loro prodotti. La Commissione ritiene necessario prevedere che i produttori si facciano carico dei costi della raccolta, senza far gravare i costi di gestione su tutti i contribuenti. D'altro canto, va anche evitato di scaricare in modo indifferenziato il costo della raccolta sugli acquirenti finali di AEE. La Commissione ritiene che un giusto equilibrio possa essere raggiunto potenziando il meccanismo previsto dal comma 3 lettera d) (premi di efficienza). Pertanto, la Commissione chiede al Governo di aggiungere in fine del punto 3, lettera d), il seguente periodo: «I premi massimi di efficienza devono essere tali da coprire gran parte dei costi dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE effettivamente sostenuti dai Comuni, come da articolo 12, lettera a). Inoltre, l'efficienza va misurata non solo in termini di quantità di RAEE raccolta ed effettivamente conferita agli impianti di trattamento e di adesione a schemi organizzativi efficienti per la raccolta stessa, ma anche secondo il rapporto fra quantità raccolta e numero di abitanti residenti»;

«con riferimento all'articolo 16, per rendere più spedite le procedure, sembra opportuno permettere che i distributori possano conferire i RAEE raccolti non solo ai centri di raccolta gestiti dai Comuni, ma anche a quelli direttamente gestiti dai produttori, individualmente o in consorzio. Di conseguenza, la lettera *a)* del comma 1 andrebbe sostituita dalla seguente: »*a)* ai centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e lettera b), nelle modalità indicate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185». È inoltre opportuno che anche i produttori – coerentemente con quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, che prevede il coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori nella stipula degli accordi di programma con l'ANCI – siano coinvolti nella stipula dell'accordo di programma con la distribuzione. Di conseguenza, all'articolo 16, all'inizio del comma 2, andrebbero inserite le seguenti parole: «Con accordo di programma stipulato tra l'ANCI, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione e dei produttori ed il Centro di coordinamento». Inoltre, coerentemente con quanto proposto per l'articolo 15 in merito ai premi di efficienza, in fine della lettera *a)* del comma 2,andrebbe aggiunto il seguente periodo: «I premi massimi di efficienza devono essere tali da coprire il costo marginale per i sistemi di raccolta dei RAEE effettivamente sostenuti dai distributori». In caso di mancato accordo fra le parti, i termini previsti appaiono eccessivamente perentori, poiché il buon funzionamento del sistema RAEE esige la massima colla-

borazione fra tutte le parti coinvolte. Di conseguenza, si chiede che l'ultimo periodo del comma 3 venga sostituito dal seguente: «In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, invita le parti a trovare un'intesa entro tre mesi sotto il proprio coordinamento. Nel caso di mancato esito positivo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, provvede direttamente. Nelle more della consultazione ed in attesa della stipula del nuovo accordo restano validi gli attuali accordi di programma intercorrenti tra le parti»;

«con riferimento all'articolo 18, in ossequio alla direttiva (articolo 8 paragrafo 5) le norme minime di qualità verranno definite dalla Commissione europea, e nel frattempo al comma 4 il Ministero è delegato ad emettere un suo decreto ove precisare in via provvisoria tali norme, determinando criteri e modalità tecniche ulteriori rispetto a quelle precisate negli allegati VII e VIII del decreto legislativo. Al fine di evitare processi di adeguamento progressivi, penalizzanti per gli investimenti dei gestori di impianti di recupero e burocraticamente pesanti per chi deve rilasciare le autorizzazioni, il Governo mantenga i criteri di trattamento adeguato oggi in atto, fino all'emissione delle succitate norme comunitarie. Il Governo integri inoltre il comma 4 con la seguente disposizione: «Nell'attesa dell'emanazione delle succitate norme comunitarie, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g) al fine di assicurare omogenei livelli di trattamento e qualificazione a tutti gli impianti di settore»;

«con riferimento all'articolo 19, i commi 5 e 6 fanno una distinzione fra impianti di trattamento e impianti di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo poco comprensibile e difficilmente applicabile. Gli obiettivi devono essere raggiunti e dimostrati da ogni impianto sulla base di uno specifico bilancio di materia fra peso di RAEE in ingresso (sommatoria di tutti i flussi in uscita destinati ad operazioni di recupero e riciclaggio sommatoria di tutti i flussi in uscita destinati ad operazioni di smaltimento, sommatoria degli eventuali flussi di materiali diversi dai rifiuti, identificazione delle perdite di linea). La Direttiva non fa riferimento a due fasi distinte di trattamento adeguato e di riciclaggio e recupero, semmai fa riferimento alla «messa in sicurezza» come fase prodromica, ma non distinta, da quella di riciclaggio/recupero. Questa seconda parte può essere completata solo grazie ad una logica di filiera. Ad esempio, il recupero delle «terre rare», ma anche dei metalli preziosi, può essere assicurato (vista la minima quantità presente nelle singole apparecchiature) solo in una logica di filiera che consenta di raggiungere le masse critiche necessarie ad assicurare la economicità ed efficienza del sistema. Si chiede pertanto che i commi 5 e 6 vengano ridotti a un comma unico, unificando le procedure richieste. I commi dal 4 all'8 definiscono complessi adempimenti amministrativi finalizzati alla misurazione degli obiettivi di recupero, rendendo particolarmente complessa – e in definitiva

poco realizzabile – la procedura di «carico e scarico» dei RAEE nei centri di raccolta. Tanto più che per i rifiuti non pericolosi (in questo caso i RAEE dei Raggruppamenti R2 ed R4) l'articolo 190 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non prevede la temuta di un registro di carico e scarico e che il modello di registro attualmente in uso non prevede la tipologia delle registrazioni indicate. Il Governo semplifichi drasticamente gli oneri amministrativi richiesti, in particolare agli utenti e ai gestori dei centri di raccolta, in ogni caso non rendendoli più onerosi rispetto a quelli attualmente in opera. Inoltre, il Governo semplifichi drasticamente le complesse procedure delineate nel comma 2, anche perché lo smaltimento e il recupero, quando effettuato con approccio industriale e procedure ottimali non viene eseguito in modo distinto sulle categorie individuate negli allegati, bensì sugli insiemi dei RAEE medesimi così come definiti dal D.M. 185/07 che sono ben più vasti e non coerenti con le categorie indicate nel decreto legislativo. L'alto costo della suddivisione, che non porta benefici ambientali, ma è istituito a mero scopo di rendicontazione, graverebbe solo sugli operatori virtuosi. Il Governo incarichi il Centro di Coordinamento di predisporre una rendicontazione su base statistica e campionaria. Va infine rilevato che il decreto legislativo non prevede come gli ulteriori oneri per la gestione della raccolta dei RAEE vengano finanziati, indicando così implicitamente che tali oneri dovrebbero essere a carico dei gestori dei centri di raccolta. Il Governo espliciti all'interno dell'articolo 15 che nei nuovi Accordi di programma si debba tener conto del maggior onere previsto per i gestori dei centri di raccolta dalla nuova normativa;

«con riferimento all'articolo 20, il comma 2, rendendo possibile procedure semplificate per il recupero dei RAEE non pericolosi, continua a mantenere aperta la possibilità a trattamenti e recuperi di tipo sub-ottimale. È proprio questa possibilità a rendere molto difficile il conseguimento degli obiettivi di recupero richiesti dal decreto, facendo sì che su 12 kg di RAEE conferiti, appena 4 seguano i percorsi di trattamento ottimale. In concreto, questa possibilità ha permesso il proliferare di innumerevoli soggetti – spesso piccoli, sottocapitalizzati, operanti a livello locale, difficilissimi da controllare – che si dedicano al trattamento e al recupero sub-ottimale, offrendo peraltro prestazioni a costi inferiori rispetto ai soggetti che debbono invece sottostare a tutte le procedure e ai controlli del caso. Il Governo elimini la possibilità di effettuare il trattamento dei RAEE seguendo procedure semplificate, o in subordine limiti queste procedure ai soggetti partecipanti agli accordi sul trattamento adeguato conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g);

«con riferimento all'articolo 21, il Governo consideri l'opportunità di abrogare il comma 2, che fa riferimento all'esportazione dei RAEE al di fuori dell'area OCSE, imponendo conseguentemente, all'articolo 17, comma 2, il rispetto del principio di prossimità nelle modalità di avvio al trattamento dei RAEE. Infatti, l'esportazione nei paesi poveri dei RAEE – al di là dei vincoli imposti dal comma succitato, peraltro di controllo praticamente impossibile – si trasforma spesso in trattamenti del

tutto inadeguati e gravemente nocivi per la salute di chi si trova a lavorali, spesso donne e minori coinvolti anche in situazioni di grave sfruttamento;

«con riferimento all'articolo 23, si osserva che il numero dei pezzi non costituisce un criterio applicabile nella gestione dei rifiuti, per cui sembra realistico utilizzare solo il peso: solo paragonando grandezze commensurabili si può pensare di fare una ripartizione dei costi anche tra le AEE; inoltre le quote per la raccolta non possono che essere calcolate per raggruppamento. Qualora questa modifica non fosse introdotta e ci fossero delle dichiarazioni solamente in pezzi, il sistema non sarebbe più in grado di funzionare e si bloccherebbe l'attività dei sistemi collettivi: non si potrebbero calcolare le quote di responsabilità e quindi non si potrebbero assegnare i punti di prelievo all'interno dei centri di raccolta. Di conseguenza, al comma 1, l'espressione: »calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per raggruppamento, nell'anno solare di riferimento«, deve essere sostituita con la seguente: »calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento«. Al comma 2, lettera *b)* dovrebbero essere eliminate le parole »ovvero al peso«;

«con riferimento all'articolo 33, si pone l'esigenza, per poter garantire pari condizioni di tutela ambientale e di mercato, che gli impianti di trattamento iscritti all'elenco tenuto dal Centro di coordinamento assicurino nel tempo il rispetto dei requisiti necessari per poter esercitare l'attività di trattamento previsti dal decreto. Pertanto, appare necessario attribuire al Centro di coordinamento, incaricato della tenuta dell'elenco degli impianti, o ad altro organo di vigilanza, il compito di una verifica costante sul mantenimento di detti requisiti. Di conseguenza si chiede di:

«aggiungere alla fine del comma 2 il seguente periodo: «Tale iscrizione è mantenuta a seguito della verifica periodica, da parte del Centro di coordinamento, anche mediante il ricorso ai soggetti di cui al comma 6, del possesso dei requisiti di cui agli articoli 18 e 20»;

«al comma 5), inserire la seguente lettera: e-*bis)*: «monitorare l'utilizzo, da parte degli impianti di trattamento e recupero dei RAEE, delle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclo disponibili»;

«all'inizio della lettera *c)* del comma 5, sostituire la parola »supporta« con »supportare«;

«sopprimere la lettera *f)* del comma 5, poiché il riferimento all'articolo 31, comma 1 (relazione che deve predisporre l'ISPRA) contrasta con l'articolo 19 commi 7 e 10, che prevedono che la relazione che ISPRA trasmette al Ministero debba essere redatta sulla base delle informazioni, di natura ufficiale, contenute nel MUD, al fine di evitare che l'ISPRA invii al Ministero due relazioni distinte sullo stesso oggetto, basate su dati di fonte diversa;

«sempre con riferimento all'articolo 33, si osserva che nella complessa articolazione di Governo del sistema RAEE, il ruolo occupato dalle rappresentanze delle organizzazioni industriali del settore del recupero e del trattamento è marginale (solo un rappresentante su tredici nel Comitato

di indirizzo della gestione dei RAEE, nessun rappresentante nel Centro di coordinamento). Questa impostazione è discutibile, perché i gestori di impianti non dovrebbero essere visti tanto come «controparti», quanto come parte di un sistema integrato. Infatti, tutto il sistema di raccolta dovrebbe essere orientato a rendere più efficace ed efficiente la successiva attività di recupero. Anche gli altri soggetti interessati alla tutta la filiera RAEE dovrebbero avere la possibilità di essere coinvolti nelle diverse fasi organizzative e decisionali. Di conseguenza, il Governo valuti la possibilità di far partecipare in modo permanente al Centro di coordinamento, a titolo consultivo, anche un rappresentante delle imprese di produzione/importazione di AEE, un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese di distribuzione di AEE; un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese di raccolta dei RAEE; un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese di trattamento e riciclo dei RAEE. La partecipazione dei soggetti succitati dovrebbe essere a titolo consultivo, in quanto il Centro di Coordinamento si configura come «consorzio fra tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici» (articolo 33, comma 1);

«con riferimento all'articolo 34, al comma 1, tra i soggetti tenuti ad inviare le comunicazioni inerenti i quantitativi e le tipologie di RAEE gestiti sembra opportuno includere anche i centri di raccolta dei RAEE domestici. Infatti, in mancanza dei dati sulla raccolta, non sarà possibile al Centro di coordinamento adempiere a quanto previsto dall'articolo 33, comma 6, lettere e) ed f) (ovvero raccogliere e rendicontare ad ISPRA, anche ai fini del calcolo del tasso di raccolta, i dati relativi alla raccolta ed al trattamento sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 34): il tasso di raccolta, infatti, in conformità a quanto previsto dalla direttiva all'articolo 7, deve essere comprensivo anche dei dati sulla raccolta differenziata. Si propone pertanto di aggiungere la seguente lettera: «*b-bis)* dati inerenti i RAEE gestiti dai centri e sistemi di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*»;

«con riferimento all'articolo 35, la direttiva prevede la possibilità di differenziare gli oneri di finanziamento a carico dei produttori in funzione «della facilità con cui è possibile riciclare i prodotti e le materie prime secondarie di valore in essi contenute». Questa opportuna precisazione, se applicata anche in Italia, consentirebbe a due prodotti profondamente diversi fra loro (come frigoriferi e condizionatori) di coesistere nello stesso raggruppamento senza appesantire di costi i prodotti ed conseguentemente il consumatore finale. All'articolo 35 comma 2, il Governo preveda che il Comitato di vigilanza e controllo definisca «appositi coefficienti in funzione della facilità con cui è possibile riciclare i RAEE appartenenti ad uno stesso raggruppamento e valorizzare le materie prime secondarie in essi contenute», forti anche della esperienza, maturata dai consorzi sino ad oggi, nell'utilizzo di tali coefficienti. Il Comitato di vigilanza e controllo dispone di pochi mezzi propri, e in questi anni il suo funzionamento è stato carente, in particolare nella fase dei controlli di processo. Particolarmente carenti sembrano essere state le attività di controllo

delle attività di recupero dei RAEE non pericolosi, che anche alla luce del presente decreto legislativo (comma 2) possono essere sottoposte a procedure semplificate. L'articolo 41 prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro dell'ambiente emetta un decreto che definisca le tariffe per la copertura degli oneri del Comitato di controllo. Il Governo vigili affinché in tali oneri sia realisticamente compresa la possibilità di intensificare l'attività di controllo sulle aziende che svolgono attività di smaltimento attraverso procedure semplificate;

«con riferimento all'articolo 36, il ruolo del Comitato di indirizzo va rafforzato, specialmente alla luce delle alte performance di raccolta richieste della nuova direttiva. Il Governo valuti l'opportunità di inserire il seguente comma 5d: «trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente una relazione sull'andamento del sistema di raccolta, recupero e riciclaggio dei RAEE, che faccia propria la relazione sulle performance di raccolta stesa dall'ISPRA come da articolo 31, comma 1. Tale relazione può contenere commenti separati dei diversi membri del comitato d'indirizzo». Al fine di rendere più agile e meno barocca la struttura di gestione del sistema RAEE, Il Governo valuti anche l'opportunità di eliminare il Comitato di indirizzo, assegnandone i compiti – rafforzati come indicato poc'anzi – al Comitato di vigilanza e controllo, integrato con le figure specificate nell'articolo 36, comma 2;

«con riferimento all'articolo 38, la sanzione consistente nella revoca dell'autorizzazione dovrebbe applicarsi non solo nel caso della mancata iscrizione dell'impianto di trattamento al Centro di coordinamento, ma anche nel caso del venir meno, successivamente all'iscrizione e dei requisiti per l'iscrizione stessa. La verifica periodica del mantenimento delle condizioni per operare è un principio cardine di funzionamento di qualsiasi sistema e la previsione normativa non può assolutamente prescindere dal mantenimento delle caratteristiche di idoneità che hanno dato origine all'iscrizione. Di conseguenza, al comma 9, dopo le parole: «in caso di mancata registrazione» andrebbero inserite le seguenti: «ovvero qualora il Centro di coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione,»;

«con riferimento all'articolo 40, comma 3, si chiede di chiarire le modalità con cui i Produttori di pannelli fotovoltaici sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni relative all'immesso sul mercato, suddividendo tali apparecchiature tra utilizzo domestico e professionale. Nella lettera a) si propone di introdurre una definizione che limita agli impianti fino a 6 KW di potenza massima nominale la tipologia di pannelli fotovoltaici considerabili «AEE Domestiche», essendo tale potenza il limite di riferimento per gli impianti di natura domestica installati in prevalenza da utilizzatori privati. I Produttori, anche attraverso stime fornite dai Gestori, dal GSE, dalle Associazioni di categoria o dai Distributori, potranno così effettuare in modo oggettivo ed omogeneo le proprie dichiarazioni di immesso sul mercato al Registro Nazionale dei Produttori. Con riferimento ai rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici si chiede inoltre di chiarire in quale Raggruppamento RAEE essi debbano essere raccolti per assicurarne

il successivo riciclo. A tale scopo il contenuto oggetto del comma b) indica il Raggruppamento 4 quale quello maggiormente affine, da un punto di vista dei processi di trattamento, a questa tipologia di rifiuti. Inoltre, alla fine del comma 3, andrebbe inserito il seguente periodo: «Limitatamente agli impianti che, a titolo professionale, producono energia elettrica da pannelli fotovoltaici, il finanziamento è a carico dei responsabili degli impianti medesimi, i quali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, aderiscono a un sistema iscritto al Centro di coordinamento che rilasci idonea certificazione per ciascun pannello e ne assicura la corretta gestione a fine vita»;

«con riferimento all'allegato II, punto 5, non si comprende il significato dell'esclusione dai RAEE dei lampadari per lampade fluorescenti delle abitazioni e dei led. Di conseguenza si chiede al Governo di modificare in questo modo il punto 5.1: «Lampadari per lampade fluorescenti» (togliendo la successiva frase «ad eccezione dei lampadari delle abitazioni»), e di aggiungere il punto: 5.7 Led. Inoltre, per quanto riguarda le attrezzature di illuminazione con particolare riferimento alle apparecchiature specificamente applicate agli impianti fissi di grandi dimensione, è necessario chiarire quali sono soggette alla disciplina del decreto legislativo in oggetto e quali ne siano escluse.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledì 2 aprile 2014

Sottocommissione per i rapporti con le Regioni in tema di politiche dell'Unione Europea

1ª Seduta

Presidenza del Presidente
FLORIS

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20

ESAME DI VOTI REGIONALI ASSEGNATI

Plenaria

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020 (n. 86)
(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice GINETTI *(PD)*, facente funzione di relatore, in sostituzione della senatrice Cardinali, illustra lo schema di accordo di partenariato in titolo ricordando che, ai sensi dell'articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), «lo schema

di Accordo di partenariato per gli anni 2014-2020, prima della stipulazione con le autorità dell'Unione europea, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire».

Esso definisce la strategia complessiva sull'impiego dei fondi strutturali europei destinati all'Italia, per il periodo 2014-2020, ed è stato elaborato sulla base del Quadro strategico comune (QSC) europeo, stabilito nel regolamento (UE) n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sui fondi strutturali), che opera un coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi strutturali con altre politiche e strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva «Europa 2020», tenendo conto delle principali sfide territoriali.

In base all'articolo 14 del citato regolamento (UE) n. 1303/2013, ogni Stato membro deve elaborare un accordo di partenariato, finalizzato a trasferire gli elementi contenuti nel QSC nel contesto nazionale e a stabilire gli impegni necessari al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei fondi strutturali, in partenariato con le autorità regionali e locali, le parti economiche e sociali e gli altri rappresentanti della società civile.

In particolare, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'accordo di partenariato deve stabilire: *a)* le modalità per garantire l'allineamento con la strategia Europa 2020, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo, attraverso *i)* un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali, *ii)* una sintesi delle valutazioni *ex ante* dei programmi, *iii)* gli obiettivi tematici selezionati, e per ciascuno di essi, una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei «fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE», *iv)* la ripartizione indicativa del sostegno per obiettivo tematico a livello nazionale e per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico, *v)* l'applicazione dei principi orizzontali relativi al partenariato tra le istituzioni e la società civile, alla parità di genere e allo sviluppo sostenibile a livello ambientale, e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi strutturali, *vi)* l'elenco dei programmi operativi relativi ai fondi strutturali, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun fondo, *vii)* dati sulla dotazione collegata alla riserva di efficacia dell'attuazione, rappresentata dal 6% delle risorse destinate ai programmi, che potrà essere fruita solo per i programmi che hanno conseguito i target intermedi; *b)* disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi strutturali, tra cui *i)* disposizioni che garantiscono il coordinamento tra i fondi strutturali e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI, *ii)* le informazioni necessarie alla verifica principio di addizionalità, *iii)* una valutazione dell'adempimento delle condizionalità *ex ante*, *iv)* il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, *v)* una valutazione sulla capacità amministrativa, *vi)* un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi;

c) disposizioni per il principio di partenariato; *d)* una sintesi delle azioni dirette al coinvolgimento dei soggetti nell'ambito del partenariato.

Inoltre, l'accordo di partenariato deve delineare anche: *a)* un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi strutturali, che definisca *i)* le disposizioni per un approccio integrato per lo sviluppo subregionale di tipo partecipativo e per lo sviluppo urbano sostenibile, *ii)* i principali settori prioritari per la cooperazione macroregionale nell'ambito dei fondi strutturali, *iii)* se del caso, un approccio integrato per le zone a maggiore povertà o a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, *iv)* se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche; *b)* modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico di dati.

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione valuta la coerenza dell'accordo di partenariato con lo stesso regolamento, tenendo conto del programma nazionale di riforma e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun Paese, adottate a norma degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, del TFUE, nonché della valutazione *ex ante* dei programmi o dell'accordo di partenariato, e formula osservazioni entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.

Lo schema di Accordo di partenariato, trasmesso alle Camere per il parere, è stato inviato ai servizi della Commissione europea il 9 dicembre 2013. Su tale bozza la Commissione europea ha già formulato numerose ed estese osservazioni critiche sulla base della legislazione europea relativa alla programmazione 2014-2020, tenendo conto delle raccomandazioni specifiche per Paese relative al programma nazionale di riforma, adottate dal Consiglio UE il 9 luglio 2013, e soprattutto del *Position paper* del 9 novembre 2012 elaborato dai servizi della stessa Commissione in funzione della preparazione dell'Accordo di partenariato e dei programmi da parte dell'Italia.

Secondo quanto affermato nella lettera ministeriale di presentazione del documento, è in corso un lavoro di raccordo tra le varie Amministrazioni centrali e regionali per la valutazione delle osservazioni suddette e per l'elaborazione della versione definitiva del testo, la quale deve essere trasmessa alla Commissione europea entro il 22 aprile 2014 (articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013).

La senatrice Ginetti illustra, quindi, uno schema di osservazioni non ostative, condizionato all'osservanza di alcuni rilievi, prevalentemente ripresi da quelli già formulati dalla Commissione europea nella lettera allegata all'atto in titolo. Tra essi, segnala quello di cui al punto 13, in cui si evidenzia che le assegnazioni FESR e FSE, delineate nella bozza di accordo, «non sono in linea con le dotazioni assegnate all'Italia. Tutti gli importi devono essere coerenti con quelli indicati nella lettera inviata dalla Commissione il 20 dicembre 2013». Viene altresì fatto rilevare che il Governo dovrebbe trasmettere nuovamente alle Camere lo schema di Accordo di partenariato, nella versione definitiva, prima della sua presenta-

zione ufficiale alla Commissione europea, prevista entro la data del 22 aprile 2014.

Il PRESIDENTE osserva come il Senato sia chiamato ad esprimersi su un testo che è presumibile sia stato già superato dal lavoro già svolto in sede governativa al fine di recepire le osservazioni critiche formulate dalla Commissione europea e come sarebbe auspicabile che il Governo ritrasmettesse il nuovo testo dell'Accordo alle Camere prima dell'invio definitivo all'istituzione europea.

La senatrice FISSORE *(PD)* ritiene che il nuovo periodo di programmazione 2014-2020 debba essere gestito in maniera più efficace rispetto a quello precedente. In tal senso, la nuova Agenzia per la coesione dovrebbe colmare le lacune nella gestione amministrativa dei fondi strutturali, storicamente punto di debolezza del sistema italiano. Osserva inoltre come le risorse messe a disposizione dall'Unione europea dovranno essere accompagnate anche da risorse interne a titolo di cofinanziamento, relativamente alle quali auspica un'attenta riflessione al fine di un'eventuale esclusione di esse dal Patto di stabilità e crescita.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI *(PD)* ricorda che in 5ª Commissione è stato richiesto che venga trasmesso il testo di Accordo nella nuova versione in via di definizione, anche in accoglimento delle severe osservazioni critiche formulate dalla Commissione europea. Ricorda anche che una rigorosa formulazione dell'Accordo, rispettosa delle regole previste in sede europea, consentirebbe all'Italia di avere maggiore forza contrattuale per chiedere la clausola di flessibilità sugli investimenti pubblici produttivi, che viene associata, tra gli altri, anche ai fondi della programmazione 2014-2020.

Si apre quindi una discussione incidentale, cui partecipano i senatori MUSSINI *(Misto)*, TARQUINIO *(FI-PdL XVII)*, MOLINARI *(M5S)* e FLORIS *(FI-PdL XVII)*, che lamentano le difficoltà nell'esprimere osservazioni, ancorché non ostative con condizioni, in riferimento a un testo che è stato già nei fatti superato.

La senatrice GINETTI *(PD)* ricorda che le difficoltà sono connesse al fatto che è stato trasmesso al Senato un testo datato 9 dicembre 2013 e che nel suo schema di osservazioni propone di richiedere la ritrasmissione dell'Accordo in una nuova formulazione.

Il senatore COCIANCICH *(PD)* ringrazia la relatrice Ginetti per lo sforzo di sintesi e si associa alla richiesta di ritrasmissione del nuovo testo di accordo.

Il PRESIDENTE, all'esito della discussione, riscontra le difficoltà della Commissione nell'esprimere osservazioni su un testo che nei fatti

è stato già superato e preannuncia una sua richiesta alla Commissione bilancio, competente in sede primaria, affinché richieda al Governo la trasmissione della versione riveduta dell'Accordo di partenariato in titolo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Per una rinascita industriale europea» (COM (2014) 14 definitivo) (n. 17)

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il relatore COCIANCICH *(PD)*, illustra, in riferimento all'atto in titolo, una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il PRESIDENTE, nessun senatore chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone in votazione la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GINETTI *(PD)* ricorda di aver partecipato a Venezia, il 21 marzo, al primo incontro organizzato congiuntamente con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e che nei prossimi giorni si terrà il secondo evento a Palermo. Chiede se di tali incontri sia possibile acquisire, per finalità di documentazione e anche in vista del prossimo Semestre europeo, i relativi atti.

Il PRESIDENTE assicura il coinvolgimento degli uffici in tal senso.

Il senatore COCIANCICH *(PD)* ricorda che in mattinata si è tenuta la prima seduta della Sottocommissione Regioni, istituita su iniziativa del presidente Chiti e presieduta dal senatore Floris, che testimonia l'attenzione della 14ª Commissione sui temi del raccordo istituzionale tra Unione europea e Regioni.

La seduta termina alle ore 14,30.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

La 14ª Commissione permanente, esaminato lo schema di Accordo di partenariato in titolo,

ricordato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), «lo schema di Accordo di partenariato per gli anni 2014-2020, prima della stipulazione con le autorità dell'Unione europea, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, corredato di una relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire»;

considerato che esso definisce la strategia complessiva sull'impiego dei fondi strutturali europei destinati all'Italia, per il periodo 2014-2020, ed è stato elaborato sulla base del Quadro strategico comune (QSC) europeo, stabilito nel regolamento (UE) n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sui fondi strutturali), che opera un coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi strutturali con altre politiche e strumenti pertinenti dell'Unione, in linea con le finalità e gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva «Europa 2020», tenendo conto delle principali sfide territoriali;

considerato che, in base all'articolo 14 del citato regolamento (UE) n. 1303/2013, ogni Stato membro deve elaborare un accordo di partenariato, finalizzato a trasferire gli elementi contenuti nel QSC nel contesto nazionale e a stabilire gli impegni necessari al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei fondi strutturali, in partenariato con le autorità regionali e locali, le parti economiche e sociali e gli altri rappresentanti della società civile;

considerato, in particolare, che ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1303/2013 l'accordo di partenariato deve stabilire: a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia Europa 2020, nonché le missioni specifiche di ciascun fondo, attraverso i) un'analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e del potenziale di crescita con riguardo agli obiettivi tematici e alle sfide territoriali, ii) una sintesi delle valutazioni *ex ante* dei programmi, iii) gli obiettivi tematici selezionati, e per ciascuno di essi, una sintesi dei principali risultati attesi per ciascuno dei «fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE», iv) la ripartizione indicativa del sostegno per obiettivo tematico a livello nazionale e per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico, v) l'applicazione dei principi orizzontali relativi al partenariato tra le istituzioni e la società ci-

vile, alla parità di genere e allo sviluppo sostenibile a livello ambientale, e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei fondi strutturali, vi) l'elenco dei programmi operativi relativi ai fondi strutturali, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun fondo, vii) dati sulla dotazione collegata alla riserva di efficacia dell'attuazione, rappresentata dal 6 per cento delle risorse destinate ai programmi, che potrà essere fruita solo per i programmi che hanno conseguito i target intermedi; b) disposizioni volte a garantire l'efficace attuazione dei fondi strutturali, tra cui i) disposizioni che garantiscono il coordinamento tra i fondi strutturali e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI, ii) le informazioni necessarie alla verifica principio di addizionalità, iii) una valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante, iv) il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, v) una valutazione sulla capacità amministrativa, vi) un calendario indicativo per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi; c) disposizioni per il principio di partenariato; d) una sintesi delle azioni dirette al coinvolgimento dei soggetti nell'ambito del partenariato.

considerato, inoltre, che l'accordo di partenariato deve delineare anche: a) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto mediante i fondi strutturali, che definisca i) le disposizioni per un approccio integrato per lo sviluppo subregionale di tipo partecipativo e per lo sviluppo urbano sostenibile, ii) i principali settori prioritari per la cooperazione macroregionale nell'ambito dei fondi strutturali, iii) se del caso, un approccio integrato per le zone a maggiore povertà o a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale, iv) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche; b) modalità per garantire l'efficace attuazione dei fondi SIE, tra cui una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico di dati;

considerato che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1303/2013, la Commissione valuta la coerenza dell'accordo di partenariato con lo stesso regolamento, tenendo conto del programma nazionale di riforma e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per ciascun Paese, adottate a norma degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, del TFUE, nonché della valutazione ex ante dei programmi o dell'accordo di partenariato, e formula osservazioni entro tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro;

considerato che lo schema di Accordo di partenariato, trasmesso alle Camere per il parere, è stato inviato ai servizi della Commissione europea il 9 dicembre 2013 e che su tale bozza la Commissione europea ha già formulato numerose ed estese osservazioni critiche sulla base della legislazione europea relativa alla programmazione 2014-2020, tenendo conto delle raccomandazioni specifiche per Paese relative al programma nazionale di riforma, adottate dal Consiglio UE il 9 luglio 2013, e soprattutto del Position paper del 9 novembre 2012 elaborato dai servizi della stessa Commissione in funzione della preparazione dell'Accordo di partenariato e dei programmi da parte dell'Italia;

preso atto che, secondo quanto affermato nella lettera ministeriale di presentazione del documento, è in corso un lavoro di raccordo tra le varie Amministrazioni centrali e regionali per la valutazione delle osservazioni suddette e per l'elaborazione della versione definitiva del testo, la quale deve essere trasmessa alla Commissione europea entro il 22 aprile 2014 (articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013),

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, a condizione che vengano rispettati i seguenti rilievi:

in riferimento alla citata disposizione della legge di stabilità 2014, che prevede il parere parlamentare sullo schema di Accordo di partenariato «prima della stipulazione con le autorità dell'Unione europea», e in considerazione di quanto affermato nella lettera di presentazione del documento citata in premessa, ove si prefigurano sostanziali modifiche al testo dell'Accordo in conseguenza dei numerosi e sostanziali rilievi critici formulati dalla Commissione europea, si richiede che il Governo trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di Accordo di partenariato, nella versione definitiva, prima della sua presentazione ufficiale alla Commissione europea, prevista entro la data del 22 aprile 2014;

peraltro, la stessa bozza di Accordo di partenariato rinvia alla stesura definitiva per la integrazione del documento con alcune parti lasciate in bianco, quali in particolare la sintesi delle valutazioni ex ante dei programmi, l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi di policy orizzontali, le informazioni sull'allocazione della riserva di efficacia dell'attuazione (performance reserve), la sintesi delle azioni previste dai programmi per la riduzione degli oneri amministrativi, lo strumento dell'intervento territoriale integrato (ITI) e gli approcci integrati per le zone caratterizzate da povertà e esclusione sociale;

sul piano meramente formale, preso atto che lo schema di Accordo di partenariato in titolo appare strutturato in modo puntualmente corrispondente a tutti gli elementi di contenuto su riportati, si rileva la necessità che le predette parti lasciate in bianco siano completate in modo esaustivo per la stesura definitiva, e che i riferimenti agli articoli del «regolamento generale», contenuti nello schema di Accordo, siano corretti e aggiornati in base al testo del regolamento (UE) n. 1303/2013, che è stato approvato in data successiva a quella di presentazione dello schema di Accordo medesimo;

in relazione ai contenuti di maggiore attinenza alle competenze della 14ª Commissione, si sottolineano anzitutto i rilievi di natura generale e trasversale formulati dalla Commissione europea, tra cui la carenza di una «logica di intervento» nel documento, che «non si concentra realmente sulle priorità fondamentali» evidenziate nel Position paper, e non sviluppa sufficientemente la relazione tra gli interventi previsti e i risultati attesi;

inoltre, secondo la Commissione europea, la bozza di Accordo non fornisce informazioni sufficienti sull'esperienza accumulata nel periodo di programmazione 2007-2013 e, nella stesura definitiva, dovrà chiarire le

scelte operate in funzione della necessità di ottenere il massimo valore aggiunto dall'impiego dei fondi strutturali europei, tenendo conto delle lezioni tratte dal precedente periodo di programmazione;

in relazione all'obiettivo trasversale della sostenibilità ambientale, secondo la Commissione europea, le azioni relative al clima devono essere integrate nei settori di ricerca e sviluppo, delle piccole e medie imprese, dei trasporti, del mercato del lavoro e del sistema di istruzione (per esempio promuovendo sistemi di qualificazione in relazione all'economica verde come la qualificazione LEED nel settore edile), e i fondi strutturali dovrebbero essere investiti in competenze che saranno sempre più necessarie in futuro come quelle nell'economia verde o nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

in relazione al processo di consultazione del partenariato, secondo la Commissione europea esso dovrebbe essere aggiornato sulla base del codice europeo di condotta del 7 gennaio 2014 (regolamento delegato (UE) n. 240/2014) e rafforzato nel campo delle tecnologie e servizi avanzati, sulle questioni ambientali e protezione civile e sulla capacità istituzionale e amministrativa. Inoltre è necessaria una maggiore trasparenza sulle consultazioni effettuate;

secondo la Commissione europea è necessario un miglior coordinamento tra i fondi strutturali e gli altri strumenti di finanziamento europei e nazionali, compreso un riferimento alla BEI e agli altri soggetti intermediari di finanziamento;

in relazione alle condizionalità ex ante (prerequisiti necessari per un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione) previste dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1303/2013, si rileva che la bozza di Accordo di partenariato reca un mero elenco delle condizionalità soddisfatte e non pienamente soddisfatte, mentre, riguardo a queste ultime, il paragrafo 2 del citato articolo 19 richiede che l'accordo di partenariato indichi le azioni da intraprendere perché siano soddisfatte, gli organismi responsabili individuati a tal fine e il calendario di attuazione di tali azioni;

per quanto concerne, infine, la dotazione finanziaria, si osserva che il punto 13 del parere della Commissione europea evidenzia che le assegnazioni FESR e FSE, delineate nella bozza di accordo, «non sono in linea con le dotazioni assegnate all'Italia. Tutti gli importi devono essere coerenti con quelli indicati nella lettera inviata dalla Commissione il 20 dicembre 2013»;

in aggiunta a quanto sopra esposto in riferimento alla bozza di Accordo di partenariato, si intende in questa sede richiamare l'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di «dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti, anche non aventi natura provvedimentale, relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 17

La 14ª Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che, con l'atto in titolo, la Commissione europea delinea le principali priorità per una politica industriale integrata che assicuri, mediante un approccio da attuare a livello europeo e nazionale, la competitività futura dell'Unione e chiede agli Stati membri di riconoscere l'importanza centrale dell'industria per la creazione di posti di lavoro e la crescita, inserendo sistematicamente le tematiche legate alla competitività in tutti gli ambiti di intervento;

considerato che una salda base industriale costituisce una condizione indispensabile per il recupero della competitività europea ai fini di una crescita sostenibile e per la modernizzazione dei suoi assetti produttivi;

condiviso l'obiettivo della Commissione europea di adottare iniziative volte alla reindustrializzazione nei Paesi dell'Unione, al fine di aumentare il contributo dell'industria al PIL sino al 20 per cento entro il 2020;

considerato che, da un punto di vista ordinamentale, la materia dell'industria ricade nelle cosiddette competenze dell'Unione di sostegno a quelle degli Stati membri (articolo 2, paragrafo 5, e articolo 6, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), mediante le quali l'Unione sostiene, coordina o completa le competenze degli Stati membri nella loro finalità europea, ed è considerata specificamente dall'articolo 173 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che finalizza le azioni degli Stati membri e dell'Unione ad assicurare le condizioni necessarie per la competitività dell'industria nell'Unione;

valutate le Conclusioni del Consiglio europeo del 20-21 marzo 2014, i cui punti da 5 a 14 sono dedicati specificamente alla «Competitività e Politica industriale», e che su questi punti il Consiglio ritornerà in occasione del riesame della Strategia Europa 2020, nel marzo 2015,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita a coordinare gli interventi dell'Unione in tema di politiche industriali con le specifiche disposizioni dei Trattati relative alla materia della concorrenza. Queste ultime, in particolare, dovrebbero essere interpretate alla luce della dimensione globale dei mercati di riferimento, che è completamente differente rispetto alla situazione esistente nelle prime fasi del progetto europeo. La considerazione solo europea dei mer-

cati di riferimento rischia invero di determinare una perdita di competitività delle industrie europee – che per ipotesi abbiano assunto una dimensione ritenuta ostativa al pieno dispiegarsi delle forze della libera concorrenza e alle quali sia quindi stato richiesto dalle istituzioni dell'Unione di effettuare operazioni di ridimensionamento – rispetto a quelle operanti sui mercati globali;

si invita a utilizzare il ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 al fine di dotare il comparto dell'industria delle risorse necessarie ad affrontare le sfide del mondo globalizzato, soprattutto permettendo l'accesso ai finanziamenti per le imprese attraverso l'uso di strumenti finanziari e d'investimento nell'istruzione superiore e nella formazione. In tale prospettiva, andrebbero utilizzati anche i fondi relativi a Horizon 2020, in particolare attraverso il suo pilastro «Leadership industriale», e COSME, specificamente dedicato alle piccole e medie imprese;

si invita ad effettuare tutti gli sforzi necessari al raggiungere dell'obiettivo di Europa 2020, consistente nel raggiungimento del 3 per cento del PIL da destinare ad attività di ricerca e sviluppo, a sostegno del settore industriale;

in riferimento all'internazionalizzazione delle imprese dell'Unione, si invita a continuare la promozione degli accordi di libero scambio sia nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio che a livello bilaterale, come ad esempio il TTIP con gli USA. In tali contesti, siano assicurate condizioni di parità nei mercati terzi, la difesa degli interessi europei e nazionali, nonché vengano promosse forme di concorrenza leale attraverso la lotta alla contraffazione;

al fine di incoraggiare gli investimenti, si invita a valutare ogni opportuna iniziativa al fine di ridurre le difficoltà di accesso delle imprese ai fattori produttivi e in particolare alle fonti di energia e alle materie prime, soprattutto con riferimento ai prezzi d'acquisto che appaiono oggi sproporzionalmente elevati. In tal senso, una base industriale europea forte, competitiva ed efficiente sotto il profilo delle risorse, va associata a una politica europea coerente in materia di clima ed energia;

si invita ad adottare ogni iniziativa volta allo sviluppo delle reti infrastrutturali, ivi comprese le reti digitali;

si invita a dare pieno sostegno al settore della proprietà intellettuale e all'attività brevettuale, quali motori fondamentali per la crescita e l'occupazione;

in riferimento al quadro normativo e all'ambiente imprenditoriale, si invita a valutare tutte le opportune iniziative in tema di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione prima che essa sia adottata, integrando obbligatoriamente nell'*iter* legislativo, quale condizione di procedibilità dello stesso, la valutazione di impatto delle proposte normative, comprensiva delle «prove di concorrenzialità» e della «valutazione dei costi cumulativi»;

si invita, inoltre, ad inserire nei procedimenti decisionali interni, il cosiddetto «test PMI», per tale intendendosi un'analisi attenta volta a far sì che gli impatti sulle piccole e medie imprese siano accuratamente ana-

lizzati e presi in considerazione in tutte le pertinenti proposte legislative, con una chiara indicazione di effetti quantificati per le PMI, ogni volta che ciò sia possibile e proporzionato.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 2 aprile 2014

Plenaria
41ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto presso la Procura di Messina.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del dottor Sebastiano Ardita, procuratore aggiunto presso la Procura di Messina, sul regime di detenzione relativo all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 1º aprile scorso.

Il presidente MANCONI introduce il dottor Sebastiano Ardita, procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Messina, e inquadra l'audizione nell'ambito dell'indagine della Commissione sul sistema penitenziario italiano e in particolare sul regime di detenzione relativo all'articolo 41-*bis*. L'audizione odierna è particolarmente importante in quanto Sebastiano Ardita, oltre ad essere un magistrato antimafia, si è occupato del tema sia sotto il profilo normativo, da giurista, sia direttamente sul versante applicativo, essendo stato direttore per dieci anni della Direzione Generale detenuti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il dottor ARDITA illustra l'origine dei regimi detentivi speciali, nati dalla necessità di impedire che, anche nello stato di detenzione, i capi delle organizzazioni criminali riescano ugualmente a dirigere le attività delinquenziali. L'idea di un regime speciale deve essere ispirata all'estrema *ratio* di prevenire le mosse di quella criminalità organizzata che pretende di comandare dal carcere e di gestire, alimentandole, le attività illecite. D'altro canto questa funzione di prevenzione va considerata insieme alla concorrente esigenza di garanzia, in un'ottica di bilanciamento dei beni costituzionali: da un lato la necessità di evitare che vengano commessi reati, dall'altro la necessità di evitare che eventuali ulteriori compressioni degli spazi di libertà detentiva siano eccessivi o ingiustificati. Vanno dunque contemperate esigenze di prevenzione e di garanzia le quali, evidentemente, non possono che coesistere. Il principio di garanzia è stato enucleato in tre importanti sentenze della Consulta (n. 349 del 28 luglio 1993; n. 357 del 19 luglio 1994; n. 351 del 18 ottobre 1996) intervenute per sancire la costituzionalità del regime 41-*bis* e per precisarne i possibili confini. I giudici di merito – all'indomani della prima applicazione del regime 41-*bis*, nel 1992 – avevano sollevato alcune questioni di legittimità del regime speciale, ritenendo peraltro che la possibilità per l'amministrazione di introdurre senza alcun controllo di contenuto restrizioni all'ordinario regime carcerario non permetteva di escludere che si ponessero in essere trattamenti contrari al senso di umanità. Per porre un argine all'entità delle restrizioni, e dunque per superare le censure riguardanti la possibile violazione dell'articolo 27, la Corte ha definito veri e propri confini nel cui ambito possono essere collocate le misure del regime speciale, individuando i cd. «limiti esterni» che l'amministrazione non può valicare nel configurare detto regime. Così, ad esempio, non possono essere adottate misure comunque incidenti sulla dignità individuale e sul grado di libertà personale del detenuto. Nel definire la compatibilità del regime speciale con la nostra Costituzione, la Corte ha delineato un'ulteriore categoria di limiti al contenuto della misura, definendo i cd. «limiti interni»: non possono disporsi misure che per il loro contenuto siano palesemente inidonee o incongrue rispetto alle esigenze di ordine e di sicurezza che motivano il provvedimento, poiché mancando tale congruità, le misure in questione non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato di-

verso, con una portata puramente afflittiva. Va ricordato che nella sua prima formulazione il vecchio articolo 41-*bis* era una «non norma» che affidava la gestione del regime speciale all'amministrazione penitenziaria. La successiva attività di normazione (legge n. 273 del 2002 e 1egge n. 94 del 2009) ha dato concreto contenuto alle prescrizioni del regime 41-*bis* in adesione ai principi elaborati dalla Corte Costituzionale, dando vita a un sistema garantito. Al riguardo va sottolineato che tanto più correttamente il sistema viene applicato, tanto maggiore è la sua aderenza allo scopo per cui il regime speciale è stato istituito e cioè difendere i cittadini dalle azioni della criminalità organizzata. Ma chi applica e gestisce il 41-*bis* deve muoversi nel rispetto dei limiti e bilanciando prevenzione e garanzia.

Il presidente MANCONI sottolinea come il quadro tracciato dal dottor Ardita sia preciso e abbia messo bene in evidenza che il fine esclusivo del regime speciale è l'interruzione delle comunicazioni tra le organizzazioni criminali e il soggetto recluso. Tale fine esclusivo può essere utilizzato come indicatore per giudicare il funzionamento del sistema e le eventuali storture. Aggiunge che le procedure di applicazione non sono in realtà così univoche ma paiono prestarsi talvolta a una certa flessibilità, come ad esempio nel caso della conferma periodica della detenzione in regime di 41-*bis.*

La senatrice DONNO *(M5S)* chiede di spiegare il motivo per cui le recenti dichiarazioni di Riina, detenuto in regime speciale, siano diventate pubbliche.

La senatrice DE PIN *(Misto-GAPp)* sottolinea come il regime di 41-*bis* abbia dato in questi anni dei risultati ed esprime preoccupazione per la presenza delle organizzazioni mafiose nelle regioni settentrionali.

Il senatore MAZZONI *(FI-PdL XVII)* chiede dettagli sulla formalizzazione dei regimi speciali nel resto d'Europa e chiede di conoscere quale sia il legame tra l'esigenza di sicurezza e l'impedimento per i detenuti in regime speciale di passare del tempo con i figli minori.

Il senatore GOTOR *(PD)* dichiara di aver incontrato nel corso delle visite effettuate dalla Commissione nei reparti di 41-*bis* molti detenuti sottoposti a quel regime da vent'anni e si chiede se sia possibili che tali soggetti abbiano ancora legami con le organizzazioni di provenienza e rappresentino una minaccia effettiva per la sicurezza. Chiede inoltre quale spazio giuridico vi sia per intervenire sugli aspetti più afflittivi dei detenuti in 41-*bis.*

Il dottor ARDITA conferma che funzione esclusiva del regime speciale è di rendere impossibile la comunicazione con le organizzazioni criminali. La decisione di prorogare la detenzione in regime speciale viene presa dal Ministro della giustizia, ascoltato il parere dei magistrati compe-

tenti e degli uffici giudiziari sulla presenza di un rischio effettivo che l'organizzazione criminale dalla quale proviene il detenuto riesca a stabilire un contatto dall'esterno del carcere. In altri paesi europei il regime speciale non è stato formalizzato con legge, e ciò preclude di fatto la possibilità di presentare reclami a differenza di quanto accade in Italia in seguito all'intervento normativo del 2002, che ha introdotto un'effettiva tutela giurisdizionale rendendo il sistema più equilibrato e stabile.

Il senatore LUMIA *(PD)* chiede di sapere se sia mai stata rilevata la presenza di uomini dei servizi segreti nei reparti di 41-*bis* e se sia fattibile lo spostamento dei detenuti in regime speciale negli istituti penitenziari di Pianosa e Asinara.

Il dottor ARDITA sottolinea che qualunque soggetto che venga a contatto con il recluso deve farlo nella massima trasparenza a garanzia del corretto funzionamento del sistema e ricorda che dal '97 con un intervento legislativo i due istituti di Pianosa e Asinara sono stati chiusi. Ed e'dunque la legge a fungere da ostacolo alla riapertura dei penitenziari di massima sicurezza nelle isole di Pianosa e di Asinara.

Il presidente MANCONI ringrazia quindi il dottor Ardita e i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMITATO
per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 2 aprile 2014

Plenaria

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
MICHELONI

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Comunicazioni del Presidente

Il presidente MICHELONI riferisce sulla missione svolta da una delegazione del Comitato a Zagabria dal 27 al 29 marzo 2014 in occasione della riunione della Commissione continentale Europa e Africa del Nord del CGIE. In tale sede sono state affrontate le urgenti questioni relative ai seggi elettorali per i cittadini residenti nell'Unione europea – ciò in vista delle prossime elezioni al Parlamento europeo – il rinnovo dei COMITES e del CGIE, nonché i temi legati alla promozione della lingua e della cultura italiana. A seguito della riunione di Zagabria, una delegazione del Comitato, composta dai senatori Dalla Tor, Di Biagio e Mussini ha incontrato il sottosegretario per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Luciano Pizzetti, allo scopo di dare attuazione all'ordine del giorno n. G1.0.107 al disegno di legge n. 1224 «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979 n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014». Nel corso di tale riunione è stata illustrata una proposta volta a ridurre significativamente i seggi elettorali, portandoli da 1500 a poco più di 450 in tutti i paesi dell'Unione europea. Si dovrebbe prevedere un seggio ogni 4000 residenti all'estero rispetto ai 1600 residenti, indicati dalla normativa attuale di riferimento. Consapevole dell'impossibilità di dare risposta tempestiva all'esigenza di azzera-

mento dei costi per i seggi all'estero, questa proposta potrebbe assicurare una riduzione delle spese a carico del Ministero degli esteri di significativa entità. Rileva in conclusione quanto alla missione in Croazia che l'incontro con la comunità italiana autoctona al margine della riunione della Commissione continentale ha offerto spunti positivi e interessanti. Ha colpito in particolare la calorosa accoglienza riservata ai membri della delegazione da parte dei rappresentanti della comunità italiana. Informa inoltre che dal 9 al 12 aprile prossimi avranno luogo a Curitiba in Brasile i lavori della Commissione continentale America Latina del CGIE, proponendo che una delegazione del Comitato possa partecipare all'assise. Riferisce da ultimo che la MIB School of Management di Trieste ha preso contatto con il Comitato per illustrare un corso in sviluppo imprenditoriale dedicato agli italo-discendenti nel mondo, basato su un progetto della Regione Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con l'ICE. Il corso intende sviluppare la risorsa degli italiani all'estero di seconda e terza generazione che diventano promotori dell'Italia come destinazione per il turismo straniero. Dato l'interesse dell'iniziativa propone di sentire in audizione i rappresenti del MIB di Trieste.

Il senatore DALLA TOR *(NCD)*, riferendosi all'incontro con la comunità italiana in Croazia e in particolare con l'Unione degli italiani dell'Istria, sottolinea il clima molto positivo dovuto certamente anche dall'adesione di Croazia e Slovenia all'Unione europea. La questione che sta più a cuore alla comunità italiana, che tra Croazia e Slovenia conta 30.000 cittadini in possesso della doppia cittadinanza, è assicurare la continuità all'attività culturale e linguistica, svolta da una trentina tra scuole e istituzioni culturali. L'Italia sostiene le iniziative culturali e scolastiche con finanziamenti previsti da una legge che risale al 1991. Al riguardo ritiene che sia necessario pervenire a una legge organica in grado di garantire la continuità dei finanziamenti necessari, legge peraltro già prevista dal provvedimento del 1991. Approva l'idea di partecipare ai lavori della Commissione continentale America Latina.

Il senatore PEGORER *(PD)* condivide il giudizio sul clima positivo che si registra nelle collettività italiane in Croazia e Slovenia e sulla necessità di assicurare la certezza finanziaria sulle iniziative culturali della comunità italiana. Propone di svolgere un ulteriore approfondimento sulla situazione della comunità italiana, tenendo conto del passato storico ma volgendo lo sguardo anche al futuro, sopratutto in vista della costruzione della cittadinanza europea.

La senatrice MUSSINI *(Misto)* esprime apprezzamento per l'importanza che viene attribuita al fattore linguistico ai fini del'integrazione delle minoranze italiane. Ricorda, tuttavia, che a fronte dei tagli di spesa operati dal Ministero degli affari esteri non sarà facile garantire la continuità finanziaria. Suggerisce di fare una ricognizione delle situazioni delle altre minoranze italiane con un elevato grado di integrazione nei diversi paesi

per conferire un respiro più ampio ad un disegno di legge organico sulle collettività italiane in Croazia e Slovenia. In tale contesto ritiene che valga la pena verificare quali siano le azioni previste a livello europeo per la tutela delle minoranze nel contesto della cittadinanza europea e se esistano già delle linee guida o dei progetti per l'integrazione.

Il presidente MICHELONI, nel ringraziare i colleghi, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 2 aprile 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Renato BALDUZZI

La seduta inizia alle ore 14,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle questioni connesse al regionalismo ad autonomia differenziata: Audizione dei professori Gianfranco Cerea, Gian Candido De Martin e Ugo De Siervo

(Svolgimento e conclusione)

Renato BALDUZZI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

I professori Gianfranco CEREA, Gian Candido DE MARTIN e Ugo DE SIERVO svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente Renato BALDUZZI, il senatore Roberto COTTI *(M5S)* e i deputati Florian KRONBICHLER *(SEL)* e Simone VALIANTE *(PD).*

I professori Gianfranco CEREA, Gian Candido DE MARTIN e Ugo DE SIERVO rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Renato BALDUZZI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 2 aprile 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014
(Seguito dell'esame e approvazione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento iniziato nella seduta del 1° aprile scorso.

Il deputato Giorgio LAINATI *(FI-PdL), relatore*, fa presente che, accogliendo le indicazioni emerse nella discussione generale svoltasi nella seduta di ieri, ha proceduto ad una riformulazione del testo della delibera presentata, che tiene conto degli emendamenti approvati dalla Commissione nel corso dell'esame del provvedimento sulla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti presentati *(si veda l'allegato al resoconto sommario del 1° aprile 2014).*

Roberto FICO, *presidente*, avverte che si intendono rinunciati gli emendamenti presentati dalle colleghe Puppato e De Micheli in quanto assenti.

La Commissione con distinte votazioni approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della delibera.

Roberto FICO, *presidente*, pone quindi in votazione la delibera nel suo complesso.

La Commissione approva all'unanimità.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014

(Seguito dell'esame e approvazione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento iniziato nella seduta del 1° aprile scorso.

Il deputato Giorgio LAINATI *(FI-PdL), relatore*, fa presente che, accogliendo le indicazioni emerse nella discussione generale svoltasi nella seduta di ieri, ha proceduto ad una riformulazione del testo della delibera presentata, che tiene conto degli emendamenti approvati dalla Commissione nel corso dell'esame del provvedimento sulla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti presentati *(si veda l'allegato al resoconto sommario del 1° aprile 2014).*

Il deputato Giorgio LAINATI *(FI-PdL), relatore*, invita i colleghi Puppato e Marazziti a ritirare i propri emendamenti in quanto superati dalla riformulazione da lui predisposta.

Il deputato Mario MARAZZITI *(PI)* acconsente a ritirare i propri emendamenti.

La senatrice Laura PUPPATO *(PD)* accoglie l'invito del relatore e ritira i propri emendamenti.

Roberto FICO, *presidente*, avverte che si intendono rinunciati gli emendamenti presentati dai colleghi Rossi e Minzolini e dall'onorevole De Micheli in quanto assenti.

La Commissione con distinte votazioni approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Il deputato Giorgio LAINATI *(FI-PdL), relatore*, esprime a tutti i deputati e senatori i sensi della sua gratitudine per la collaborazione prestata.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA *(PD)* ringrazia il relatore per il lavoro svolto e dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Il deputato Mario MARAZZITI *(PI)*, nel sottolineare la serietà che ha contraddistinto l'operato del relatore, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Il senatore Enrico BUEMI *(Aut(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE),* nel ringraziare per la collaborazione prestata, dichiara il proprio voto favorevole.

Roberto FICO, *presidente*, pone quindi in votazione la delibera nel suo complesso.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,40.

ALLEGATO 1

Documento n. 4 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte, indette per il giorno 25 maggio 2014

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2014)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso che:

con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 6 del 14 gennaio 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 15 gennaio 2014, sono stati convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo;

con decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 19 del 12 marzo 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11, S.O. n. 2, del 17 marzo 2014, con il quale, a seguito dell'annullamento delle elezioni regionali del Piemonte relative all'anno 2010, sono stati convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte,

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

e) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni»;

g) la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione»;

h) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»;

i) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario »;

l) lo statuto della Regione Abruzzo promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 28 dicembre 2006;

m) la legge regionale dell'Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale »;

n) la legge regionale del Piemonte 4 marzo 2005, n. 1, recante lo Statuto della Regione Piemonte;

o) la legge regionale statutaria del Piemonte 28 maggio 2013, n. 5, recante «Modifiche agli articoli 21, 24 e 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1»;

p) la legge regionale del Piemonte 29 luglio 2009, n. 21, recante «Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali»;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone:

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché

ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte, indette per il giorno 25 maggio 2014.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale, organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione regionale Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della Rai, avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, è realizzata esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'articolo 3. Essa si realizza con le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7 della presente delibera;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo *32-quinquies,* comma l, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5.

Articolo 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma nelle regioni interessate dalla presente delibera trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, presenti come gruppi o componenti politiche del gruppo misto in una delle Camere del Parlamento nazionale o che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o europeo tra i soggetti di cui al comma 2, lettere *a) e b)*.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso, tenuto conto del sistema regionale di collegamento delle liste al territorio:

a) alle liste regionali o gruppi di liste ovvero coalizioni di liste e gruppi di liste collegate alla carica di Presidente della Regione;

b) alle liste regionali o circoscrizionali di candidati o gruppi di liste contraddistinte dal medesimo contrassegno per l'elezione del Consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento

all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma,

anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.

Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

9. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata informando altresì sui tempi

garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

10. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

Articolo 5

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nelle Regioni Abruzzo e Piemonte, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche nei propri siti *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

Articolo 6

(Tribune elettorali regionali)

1. La Rai organizza e trasmette, nelle regioni interessate dalla presente delibera, su rete locale nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune politico-elettorali regionali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e tra i vari candidati alla carica di Presidente della regione, e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle Tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le Tribune di cui al comma 1 sono registrate e trasmesse dalla corrispondente sede regionale della Rai.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, e ciò determina un accrescimento

del tempo spettante ai partecipanti. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11 Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione dei telegiornali regionali, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 13 e 14.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni interessate dalla presente delibera, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.

2. Nelle regioni di cui al comma l, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di buon ascolto più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme delle programmazioni regionale e provinciali. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della Rai delle regioni interessate dalla presente delibera entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal capo della coalizione e dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sede regionale o provinciale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito internet della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata non inferiore a quaranta minuti ed è trasmessa su rete locale a partire dalle ore 21, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, e di cui all'articolo 6, commi da 7 a 11.

Articolo 9

(Confronti tra candidati Presidente della Regione)

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera confronti tra i candidati in con-

dizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista Rai e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla Rai, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

Articolo 10

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso nelle regioni Piemonte e Abruzzo è sospesa durante il periodo di efficacia della presente delibera.

Articolo 11

(Trasmissioni televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 12

(Trasmissioni per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione da parte dei non vedenti.

Articolo 13

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e delle conferenze stampa in diretta, e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere *a) e b),* pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per via telematica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere *a), b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della Rai.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 14

(Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale)

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo l, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 15

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Documento n. 5 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 4 e 25 maggio 2014

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 2 aprile 2014)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso che:

con decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2014 sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali e per il giorno 8 giugno 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 25 del 28 febbraio 2014, sono state fissate per il giorno 4 maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in sei comuni della provincia di Trento e in cinque comuni della provincia di Bolzano e per il giorno 18 maggio 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

con decreto n. 5/G del 26 marzo 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in 131 comuni e per il giorno 8 giugno 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna n. 41 del 28 marzo del 2014, si è provveduto a fissare per il giorno 25 maggio 2014, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 8 giugno 2014, le date delle elezioni comunali nella regione Sardegna;

con decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica della Regione siciliana n. 74 del 31 marzo 2014, sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 8 e 9 giugno 2014, le date delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei presidenti delle circoscrizioni e dei consigli circoscrizionali della Regione siciliana;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli l e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e 1'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

e) il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

g) la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»;

h) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale» ;

i) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

j) il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il «Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013»;

k) la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. l, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»;

l) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche e integrazioni;

m) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale»;

n) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;

o) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;

p) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

q) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995»;

r) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali»;

s) lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

t) la legge della regione autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

u) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana;

v) il decreto del presidente della regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della regione Siciliana 15 aprile 1970, n. l, recante «Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana»;

w) la legge regionale della regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione Siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»;

x) la legge regionale della regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali»;

y) la legge regionale della regione Siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere»;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone:

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma l.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale ove sia previsto il rinnovo di un consiglio capoluogo di provincia.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 3, comma l, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 6 della presente delibera, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della Rai per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.

3. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5.

Articolo 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale e provinciale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma l del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b).*

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera *a)*, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.

Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

9. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

10. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

Articolo 5

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche nei propri siti *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno prece-

dente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

Articolo 6

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la Rai organizza e trasmette sulle reti regionali e provinciali, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle Tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse dalle sedi regionali e provinciali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 11 e 12.

12. Le Tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 3 e 7, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della

legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b),* della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, per i messaggi trasmessi sulle reti regionali e provinciali.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di buon ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali o provinciali della Rai delle regioni e delle province autonome interessate alle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali o provinciali.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito internet della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Programmi dell'Accesso)

1. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'Accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia della presente delibera.

Articolo 9

(Trasmissioni televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 10

(Trasmissioni per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 11

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e delle conferenze-stampa in diretta, e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica per via telematica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma l, lettere *a)*, *b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della Rai.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 12

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale)

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo l, comma 6, lettera *c),* n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 13

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 2 aprile 2014

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 15 alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 2 aprile 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

La seduta inizia alle ore 8,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'audizione della prof.ssa Fabrizia Lapecorella, direttore generale delle finanze

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione in titolo.

Fabrizia LAPECORELLA, *direttore generale delle finanze*, completa la relazione introdotta nella precedente riunione del 19 marzo 2014.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i deputati Michele PELILLO *(PD)*, Carla RUOCCO *(M5S)*, Alessandro PAGANO *(NCD)* e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Fabrizia LAPECORELLA, *direttore generale delle finanze*, Federico FILIANI, *direttore della direzione sistema informativo della fiscalità*, e Massimo DE VECCHIS, *dirigente responsabile dell'Ufficio IV (Progetti comuni del SIF) della direzione sistema informativo della fiscalità*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 2 aprile 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,10.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare

Audizione del Presidente, Rino Tarelli, e del Direttore generale, Raffaele Capuano, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Comunica che il deputato Marco Baldassarre è subentrato alla deputata Giulia Grillo. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Avverte che il presidente e il direttore generale della COVIP, sono accompagnati dalla dottoressa Maria Rosaria Focarelli, *ufficio stampa*, dal dottor Marco Furina, *addetto alle relazioni istituzionali*, e dall'avvocato Leonardo Tais, *direttore centrale*.

Svolge una relazione Rino TARELLI, *presidente della COVIP*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, e i senatori Sergio PUGLIA *(M5S)*, Maria Grazia GATTI *(PD)*, e Nicoletta FAVERO *(PD)*.

Intervengono in replica Rino TARELLI, *presidente COVIP*, e Raffaele CAPUANO, *direttore generale.*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente,* nel ringraziare il Presidente e il Direttore generale della COVIP per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta è sospesa alle ore 9,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 9,40 alle ore 9,55.

La seduta è ripresa alle ore 14,40.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare

Audizione di Francesco Massicci, Ispettore generale capo per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno. Avverte che l'Ispettore generale capo è accompagnato da Gianluca Frassi, dirigente dell'ispettorato.

Svolge una relazione Francesco MASSICCI, *Ispettore generale capo per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato,* che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, a più riprese, Roberto MORASSUT *(PD)*, e Giuseppe GALATI *(FI-PDL)* e il senatore Marcello GUALDANI *(NCD).*

Interviene in replica Francesco MASSICCI, *Ispettore generale capo per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato.*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente,* nel ringraziare il dottor Massicci per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 15,35 alle ore 15.45.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 2 aprile 2014

Plenaria
35ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 14,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI *(LN-Aut)* rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori.

Il senatore CRIMI *(M5S)* svolge una relazione sulla missione effettuata dal Comitato a Madrid nel mese scorso. Intervengono il presidente STUCCHI *(LN-Aut)*, i senatori ESPOSITO *(NCD)* e MARTON *(M5S)* e il deputato VITELLI *(SCpI)*.

La seduta termina alle ore 15,25.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45